GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 207 — 4 settembre 1883

REGOLAMENTO

di servizio, amministrazione e disciplina pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi e a cavallo.

(Annesso al R. decreto 11 agosto 1883, N. 1552 (Serie 3ª), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto, N. 200)

PARTE PRIMA.

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA A PIEDI.

TITOLO I.

Organizzazione del corpo.

CAPO I. — *Istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.*

Art. 1. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è istituito allo scopo di provvedere all'osservanza ed alla esecuzione delle leggi, al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, specialmente nelle città.

Art. 2. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi fa parte integrante della forza pubblica; dipende dal Ministero dell'Interno, e per esso dai prefetti, sottoprefetti, questori e dagli altri ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 3. Le guardie ed i graduati di pubblica sicurezza rivestono la qualità di agenti dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, secondo il disposto dalla legge.

Sieno o no comandati, essi devono considerarsi in permanente servizio per la tutela dei cittadini e della pace pubblica, per la scoperta e l'arresto dei malfattori.

Art. 4. Nessun agente di pubblica sicurezza può essere altrimenti impiegato che per il servizio del corpo cui appartiene.

Qualunque funzionario e qualunque graduato che contravvenga a tale divieto sarà passibile di pene disciplinari, e verrà poi sempre obbligato a rifondere all'Erario lo stipendio pagato agli agenti per tutte le giornate durante le quali furono distratti dalle loro incombenze.

CAPO II. — *Composizione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.*

Art. 5. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi si compone di comandanti, marescialli, brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore obbedienza, subordinazione e rispetto.

Art. 6. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è ripartito in battaglioni, compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate, la cui forza è determinata dal Ministero dell'Interno.

Art. 7. Le compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate di una determinata regione territoriale del Regno costituiscono il battaglione di quella regione.

Il Comando del battaglione risiede a Napoli per le provincie napoletane, meno gli Abruzzi; a Palermo per le provincie siciliane; a Roma per la provincia romana, per gli Abruzzi, l'Umbria e le Marche; a Firenze per le provincie toscane; a Bologna per le provincie dell'Emilia e per le Romagne; a Milano per le provincie lombarde; a Venezia per le provincie venete; a Torino per le provincie di Torino, Alessandria, Novara e Cuneo; a Genova per le provincie di Genova, Porto Maurizio e per la Sardegna.

Art. 8. Gli agenti di pubblica sicurezza arruolati in una delle provincie assegnate alla circoscrizione di un determinato battaglione, saranno, a preferenza, destinati a prestar servizio nella circoscrizione dello stesso battaglione.

Art. 9. Al comando di ogni battaglione è preposto un comandante col grado di maggiore o di capitano.

Art. 10. Vi sono Comandi di compagnia nelle città di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, in cui hanno sede uffici di Questura.

Ai comandi delle compagnie sono preposti comandanti col grado di capitano o di tenente.

Art. 11. Ai comandi di sezione sono preposti marescialli.

Vi sono Comandi di sezione non solo nelle città, sedi di un ufficio di Questura, ma anche nei seguenti capoluoghi di provincia, per la sorveglianza delle brigate e sottobrigate poste nella giurisdizione a ciascuno di essi rispettivamente assegnata:

1. A Caserta per le provincie di Caserta, Benevento e Campobasso;
2. A Salerno per le provincie di Salerno, Avellino e Potenza;
3. A Bari per le provincie di Bari, Foggia e Lecce;
4. A Catanzaro per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
5. A Girgenti per le provincie di Girgenti e Caltanissetta;
6. A Trapani per la provincia di Trapani;
7. Ad Aquila per le provincie di Aquila, Chieti e Teramo;
8. A Perugia per la provincia di Perugia:
9. Ad Ancona per le provincie di Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli;
10. A Pisa per le provincie di Pisa, Lucca e Massa Carrara;
11. Ad Arezzo per le provincie di Arezzo, Siena e Grosseto;
12. A Ferrara per la provincia di Ferrara;
13. A Forlì per la provincia di Forlì;
14. A Ravenna per la provincia di Ravenna;
15. A Parma per le provincie di Parma e Piacenza;
16. A Modena per le provincie di Modena e Reggio Emilia;
17. A Brescia per le provincie di Brescia e Cremona;
18. A Bergamo per la provincia di Bergamo;
19. A Como per le provincie di Como e Sondrio:
20. A Mantova per la provincia di Mantova;
21. A Verona per la provincia di Verona;
22. A Padova per le provincie di Padova, Vicenza e Rovigo;
23. A Udine per le provincie di Udine, Belluno e Treviso;

24. A Novara per la provincia di Novara;
25. Ad Alessandria per la provincia di Alessandria;
26. A Cuneo per la provincia di Cuneo;
27. A Cagliari per le provincie di Cagliari e Sassari.

Il Comando di una delle sezioni di Milano estende la sua sorveglianza anche alle brigate e sottobrigate della provincia di Pavia; il Comando di una delle sezioni di Genova estende la sua sorveglianza anche alle brigate e sottobrigate della provincia di Porto Maurizio; il Comando di una delle sezioni di Catania estende la sua sorveglianza anche alle brigate e sottobrigate della provincia di Siracusa.

Art. 12. Nelle città, sedi di un ufficio di Questura, i Comandi di sezione sono ripartiti nel modo seguente:

A Napoli sei; a Roma cinque; a Milano, Torino e Palermo quattro; a Firenze, Genova, Venezia e Bologna tre; a Livorno, Messina e Catania due.

Art. 13. Dove esistono uffici di Questura il territorio della città è diviso, per riguardo alla giurisdizione e al servizio di sorveglianza dei comandanti di sezione, in tante zone quanti sono i Comandi di sezione assegnati dal precedente articolo a ciascuna di esse. Questa divisione è fatta per decreto del prefetto, approvato dal Ministero.

I marescialli che fossero attribuiti alle Questure in numero maggiore di quello sopraindicato, saranno preposti ai servizi speciali, tassativamente previsti dal regolamento.

Art. 14. I comandanti di battaglione e di compagnia avranno il loro ufficio possibilmente nello stesso locale della Questura.

I comandanti di sezione, nelle città sedi di Questura, avranno possibilmente il loro ufficio nel locale della sezione o delegazione di pubblica sicurezza che verrà indicato nel decreto del prefetto, di cui all'articolo precedente. Nelle altre città, capoluoghi di provincia, lo avranno possibilmente nel locale dell'ufficio di pubblica sicurezza al quale sono addetti.

Art. 15. In tutte le città, capoluoghi di provincia, vi è un Comando di brigata; e nelle città, sedi di Questura, vi sono Comandi di brigata presso quelle sezioni o delegazioni di pubblica sicurezza che dal Ministero saranno istituiti.

È in facoltà del Ministero di stabilire brigate e sottobrigate anche in quelle altre località nelle quali sieno richieste per le condizioni speciali della sicurezza pubblica. Al comando delle brigate sono preposti brigadieri, e sottobrigadieri a quello delle sottobrigate.

Art. 16. Lo stato della forza e delle paghe del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, e l'ammontare delle pensioni, sono determinati dalle annesse tabelle nn. 1 e 3, in conformità alla legge 30 aprile 1883, numero 1299 (Serie 3ª), che ha approvato il bilancio di prima previsione del Ministero dell'Interno per l'esercizio dell'anno medesimo.

Capo III. — *Reclutamento del corpo.*

Art. 17. Le guardie di pubblica sicurezza saranno, a preferenza, reclutate tanto fra i militari di prima categoria in congedo illimitato, quanto fra gli iscritti di seconda categoria, che abbiano già avuta la istruzione militare.

In tal caso il loro servizio sarà calcolato come fatto sotto le bandiere, e finchè restano nel corpo saranno dispensati dal rispondere all'appello, ove fossero chiamate sotto le armi le classi alle quali essi appartengono.

Art. 18. Gli aspiranti dovranno comprovare i seguenti requisiti:

1. Essere cittadini o naturalizzati;
2. Non avere oltrepassata l'età di anni 40;
3. Essere di fisica costituzione sana e robusta, senza imperfezioni e difetti;
4. Avere una statura non inferiore a metro 1 64;
5. Saper leggere e scrivere;
6. Non avere subito condanne criminali, nè correzionali, eccettuate quelle portanti la pena della multa, purchè questa pena non sia stata scontata col carcere per non effettuato pagamento della multa inflitta; non essere nel novero delle persone pregiudicate e sospette, contemplate dall'articolo 447 del Codice penale; non essere stati sottoposti in alcun tempo all'ammonizione o alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;
7. Aver sempre tenuta una condotta onorata; non essere stati espulsi dall'esercito o dai pubblici uffici, e non essere stati puniti per gravi infrazioni alla disciplina, durante il servizio prestato sotto le armi.

I celibi o vedovi senza prole saranno preferiti.

Art. 19. Il Ministero dell'Interno, in casi speciali, e quando concorrano gli altri requisiti prescritti, potrà accordare la dispensa dal limite della statura, purchè però questa non sia inferiore a metro 1 60.

Art. 20. La domanda per essere ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza dovrà essere presentata al prefetto della provincia, sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali.

Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1. L'atto di nascita;
2. Il certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza;
3. L'estratto del casellario giudiziale;
4. La dichiarazione medica, dalla quale risulti la fisica costituzione, la statura e il perimetro toracico dell'aspirante;
5. Il certificato di saper leggere e scrivere, rilasciato dal sindaco del comune o da un'autorità scolastica;
6. Il certificato di aver soddisfatto agli obblighi della leva, o il congedo ottenuto dai corpi dell'esercito, o delle guardie di finanza, nel caso che l'aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio;
7. I celibi dovranno unire il certificato di stato libero; gli ammogliati l'atto di matrimonio, rilasciato dall'ufficio di stato civile, coll'indicazione del nome e dell'età dei figli, e cogli altri documenti richiesti dal primo capoverso dell'articolo 188.

Gli atti e certificati da unirsi alla domanda devono essere di data recente.

Art. 21. Il prefetto farà completare d'ufficio i documenti mancanti; assumerà, tanto col mezzo delle autorità politiche, che dell'arma dei Reali carabinieri, informazioni sulla condotta, sul carattere e sulle abitudini morigerate e laboriose dell'aspirante; farà verificare se negli atti della Questura o della Prefettura risultino note sfavorevoli al nome del medesimo; interpellerà la Direzione generale delle gabelle e il Comando degli stabilimenti militari di pena in Roma per conoscere se l'aspirante abbia appartenuto al corpo delle guardie di finanza o alle compagnie di disciplina; stabilirà il motivo per cui sia stato licenziato dal precedente servizio; e se trattasi di individuo che abbia militato nell'arma dei Reali carabinieri o negli altri corpi dell'esercito, si rivolgerà al Comando della rispettiva legione o del reggimento per averne l'estratto di matricola e condotta.

Art. 22. Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge che l'aspirante non abbia i voluti requisiti di idoneità e di buona condotta; oppure non sia il caso di provocare la dispensa, di cui all'articolo 19, ove l'aspirante non avesse la statura prescritta, il prefetto gli restituirà senz'altro la domanda coi documenti presentati.

Se invece le risultanze degli atti e delle informazioni sono favorevoli all'aspirante, il prefetto rimetterà tutte le carte al Ministero dell'Interno.

Art. 23. Il Ministero dell'Interno, trovando regolari le carte prodotte, le restituirà immediatamente al prefetto, che farà sottoporre l'aspirante alla visita di un medico militare. Se è dichiarato abile al servizio, in conferma del certificato emesso dal medico civile, secondo il disposto dall'articolo 20, n. 4, ordinerà che sia sottoposto ad un esperimento di lettura e di calligrafia, in presenza dello ispettore di pubblica sicurezza e del comandante delle guardie superiore in luogo.

Sul risultato dell'esperimento sarà redatto verbale, sottoscritto dall'aspirante e dagli intervenuti.

Art. 24. Se nell'esperimento l'aspirante si sarà dimostrato sprovvisto di quell'istruzione e di quella intelligenza che sono indispensabili a formare un buon agente di pubblica sicurezza, il prefetto gli restituirà senz'altro la domanda, coi documenti presentati; nel caso invece di favorevole risultato, emetterà il decreto di nomina e gli farà contrarre la ferma e prestare giuramento, colle formalità prescritte dagli articoli 35 e 36.

Art. 25. L'aspirante che abbia già prestato servizio nell'arma dei Reali carabinieri, negli altri corpi dell'esercito, nelle guardie di finanza, oppure nelle carcerarie, e sia riconosciuto provvisto della necessaria istruzione, sarà nominato guardia effettiva: se non ha prestato alcun servizio militare sarà nominato allievo, a meno che si tratti di ammogliati.

Art. 26. L'aspirante che fu riconosciuto dal prefetto in possesso dei requisiti prescritti, potrà, in pendenza della risposta del Ministero, di cui all'articolo 23, e delle successive formalità per l'ammissione, essere provveduto dal comandante delle guardie, sull'ordine scritto del questore o dell'ispettore di pubblica sicurezza, dell'alloggio e del vitto in caserma, ove manchi dei necessari mezzi di sussistenza.

La spesa relativa sarà prelevata dal suo stipendio, in caso di nomina: diversamente sarà sostenuta col fondo dei profitti realizzati dall'Amministrazione, di cui all'art. 307, previa autorizzazione del Ministero.

Art. 27. L'aspirante nominato allievo, dopo di avere contratto la ferma e prestato il giuramento, sarà dal prefetto inviato immediatamente in Roma al Comando della Scuola di istruzione, con foglio di via e coi necessari mezzi di viaggio. Il prefetto trasmetterà contemporaneamente al Comando stesso gli originali documenti relativi all'aspirante.

Se però si tratta di allievi guardie di mare saranno inviati: nelle provincie siciliane al battaglione di Palermo; nelle provincie napoletane al battaglione di Napoli; nelle provincie lombardo-venete, della Romagna e dell'Emilia al battaglione di Venezia; nelle altre provincie al battaglione di Genova.

Art. 28. L'aspirante che fu nominato guardia effettiva, dopo la ferma contratta e il prestato giuramento, sarà inviato con foglio di via e coi necessari mezzi di viaggio al prefetto della provincia, in cui ha sede il battaglione, colla simultanea trasmissione al medesimo degli originali documenti relativi.

Se però si tratta di individui ammogliati, di cui agli articoli 198 e 199, oppure di individui riammessi in servizio in seguito a precedente licenziamento, saranno trattenuti in caserma, in attesa delle disposizioni del Ministero, che dovranno essere provocate d'urgenza.

Art. 29. Tanto nel caso della nomina di un allievo, come in quello della nomina di una guardia effettiva, il prefetto, nell'atto che ottempera al disposto di cui ai precedenti articoli, dovrà darne avviso al Ministero, trasmettendogli contemporaneamente i cartellini matricolari prescritti (mod. n. 20), assieme al verbale contenente il risultato dell'esperimento, di cui all'art. 23.

Art. 30. Gli allievi e le guardie all'atto della nomina non ricevono alcun effetto di vestiario, nè di piccolo corredo, finchè non sieno giunti rispettivamente alla Scuola d'istruzione in Roma, o al battaglione cui sono destinati.

Giunte al battaglione, le guardie riceveranno gli oggetti indispensabili di piccola tenuta e corredo stabiliti dalla tabella n. 4, ma non saranno completamente equipaggiate se non dopo ultimato il periodo di istruzione prescritto dal regolamento.

Art. 31. Il periodo di istruzione, al quale dovranno assoggettarsi presso la sede del battaglione le guardie di prima nomina, non può essere maggiore di tre mesi.

L'istruzione verrà impartita colle norme prescritte dal capo I e II, titolo II, parte prima, del presente regolamento, e in esito alla medesima le guardie saranno inviate a quelle compagnie, sezioni o brigate che verranno designate dal Ministero.

Art. 32. Le guardie che durante il periodo di istruzione avranno dato prova di cattiva condotta o di inettitudine al servizio saranno licenziate, senza che abbiano diritto ad alcun compenso, oltre la paga mensile che avranno percepito.

Art. 33. Il licenziamento sarà autorizzato dal Ministero dell'Interno sul rapporto del prefetto della provincia.

La cattiva condotta dovrà risultare dall'estratto matricolare.

L'inettitudine fisica sarà comprovata mediante dichiarazione del medico militare; il difetto intellettuale sarà constatato col mezzo di circostanziato rapporto del comandante del battaglione, debitamente certificato dal questore o dal prefetto.

Capo IV. — *Atto di giuramento e contrattazione di ferma.*

Art. 34. All'atto dell'ammissione nel corpo, tanto le guardie che gli allievi contraggono una ferma pel servizio di anni tre, e prestano giuramento di fedeltà avanti il prefetto o consigliere delegato, in presenza del comandante delle guardie superiore in luogo e di un delegato di pubblica sicurezza, che farà le veci di segretario.

Art. 35. La formola del giuramento è la seguente:

« Io . . . . giuro di essere fedele al Re « ed ai suoi legittimi successori, di osservare lealmente lo « Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie fun- « zioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della « patria. »

Art. 36. Prima di prestare il giuramento, il prefetto o consigliere delegato farà conoscere alla guardia o allievo l'importanza dell'atto che compie e gli obblighi che ne derivano; quindi pronuncierà la formula del giuramento, che la guardia o l'allievo dovrà ripetere ad alta voce, parola per parola.

Quest'atto dev'essere compiuto con dignità stando tutti in piedi ed a capo scoperto.

Se ne redigerà verbale da sottoscriversi da tutti gli intervenuti.

Art. 37. Compiuta la prima ferma, i graduati e le guardie che abbiano tenuto regolare condotta, e che siano dichiarati dal medico militare tuttora in grado di prestare utilmente il loro servizio, potranno essere ammessi dal Ministero a contrarre due successive rafferme di tre anni ciascuna.

Ove però si tratti di graduati e guardie che siansi distinti nel servizio di pubblica sicurezza, potranno chiedere, e il Ministero autorizzarli, a contrarre le suaccennate due rafferme di sei anni ciascuna.

Ultimate le due rafferme, tanto i graduati che le guardie potranno essere autorizzati a continuare il servizio di anno in anno.

Nei casi di rafferma non occorre la prestazione di un nuovo giuramento.

Art. 38. Il Ministero dell'Interno deciderà sulle domande di rinnovazione di ferma, in seguito al parere del prefetto, corredato della domanda del graduato o della guardia, dell'estratto matricolare e del certificato del medico militare.

Art. 39. Gli originali atti di ferma e di giuramento, come quelli delle successive rafferme, devono essere redatti in carta da bollo, la cui spesa va a carico degli agenti, detraendola dal primo stipendio.

Art. 40. La ferma e le rafferme contratte possono essere interrotte:

1. Per esonero dal servizio accordato dal Ministero, in casi speciali, al graduato o alla guardia per motivi a lui particolari;

2. Per licenziamento a causa di inettitudine al servizio,

sia per difetti fisici, che per incapacità intellettuale, o per cattiva condotta

3. Per espulsione dal corpo.

CAPO V. — *Nomine e promozioni dei graduati e delle guardie.*

Art. 41. La nomina dei comandanti è fatta per decreto Reale; quella degli altri graduati del corpo è fatta per decreto del Ministro dell'Interno; quella delle guardie per decreto del prefetto, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 23.

Si provvederà nello stesso modo in caso di licenziamento dal servizio. Se però si trattasse di licenziamento di guardie semplici per termine della ferma o della rafferma, il prefetto emetterà senz'altro il relativo decreto, avvisandone il Ministero.

Art. 42. Gli ufficiali provenienti, senza interruzione di servizio, dall'arma dei Reali carabinieri o dagli altri corpi dell'esercito, i quali abbiano, in tale qualità, prestato servizio effettivo per tre anni almeno, potranno, previa autorizzazione del Ministro della Guerra, essere nominati comandanti nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, semprechè non abbiano superato l'età di 50 anni, non sieno stati puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato sotto le armi, e comprovino di avere i necessari requisiti di robustezza, condotta, capacità e attitudine al posto, al quale aspirano, a giudizio di apposita Commissione Ministeriale.

Nell'esercizio delle loro funzioni essi dovranno vestire la divisa del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 43. Le promozioni di classe dei comandanti di compagnia si fanno a scelta, per merito. Salvo il disposto dall'articolo 42, i comandanti di compagnia di terza classe saranno scelti fra i marescialli, che abbiano prestato in tale qualità un servizio di due anni almeno, che siansi distinti per servizi resi, per istruzione, capacità e buona condotta, e che abbiano superato l'esame, di cui all'articolo seguente.

Art. 44. I marescialli non potranno essere promossi al grado superiore, se prima non avranno superato un esame di idoneità avanti una Commissione istituita presso la Scuola di istruzione in Roma, che sarà composta di un funzionario superiore del Ministero dell'Interno, che la presiede, di un funzionario superiore dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, e del comandante della Scuola.

Un delegato di pubblica sicurezza, scelto dal Ministero, disimpegnerà le funzioni di segretario senza voto.

Per l'approvazione è necessario ottenere la maggioranza dei voti.

Art. 45. L'esame è verbale e scritto:

L'esame verbale verserà sui doveri degli agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, sul modo di comandare e distribuire il servizio, sulla tenuta dei registri spettanti al corpo, e in generale sulla conoscenza teorica e pratica del presente regolamento.

L'esame scritto consisterà in una relazione sopra un fatto od avvenimento di sicurezza pubblica, e nello svolgimento di due, fra le prime quattro operazioni di aritmetica.

I temi per l'esame scritto saranno preparati dalla Commissione, di cui all'articolo precedente.

Art. 46. Sull'esito dell'esame e della deliberazione che ne è seguita, la Commissione redigerà circostanziato verbale, che sarà sottoscritto da tutti i suoi membri, e che verrà trasmesso al Ministero, per la sua approvazione.

Spetta al Ministero la scelta fra i candidati approvati, tenuto conto eziandio del merito derivante dai servizi da ciascuno prestati.

Art. 47. I marescialli sono scelti fra i brigadieri più distinti per intelligenza, operosità e per operazioni compiute in vantaggio della sicurezza pubblica, che contino un servizio di due anni almeno in tale qualità, e che siano stati approvati nell'esame di promozione da sostenersi presso la Prefettura da cui dipendono, avanti una Commissione composta di un consigliere di Prefettura, che la presiede, di un ispettore e di un delegato di pubblica sicurezza, scelti di volta in volta dal prefetto. Il delegato disimpegnerà le funzioni di segretario con voto.

L'esame è verbale e scritto secondo il disposto dall'articolo 45, e i temi saranno preparati dalla Commissione.

Per l'approvazione è necessario ottenere la maggioranza dei voti.

Sull'esito dell'esame e della deliberazione che ne è seguita, la Commissione redigerà verbale, sottoscritto da tutti i suoi membri, nel quale gli esaminatori dovranno far risultare che l'esperimento fu compiuto, alla continua loro presenza, dagli agenti, col semplice sussidio dei testi delle leggi e dei regolamenti.

Il rapporto della Commissione sarà, a mezzo del prefetto, trasmesso, entro otto giorni, al Ministero, per gli effetti di cui all'articolo 46.

Art. 48. I brigadieri saranno scelti fra i più capaci ed operosi sottobrigadieri, che siansi segnalati con speciali operazioni, abbiano sempre tenuto buona condotta, contino un servizio di due anni almeno in tale qualità, e siano stati approvati nell'esame che dovranno sostenere, in conformità al disposto dall'articolo precedente.

Art. 49. I sottobrigadieri sono scelti per ordine di anzianità fra gli appuntati, che sieno stati approvati nella Scuola di istruzione, di cui al capo V, titolo II, parte prima del presente regolamento, semprechè abbiano conservato buona condotta.

Art. 50. I marescialli, i brigadieri ed i sottobrigadieri congedati da non più di un anno dall'arma dei Reali carabinieri, quando abbiano in tale qualità servito lodevolmente per un anno almeno, siensi distinti in operazioni di pubblica sicurezza, non superino l'età di anni 45, e riuniscano gli altri requisiti prescritti dall'articolo 18, potranno essere ammessi col loro grado nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 51. I sottufficiali congedati da non più di un anno dall'esercito, o dal corpo delle guardie di finanza, quando non abbiano superata l'età di anni 45 e posseggano gli altri requisiti prescritti dall'articolo 18, potranno essere ammessi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza col grado di sottobrigadiere.

Art. 52. Le guardie che avranno dimostrato una speciale attitudine ai servizi di pubblica sicurezza, congiunta a buona condotta, potranno, dopo sei mesi di servizio, essere ammesse all'esame di idoneità per la promozione ad appuntati, che sarà stabilito dal Ministero contemporaneamente in tutte le provincie del Regno.

I prefetti ammetteranno a questo esame soltanto quelle guardie della loro provincia, che riuniscano i requisiti indicati nel primo capoverso del presente articolo.

L'esame si terrà presso le singole Prefetture o Questure, coll'intervento di un ispettore e di un delegato di pubblica sicurezza, designati di volta in volta dal prefetto, e del comandante delle guardie superiore in luogo. Per l'approvazione è necessario ottenere la maggioranza dei voti.

Il delegato di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario con voto.

Art. 53. L'esame consisterà in un verbale, rapporto o narrazione, che valga a dar prova dell'istruzione e intelligenza della guardia, secondo il tema che sarà preparato dalla Commissione.

Sull'esito dell'esame sarà redatto verbale, in conformità al disposto dall'articolo 47.

Art. 54. Entro otto giorni al più tardi da quello dell'eseguito esperimento, i prefetti dovranno rassegnare al Ministero il verbale della Commissione esaminatrice, gli estratti matricolari (mod. n. 35) degli agenti che hanno sostenuto l'esame, e, in piego chiuso, gli elaborati di ciascuno di essi.

Una Commissione di tre funzionari del Ministero rivede gli elaborati, e ne classifica il merito, tenendo conto eziandio dei servizi resi dai singoli agenti, della loro condotta e dell'anzianità.

La classificazione di quelli dichiarati idonei sarà fatta con

un numero progressivo, di cui sarà data comunicazione agli interessati, a mezzo della Prefettura dalla quale dipendono.

Le promozioni seguiranno secondo il numero progressivo ottenuto.

I non dichiarati idonei potranno essere ammessi a successivi esperimenti, semprechè conservino i requisiti, di cui all'articolo 52.

Art. 55. Il Ministero ha facoltà, in casi speciali, di promuovere, anche senza l'esperimento dell'esame, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, gli agenti che avessero reso alla sicurezza pubblica servizi straordinari, i quali per la loro importanza meritino una speciale considerazione da parte del Governo. Tale promozione però non potrà aver luogo che sulla proposta del prefetto, e in seguito a favorevole deliberazione scritta e motivata di una Commissione, composta di tre funzionari superiori del Ministero dell'Interno.

CAPO VI. — *Armamento e divisa dei graduati e delle guardie.*

Art. 56. L'armamento, la divisa e gli oggetti di piccolo corredo, che devono avere i graduati e le guardie, sono stabiliti dalla tabella n. 4.

La stessa tabella determina quali sono gli oggetti di armamento e di buffetteria a carico del Governo,

Art. 57. Gli oggetti di divisa e di armamento dei comandanti e dei marescialli sono a loro carico, ma devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento.

Sono pure a carico dei brigadieri le sciabole del modello stabilito nella tabella n. 4.

Art. 58. La divisa degli allievi e delle guardie di mare è stabilita dalla tabella n. 4 sopraindicata.

Le guardie di mare prestano servizio presso gli uffici di pubblica sicurezza istituiti nelle città marittime, e sono scelte fra gli agenti che abbiano attitudine a un tale servizio.

Art. 59. La tabella n. 4 indica pure la tenuta giornaliera e di servizio in città, e quella di parata.

Di servizio in campagna e nella caserma le guardie portano la divisa di fatica, descritta nella stessa tabella.

In tempo piovoso portano l'impermeabile; in tempi umidi e freddi anche il cappotto.

Art. 60. Gli effetti di divisa e di piccolo corredo sono a carico del fondo di massa di ciascun agente, come pure le spese per la loro rinnovazione e riattamento, secondo il disposto degli articoli 306 e 307.

Art. 61. È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa; le spese per ridurla nuovamente conforme alle prescrizioni del regolamento sono a carico dell'agente in colpa e dei graduati che ne abbiano trascurato la sorveglianza, salva l'applicazione delle pene disciplinari.

Art. 62. La tabella n. 6 determina la durata che devono avere i vari effetti di divisa e di piccolo corredo, all'oggetto d'impedire che sia abusivamente accresciuto il debito di massa degli agenti, con danno dell'Amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire l'agente di qualche effetto, prima della scadenza del termine prescritto, sarà sottoposto a ritenuta straordinaria sullo stipendio mensile, fino al totale pagamento degli effetti che gli furono somministrati anzi tempo.

Art. 63. Se il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo fosse stato causato da negligenza e trascuranza nel conservarli, oltre alla ritenuta straordinaria, di cui al precedente articolo, l'agente in colpa sarà sottoposto a punizione disciplinare.

Art. 64. Ogni qualvolta l'agente possa dimostrare che il deterioramento degli effetti di divisa e di piccolo corredo sia avvenuto per causa di servizio, il Governo ne compenserà il danno, che sarà determinato da un perito scelto dall'Amministrazione.

Per ottenere un tale compenso saranno inviati al Ministero, a mezzo dei prefetti, oltre i verbali regolari dell'operazione di servizio, nella quale si verificò il danno, anche la stima che ne venne fatta dal perito.

La somma compensata dal Governo sarà versata nel fondo di massa dell'agente, a cui venne rifornito o riparato l'effetto danneggiato, ammenochè non si tratti di comandanti e di marescialli.

Art. 65. Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi, quando non possano provare che la dispersione o il guasto ebbero luogo per causa di servizio.

Dovranno nello stesso modo rimborsare il costo delle munizioni, che non potranno dimostrare di avere consumate per ragioni di servizio.

Art. 66. Qualunque sia il motivo pel quale un agente cessa dal servizio, dovrà riconsegnare tutti gli oggetti di armamento e le munizioni avute in consegna, e che non furono consumate per ragioni di servizio, e dovrà compensare i danni che vi fossero riscontrati, a giudizio di un perito.

Art. 67. Nessun agente potrà asportare, cessando dal servizio, alcun effetto di divisa, che sarà invece peritato e distribuito agli altri agenti, secondo il disposto dagli articoli 311, 312, 314 e 350.

Il valore attribuito sarà computato in diminuzione del debito che l'agente avesse coll'Amministrazione, e in caso diverso gli verrà compensato.

Art. 68. I comandanti che trascureranno l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 65, 66 e 67, dovranno rifondere del proprio il danno recato all'Amministrazione.

CAPO VII. — *Tenuta degli agenti in servizio e avanti i Tribunali.*

Art. 69. È prescritta per gli agenti di pubblica sicurezza la più grande proprietà della tenuta e la serietà del contegno, che conciliano la deferenza ed il rispetto dei cittadini.

I graduati saranno responsabili della più attenta e severa sorveglianza a tale riguardo sui loro dipendenti.

Art. 70. Gli agenti di qualunque grado devono sempre indossare la divisa, ed avranno cura che sia conservata decente e pulita.

Soltanto gli agenti debitamente autorizzati a vestire in borghese sono esentati dall'obbligo di portare la divisa.

Art. 71. I graduati e le guardie di pubblica sicurezza devono portare gli oggetti costituenti la divisa, che sono ad essi forniti dal Governo, i quali saranno perfettamente uniformi in tutto il Regno. È però in loro facoltà di provvedersi del proprio gli oggetti di piccolo corredo, i guanti e la calzatura, purchè siano conformi ai campioni approvati dal Ministero.

La fornitura viene eseguita mediante contratti, secondo il disposto del capo III, titolo III, parte prima, del presente regolamento.

Art. 72. Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno curare non solo una inappuntabile tenuta del vestiario, ma anche la più scrupolosa pulizia e nettezza della persona.

Art. 73. Gli agenti di pubblica sicurezza in divisa devono portare i capelli costantemente tagliati corti, e la barba rasa, con soli baffi. Ogni qualvolta escono in pubblico, come quando si trovano in servizio, dovranno avere guanti bianchi, ed è loro vietato di fumare, meno che nelle ore più inoltrate della notte, e purchè sieno di pattuglia nelle vie appartate della città.

Art. 74. Quando sono di pattuglia o di piantone nell'interno della città le guardie vanno armate del revolver e della daga: nelle perlustrazioni in campagna portano, col revolver di ordinanza e la daga, anche il moschetto.

Il revolver, in città, di regola, non deve apparire: in campagna sarà tenuto nella apposita custodia, appesa al cinturino.

Art. 75. Nei servizi di parata ed altri consimili tutti i graduati terranno la sciabola sguainata.

Art. 76. Ogni qualvolta un agente sia chiamato come testimonio avanti le Corti di assisie, dovrà presentarsi in alta tenuta.

Egli non potrà mai comparire avanti qualsiasi Tribunale o Pretura se non in divisa.

Art. 77. I comandanti ed i marescialli, chiamati come testimoni innanzi ai Tribunali nelle località fuori della loro ordinaria residenza, hanno diritto al trattamento stabilito per tali casi in favore dei funzionari di pubblica sicurezza provvisti di eguale stipendio, detratte però le indennità loro spettanti secondo la tariffa giudiziaria.

CAPO VIII. — *Vestiario in borghese.*

Art. 78. Il questore presso le Questure, e l'ispettore di pubblica sicurezza presso le Prefetture, sceglieranno, pel servizio di pubblica sicurezza da eseguirsi in borghese, quei graduati e quelle guardie, che sieno robuste e di bella presenza, che si trovino da un anno almeno nel corpo, e che abbiano dato prova di speciale abilità nei servizi investigativi e di molta destrezza e prudenza, congiunte ad una condotta irreprensibile.

Art. 79. Non possono autorizzarsi a vestire in borghese i graduati che hanno il comando delle brigate e sottobrigate, se non in casi affatto speciali, e sempre limitatamente al tempo in cui dura lo speciale servizio, del quale furono incaricati.

Si fa eccezione, nelle città sedi di compagnia, per il comandante e per gli altri graduati della brigata di sicurezza.

L'autorizzazione per vestire in borghese ai graduati contemplati in quest'articolo, limitatamente al tempo sopraindicato, non può essere accordata che dal prefetto della provincia, e di volta in volta che se ne presenti il bisogno.

Art. 80. I comandanti di battaglione, i comandanti di compagnia e quelli di sezione possono essere autorizzati a vestire in borghese soltanto dal Ministero, in casi eccezionali.

Art. 81. Qualunque mancanza alla disciplina, che sia punita cogli arresti di rigore, porterà per conseguenza la revoca dell'autorizzazione di vestire in borghese, che non potrà essere rinnovata se non dopo due mesi di incensurabile condotta.

Art. 82. L'autorizzazione di vestire in borghese dovrà risultare da un foglio a stampa, staccato da un registro a madre e figlia, contenente le generalità e i connotati dell'agente cui è concessa, conforme al mod. n. 8.

Questo foglio, a seconda dei casi previsti dagli articoli 78, 79 e 80, sarà firmato dal questore o dall'ispettore di pubblica sicurezza, dal prefetto o dal Ministero.

Dovrà portare il timbro dell'ufficio, da cui è rilasciato il foglio, e nei casi di cui agli articoli 78 e 79 il visto del comandante dal quale l'agente dipende.

Art. 83. L'agente autorizzato a vestire in borghese dovrà sempre, nell'esercizio delle sue funzioni, e tutte le volte che si trova fuori di caserma, portare con sè questo foglio, e dovrà renderlo ostensibile, nel caso di qualunque operazione, anche se non ne è richiesto, allo scopo di legittimare la sua qualità e schivare opposizioni e rivolte.

Art. 84. Gli agenti di pubblica sicurezza destinati al servizio in borghese sono autorizzati a provvedersi a proprie spese il vestiario: in caso diverso verrà somministrato dal fornitore, a carico del loro fondo di massa. Finchè hanno l'autorizzazione di vestire in borghese, potranno essere dispensati dall'obbligo di provvedersi degli oggetti di divisa.

La forma del vestiario in borghese dev'essere in ogni caso approvata dal questore o dall'ispettore di pubblica sicurezza.

Art. 85. Per la fornitura del vestiario in borghese, pei relativi contratti e pel collaudo degli oggetti somministrati, dovranno osservarsi le prescrizioni che saranno dal Ministero impartite alle singole Prefetture.

Art. 86. I questori e gli ispettori di pubblica sicurezza dovranno vegliare che gli abiti alla borghese non siano uguali, nè pel taglio, nè pel colore della stoffa, per tutti i graduati e guardie.

Art. 87. Gli agenti in borghese vanno armati del solo revolver: è loro vietato di portare bastoni e qualunque speciale distintivo.

CAPO IX. — *Premi d'ingaggio.*

Art. 88. A titolo d'ingaggio le guardie semplici ricevono per ogni anno di ferma, e così pure per ogni anno di ciascuna delle successive due rafferme, un premio di lire cento: ultimate le due rafferme, anche se continuano nel servizio, cessa il premio d'ingaggio.

Art. 89. Il premio d'ingaggio nel primo anno di ferma vien consegnato, senza alcuna deduzione, alla guardia, dopo che, ultimato il periodo di istruzione prescritto dall'articolo 31, sarà stata riconosciuta idonea a continuare il servizio.

Il premio d'ingaggio nel primo anno di ferma viene consegnato all'allievo, dopo che, ultimato il periodo di istruzione alla Scuola e riconosciuto idoneo a continuare il servizio, avrà raggiunto la provincia alla quale fu assegnato.

Art. 90. Il premio d'ingaggio nel secondo anno di ferma viene, senza alcuna deduzione, consegnato alla guardia alla scadenza dell'anno stesso: nel terzo anno le verrà consegnato alla medesima scadenza, fatta però deduzione del debito che la guardia avesse per qualunque titolo verso l'Amministrazione.

Art. 91. Il premio d'ingaggio nel primo anno di ciascuna delle due rafferme vien consegnato alla guardia, senza alcuna deduzione, subito dopo che avrà contratta la rafferma: nei due anni successivi vien pagato secondo il disposto dall'articolo 90.

Le guardie che fossero state ammesse a contrarre una o anche due rafferme per il periodo di sei anni, ricevono il premio, nel primo anno di ciascuna rafferma, appena l'hanno contratta, e senza alcuna deduzione: lo ricevono ugualmente senza alcuna deduzione pei quattro anni successivi, al termine di ogni anno; e nell'ultimo anno lo ricevono colla deduzione di cui all'art. 90.

Art. 92. La guardia che durante il periodo della ferma o rafferma, per ferita o per malattia contratta in servizio o a causa del medesimo, sia dal medico militare giudicata inabile a continuarlo, ha diritto al pagamento del premio d'ingaggio, in ragione del tempo di servizio prestato.

In caso di morte, questo diritto si devolve alla vedova o ai figli orfani: in loro mancanza, al padre o alla madre superstiti.

Art. 93. La disposizione del primo capoverso del precedente articolo si applica anche alla guardia, che durante il periodo della ferma o rafferma, venga promossa di grado, oppure sia licenziata quando abbia già acquistato diritto alla pensione di riposo, o faccia passaggio, senza interruzione di servizio, in altro impiego governativo.

Art. 94. Le guardie che, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, sono espulse dal corpo o passate alle compagnie di disciplina, o che pure vengono dal Ministero licenziate a causa di inettitudine al servizio o per cattiva condotta, o che vengono esonerate dal servizio per motivi loro particolari, perdono ogni diritto al premio d'ingaggio.

Nei casi di degradazione, il graduato, che diventa guardia semplice, avrà diritto ad avere, come tale, la quota proporzionale del premio d'ingaggio, solo quando ciò sia stato dichiarato dal Consiglio di disciplina.

Art. 95. Il premio delle due rafferme può essere accordato anche alle guardie attualmente in servizio, che, alla scadenza della ferma in corso, facciano domanda di continuare nel servizio stesso, e purchè si trovino nelle condizioni di cui all'art. 37.

I graduati attualmente in servizio possono ugualmente, al termine della ferma in corso, essere ammessi alla contrattazione delle due rafferme, ma senza premio, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 96. Al principio dell'anno sarà fatta dal Ministero alle Prefetture un'anticipazione per il pagamento dei premi di ingaggio alle guardie semplici, in ragione della spesa approssimativamente presunta per un trimestre.

Alla scadenza di ogni trimestre le Prefetture trasmetteranno pel rimborso al Ministero gli atti, di cui all'art. 100, salva la finale liquidazione al termine dell'esercizio.

Art. 97. Nei casi stabiliti dagli articoli 92, 93, e dall'ultimo capoverso dell'articolo 94, la quota proporzionale di un tale premio sarà liquidata in ragione di lire 8 33 33 per ciascun mese, e di lire 0 27 77 per ciascun giorno.

Art. 98. Il pagamento del premio d'ingaggio dovrà risultare di volta in volta dalle relative dichiarazioni di ricevuta, stese di seguito l'una all'altra, sull'atto originale di ferma o rafferma, colla firma dell'agente e col visto del prefetto. Questo documento dovrà conservarsi accuratamente negli atti della Prefettura, ed in caso di traslocazione dell'agente dovrà essere rimesso al prefetto della provincia, dal quale va a dipendere.

Nella dichiarazione di ricevuta sarà sempre espresso a qual periodo di tempo si riferisca l'eseguito pagamento, e se si tratta dei casi, di cui al precedente articolo, il tempo al quale si riferisce la relativa liquidazione.

Art. 99. Contemporaneamente alla firma della sopraccennata dichiarazione, dovrà l'agente rilasciare in carta bollata da 5 centesimi anche una quietanza staccata del pagamento a lui fatto, colla indicazione del periodo di tempo, al quale il pagamento stesso si riferisce, onde rimetterla al Ministero per i rimborsi trimestrali, di cui al seguente articolo.

Art. 100. Per giustificare il pagamento dei premi d'ingaggio e per ottenerne il rimborso, il prefetto trasmetterà al Ministero, alla fine di ogni trimestre, insieme ad un prospetto riassuntivo, secondo il mod. num. 9, e in doppio esemplare, le copie autentiche degli atti di ferma o di rafferma dei rispettivi agenti, colle dichiarazioni dei singoli pagamenti eseguiti, dagli atti stessi emergenti, nonchè le originali quietanze separate, di cui all'articolo precedente.

Art. 101. Nei casi previsti dagli articoli 92, 93 e ultimo capoverso dell'articolo 94, e a seconda dei medesimi, si dovranno anche unire la copia del certificato medico, del decreto di promozione, di licenziamento o di passaggio in altra Amministrazione dello Stato, o della deliberazione del Consiglio di disciplina.

Tutti questi atti saranno stesi su carta da bollo da una lira.

Art. 102. In caso di morte dell'agente, per i pagamenti del premio di ingaggio o delle relative quote proporzionali, si dovranno dagli eredi, che vi avessero diritto ai termini dell'articolo 92, adempiere le stesse formalità prescritte per le guardie.

Art. 103. Nei casi in cui tutto o parte del premio d'ingaggio debba essere versato, in conformità agli articoli 90 e 91, nella cassa dell'Amministrazione in saldo od in isconto del debito di massa delle guardie licenziate, dovrà farsi risultare nella contabilità trimestrale, di cui all'articolo 100, mediante dichiarazione del prefetto, constatante l'eseguito versamento, e corredata dalla situazione di massa della guardia interessata.

Capo X. — *Mensa in comune.*

Art. 104. In tutte le brigate e sottobrigate deve essere stabilita la mensa in comune.

Ne sono esentati soltanto i comandanti, i marescialli, i brigadieri e tutti gli agenti ammogliati e i vedovi con prole.

Art. 105. I comandanti di battaglione o di compagnia, e in loro difetto gli ispettori di pubblica sicurezza presso le Prefetture, possono dispensare dall'obbligo della mensa in comune, per ragioni speciali e giustificate, ma solo pel tempo in cui durano tali ragioni.

Art. 106. I pasti saranno due al giorno; i comandanti ne stabiliranno le ore, la qualità, le razioni, nonchè i modi più opportuni per la provvista dei commestibili, bilanciando la spesa in modo da non oltrepassare la somma di centesimi novanta al giorno per ogni individuo, e facendone il dettaglio al comandante del battaglione o della compagnia, e in loro difetto all'ispettore di pubblica sicurezza per la sua approvazione.

In tale spesa non sarà compreso il vino che ciascun agente potrà provvedersi giornalmente, sotto la sorveglianza dei graduati, onde non ne venga abuso.

Art. 107. Nella spesa della mensa in comune sarà compresa quella del servo di cucina, che dovrà essere persona di buona condotta, e la cui scelta spetta esclusivamente al comandante della brigata o sottobrigata.

Art. 108. La spesa sarà fatta ogni mattina coll'assistenza di un graduato, per turno di settimana, al quale sarà consegnata a tale effetto la somma giornalmente prestabilita. Il dettaglio della spesa giornaliera sarà notato in apposito libro, ostensibile a tutti gli agenti compresi nell'ordinario, i quali hanno facoltà di apporvi tutte quelle osservazioni e reclami che crederanno del loro interesse.

Art. 109. Alla fine di ogni mese i comandanti di brigata e di sottobrigata rimetteranno al graduato loro superiore, e, in difetto, all'ufficio locale di pubblica sicurezza, i conti della spesa giornaliera per essere esaminati e quindi ad essi restituiti.

Art. 110. I comandanti di battaglione e di compagnia, e in loro difetto, gli ispettori di pubblica sicurezza presso le Prefetture, eseguiranno frequenti ispezioni alle caserme, nelle ore dei pasti, per constatare se i cibi vengano somministrati nei modi stabiliti, e se siano della qualità e quantità prescritte.

Prenderanno visione del libro della spesa giornaliera e dei reclami che vi fossero apposti, e verificheranno se i prezzi segnati corrispondano a quelli correnti sul mercato.

Art. 111. Il fondo per la mensa in comune è conservato ed amministrato dal comandante di ogni brigata o sottobrigata, sotto la sua responsabilità, e non può essere distratto per qualsiasi altro uso.

Nelle ispezioni che si faranno alle brigate o sottobrigate, dovrà sempre essere verificata l'esistenza e la regolare amministrazione di questo fondo.

Art. 112. Alla fine di ogni mese, sullo stipendio spettante agli agenti, e tenuto conto dei giorni di presenza alla mensa in comune di ciascun individuo e della quota stabilita per ognuno di essi, si detrarrà la somma che occorre pel vitto giornaliero di tutto il mese successivo.

Art. 113. Ogni comandante di brigata o di sottobrigata terrà un registro (mod. n. 10) per iscrivervi tutte le somme entrate nel fondo della mensa in comune di ciascun agente, e di quelle uscite, che dovranno essere bilanciate alla fine di ogni mese.

Questo registro, all'atto che si ricevono gli stipendi, ed ogni qualvolta occorre di farvi una particolare iscrizione, sarà munito della firma degli interessati.

Art. 114. Gli agenti che si trovano assenti per ragioni di servizio, quelli in licenza e gli ammalati non concorrono alla spesa della mensa in comune, se non limitatamente a quel solo giorno in cui fosse già stata fatta la spesa anche per essi, sebbene per causa improvvisa non abbiano potuto approfittarne.

Art. 115. La tangente degli agenti che si trovano agli arresti di rigore nella sala di disciplina va a profitto del fondo della mensa in comune della brigata o sottobrigata, cui appartengono, fatta deduzione della doppia razione di pane e di minestra, che è loro accordata.

Art. 116. In caso di traslocazione, l'agente, dopo di avere firmato tanto sul libro della mensa in comune, che sul registro, il suo conto, chiuso sino a quel giorno, riceverà dal comandante, in pacco suggellato, il fondo residuale, che sarà da esso scrupolosamente consegnato al comandante, dal quale va a dipendere.

L'ammontare di questo fondo sarà indicato nel foglio di traslocazione, di cui all'articolo 128.

Art. 117. Quando per sostenere la spesa della mensa in comune degli agenti di nuova nomina fosse necessario anticipare qualche somma ai comandanti, vi provvederà la Prefettura sul fondo di cui all'articolo 146, e sulla presentazione di apposita richiesta, che dovrà portare il visto del questore o dell'ispettore.

La somma anticipata sarà sempre scontata all'atto del primo pagamento degli stipendi.

Art. 118. È severamente vietato agli agenti di qualunque grado di commerciare, speculare o altrimenti somministrare, sia direttamente, che per interposta persona, vino, commestibili o qualunque altra cosa che possa servire per la mensa in comune.

Capo XI. — *Traslocazioni e indennità relative.*

Art. 119. I prefetti potranno ordinare il cambio di residenza nella rispettiva provincia degli agenti, che da essi dipendono, secondo lo esigerà il buon andamento del servizio.

Art. 120. Spetta soltanto al Ministero dell'Interno ordinare il traslocamento di tutti i graduati e guardie dall'una all'altra provincia.

Art. 121. In caso di mutamento di residenza sono accordati ai graduati e guardie, alle loro mogli e figli, i mezzi di trasporto in terza classe sulle ferrovie e piroscafi, nonchè il trasporto gratuito dei loro effetti, estensibili per i celibi fino al peso di chilogrammi quaranta, e per gli ammogliati fino al peso di chilogrammi cento.

Saranno inoltre accordate le indennità di lira 1 50 ai celibi, e di lire 3 agli ammogliati o vedovi con prole, quando sieno seguiti dalla famiglia, per ogni giornata di viaggio consumata sulle ferrovie o piroscafi.

Il giorno è calcolato per 24 ore, e le frazioni eccedenti il quarto verranno computate per intero.

Impiegandosi nel trasloco meno di una giornata, sarà questa agli effetti dell'indennità calcolata per intera.

Art. 122. Quando i graduati e le guardie traslocati fossero invece costretti a viaggiare sulle strade ordinarie, in mancanza delle ferrovie o piroscafi, sarà corrisposta soltanto una indennità di centesimi 20 per ogni chilometro di via ordinaria ai celibi, e di centesimi 35 agli ammogliati o vedovi con prole, ove siano seguiti dalla rispettiva famiglia.

Alla fine di ogni trimestre i prefetti rimetteranno al Ministero, pel rimborso, un quadro delle indennità di tramutamento dovute agli agenti di pubblica sicurezza, che giunsero nella provincia durante lo stesso trimestre. Tale quadro sarà redatto in doppio esemplare, secondo il modello numero 11.

Art. 123. Il compenso da accordarsi ai comandanti di battaglione e di compagnia, in caso di traslocazione, sarà regolato secondo le norme stabilite per gli impiegati civili, provvisti di eguale stipendio.

Art. 124. Ogni comandante, che riceve ordine di traslocazione dovrà, prima di partire, rimettere al suo successore, o a chi sarà incaricato di assumerne le funzioni, tutte le carte e registri prescritti pel suo ufficio, nonchè le armi, gli effetti e le somme, che potesse avere in deposito per ragioni di ufficio.

Art. 125. La consegna dev'essere eseguita col concorso di un funzionario di pubblica sicurezza designato dal prefetto, e si farà risultare da inventario e da processo verbale di rimessione e ricevuta, firmato dagli intervenuti, e constatante lo stato e l'esistenza delle armi, effetti e somme sopra indicate, in confronto del precedente verbale.

Questi verbali ed inventari saranno redatti in quattro esemplari, di cui uno rimarrà al consegnante, il secondo al consegnatario, e gli altri due verranno rimessi al prefetto, che ne trasmetterà un esemplare al Ministero.

Art. 126. I registri consegnati saranno chiusi colla data della consegna e firmati da chi li rimette, come da chi li riceve.

Art. 127. I comandanti devono sempre avvertire l'ufficio di pubblica sicurezza, dal quale dipendono, del giorno della partenza di ogni agente.

Art. 128. L'agente, che cambia di residenza, è sempre munito di un foglio di traslocamento, sottoscritto dal comandante, nel quale, oltre il luogo cui è diretto, e le tappe che dovrà fare per la via più breve e meno dispendiosa, saranno specificati tutti gli effetti di vestiario e di piccolo corredo, di cui è provvisto; la somma statagli rimessa suggellata per il fondo della mensa in comune, e coll'annotazione se ha ricevuto lo stipendio mensile, se sia celibe od ammogliato, e lo stato di famiglia; la data della partenza e le altre indicazioni che fossero necessarie.

Art. 129. Gli agenti trasferiti da una provincia all'altra non portano seco alcun oggetto di armamento, nè munizione da guerra, dovendo essere forniti di quanto è necessario nel luogo in cui sono chiamati a prestare servizio.

Art. 130. Prima che l'agente lasci la sua residenza, l'ufficio dovrà sistemargli il conto di massa, e chiudere il libro mastro ed il libretto individuale, colla firma dell'interessato sopra ciascuno di essi.

Il libretto, con tutte le carte contabili dell'agente, coll'estratto matricolare e l'atto originale di ferma, sarà rimesso all'ufficio di Prefettura, da cui va a dipendere.

Art. 131. Ogni agente traslocato, prima di partire, dovrà riconoscere e sottoscrivere anche il registro della mensa in comune, e dovrà pure giustificare l'esistenza e lo stato di tutti i mobili, armi ed utensili che gli furono affidati.

Il comandante è poi sempre obbligato di accertarsi della perfetta tenuta dell'agente che parte.

Art. 132. Se all'atto della consegna, che deve essere fatta prima di lasciare la residenza da ogni comandante, graduato o guardia, viene constatata la mancanza di qualsiasi oggetto o somma di denaro, o la distrazione degli effetti componenti l'armamento, la divisa o il piccolo corredo, o il danneggiamento delle armi, se ne farà risultare nel processo verbale, e contemporaneamente ne sarà determinato il danno a mezzo di perito.

Il processo verbale sarà rimesso all'ufficio locale di pubblica sicurezza, il quale provvederà, a mezzo del prefetto, per l'indennizzo con ritenute mensili sullo stipendio, quando non sia il caso di più severi provvedimenti.

Art. 133. Gli agenti traslocati, quando non abbiano i mezzi di sostenere le spese del viaggio e del proprio mantenimento, riceveranno, prima della partenza, dalla Prefettura una anticipazione ragguagliata allo stretto bisogno, che sarà poi rimborsata da quella da cui va a dipendere, colle indennità ad essi spettanti, a termini degli articoli 121 e 122, e, se non bastano, con ritenute mensili sullo stipendio.

Art. 134. Quando, durante il viaggio, gli agenti fossero obbligati a pernottare in qualche località in cui esistano compagnie o brigate di pubblica sicurezza, dovranno presentarsi al comandante delle medesime per far vidimare il foglio di cui sono muniti.

Il comandante è tenuto a facilitare agli agenti in viaggio il mezzo di alloggiare in caserma e di essere ammessi alla mensa comune.

Art. 135. Appena l'agente traslocato sia giunto alla sua destinazione, dovrà presentarsi al comandante e rimettergli il foglio di traslocamento.

Il comandante verificherà quanto è prescritto dall'articolo 128, e informerà di qualunque mancanza l'ufficio di pubblica sicurezza da cui dipende, per i provvedimenti che fossero del caso.

Capo XII. — *Verbali di consegna in caso di cessazione dal servizio.*

Art. 136. Le disposizioni portate dagli articoli 124 e seguenti dovranno osservarsi anche in tutti i casi nei quali i

comandanti, i graduati e le guardie cessano dal servizio per qualunque motivo.

In tali casi però il danno risentito dall'Amministrazione dovrà essere immediatamente risarcito colla trattenuta dello stipendio, del fondo di massa e di quant'altro appartenga all'agente che lascia il servizio.

CAPO XIII. — *Licenze.*

Art. 137. Non si accordano licenze agli agenti di pubblica sicurezza, se non per comprovati motivi di famiglia o di salute.

I sottoprefetti e i questori hanno facoltà di accordare tali licenze per un termine non maggiore di giorni otto, e i prefetti per un termine non maggiore di giorni quindici.

Il Ministero potrà accordare licenze per un tempo più lungo, che in nessun caso dovrà superare nell'anno i due mesi.

Art. 138. La domanda di licenza sarà sempre presentata in via gerarchica, ed i prefetti, sottoprefetti e questori, nell'assecondarla, dovranno aver riguardo alle esigenze del servizio e provvedere al rimpiazzo provvisorio, ogni qualvolta si tratti di comandanti di compagnia, sezione, brigata o sottobrigata.

Art. 139. Gli agenti che vanno in licenza non possono portar seco che la daga o la sciabola, consegnando gli altri oggetti di armamento al comandante, il quale dovrà vigilare che gli agenti partano in perfetta tenuta.

Art. 140. In casi speciali potranno i prefetti, sottoprefetti e questori accordare agli agenti che vanno in licenza la facoltà di vestire l'abito borghese.

Questa autorizzazione dovrà farsi risultare sul foglio di licenza, del quale gli agenti saranno sempre provveduti dai rispettivi comandanti.

Art. 141. Durante il viaggio, sia di andata che di ritorno, gli agenti in licenza dovranno presentarsi ai comandanti delle compagnie, sezioni o brigate, che si trovassero nei luoghi, nei quali si fermeranno a pernottare, per ritirare il visto sul foglio di licenza.

I comandanti sono tenuti a facilitare a tali agenti il mezzo di alloggiare in caserma e di essere ammessi alla mensa in comune.

Art. 142. Gli agenti in licenza, giunti a destinazione, dovranno presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza, e, in mancanza di questo, al sindaco per far vidimare il foglio di cui sono provvisti.

Art. 143. Spirato il congedo, dovranno ripresentarsi pel visto a partire alle autorità indicate nel precedente articolo, e giunti alla residenza consegneranno il foglio di licenza al loro comandante.

Art. 144. Se per gravi motivi l'agente in licenza fosse costretto a chiedere una proroga al suo congedo, dovrà farne la domanda, prima della scadenza, al prefetto della provincia in cui si trova, il quale, verificate le circostanze addotte, potrà prorogare la licenza di cinque giorni, informandone l'autorità da cui l'agente dipende.

Art. 145. I comandanti devono avvertire l'ufficio di pubblica sicurezza del giorno in cui gli agenti in licenza partono e di quello in cui ritornano, e dovranno pure avvisarlo della scadenza dei congedi accordati agli agenti che non si fossero in tempo restituiti alla loro residenza.

CAPO XIV. — *Stipendi.*

Art. 146. Gli stipendi degli agenti di pubblica sicurezza vengono corrisposti posticipatamente, alla scadenza di ogni mese, dalle Prefetture ai comandanti, sulla presentazione degli stati di presenza, vistati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

Sarà ritirata quietanza provvisoria delle somme pagate, fatta deduzione delle ritenute ordinarie e straordinarie, e delle quote spettanti agli agenti ammalati, e a quelli in licenza o assenti per altri motivi.

Art. 147. Il comandante è obbligato a completare, nello stesso giorno che riceve gli stipendi, il fondo della mensa in comune, come è prescritto dall'articolo 112, e rimettere quindi a mano di ciascuno dei suoi dipendenti il residuo che gli appartiene, a norma dello stato paghe, sul quale dovrà ritirare originale quietanza dai singoli interessati.

Art. 148. Gli stati paghe, debitamente quietanzati, saranno, senza alcun indugio, consegnati all'ufficio di Prefettura, restituendo le somme che per qualunque motivo non poterono essere pagate.

La Prefettura annulla la quietanza provvisoria e la ritorna al comandante.

Art. 149. Gli stipendi spettanti agli agenti in licenza saranno conservati dall'ufficio di Prefettura, o, secondo i casi, trasmessi con vaglia del Tesoro al prefetto della provincia in cui si trovano, per essere loro consegnati, ritirandone la prescritta quietanza, che sarà immediatamente spedita all'ufficio mittente.

Art. 150. Gli stipendi dei graduati e guardie distaccati presso le Sottoprefetture saranno sempre inviati con vaglia del Tesoro.

Art. 151. Gli stipendi dei graduati e guardie che si trovassero degenti negli ospedali, rimarranno presso le Prefetture per essere loro soddisfatti appena guariti, dedotta la retribuzione dovuta all'ospedale e le altre spese incontrate per la loro cura e mantenimento, come è prescritto dall'art. 203.

Art. 152. Per nessun motivo si può fare ad un agente qualsiasi ritenuta sugli stipendi che non sia autorizzata in conformità del presente regolamento.

Art. 153. Gli stipendi dovuti agli agenti di pubblica sicurezza sono per metà a carico dello Stato e per l'altra metà a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro, com'è stabilito dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 154. Il Ministero potrà, oltre la pianta stabilita, accordare un maggior numero di guardie a quei comuni che chiedessero un tale aumento per ragioni loro particolari, purchè si obblighino a pagarne tutta la spesa.

Art. 155. Il prefetto non può variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un comune, senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero. Ottenuta l'autorizzazione, dovrà avvertirne la Giunta municipale, perchè comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Art. 156. Alla fine di ogni anno il prefetto deve comunicare alle Giunte municipali lo stato delle giornate di presenza degli agenti che siano stati realmente compensati pel servizio prestato nel territorio del loro comune.

Ove questo numero sia, nel suo complesso, inferiore di oltre un decimo a quello che importerebbe il numero degli agenti attribuiti al comune, si farà luogo, a beneficio di questo, ad una riduzione proporzionale della sua quota.

Art. 157. Il prospetto di cui sopra sarà compilato secondo il mod. n. 12 annesso al presente regolamento, e, prima di essere inviato al comune, dovrà riportare l'approvazione del Ministero.

I comuni saranno, all'atto della comunicazione del prospetto, invitati a versare prontamente nelle casse dello Stato la quota liquidata a loro carico.

CAPO XV. — *Onorificenze, premi e proventi.*

Art. 158. Le onorificenze, rimunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare agli agenti e alle loro famiglie per ferite, malattie o per morte incontrate in servizio, saranno regolate colle norme stabilite dalla legge che li riguarda.

Art. 159. Quando un agente di pubblica sicurezza, nei casi di incendi, inondazioni e rovine, abbia posto in pericolo la propria vita, potrà essere proposto per una ricompensa al valor civile: quando invece abbia affrontato pericolo di vita nell'inseguimento e nell'arresto di malfattori, nel sedare tumulti, rivolte e simili, potrà essere proposto per una ricompensa al valor militare.

Art. 160. Per la proposta delle medaglie al valor militare si dovranno osservare le norme contenute nel Reale brevetto 26 marzo 1833, n. 30, non che quelle portate dalle circolari del Ministero della Guerra in data 28 gennaio 1862, n. 12 *bis*, e 15 luglio 1864, n. 114.

Le domande relative, vistate e cerziorate dal prefetto, saranno indirizzate al Ministero della Guerra, a mezzo di quello dell'Interno.

È fissato un termine perentorio di tre mesi, dalla data del fatto, per presentare al Ministero le relative proposte.

Se trattasi di proposte per medaglie al valore civile, si dovranno osservare le norme stabilite dai Reali decreti 30 aprile 1851, n. 1168, e 21 settembre 1879, n. 5078.

Art. 161. Qualunque altra azione importante di servizio, che sia stata compiuta dagli agenti di pubblica sicurezza, sarà partecipata al Ministero, a mezzo dei prefetti, i quali, nel farne relazione, esprimeranno, secondo il merito della medesima, il parere se sia il caso di encomio o di gratificazione.

Art. 162. Saranno oggetto di encomio o di gratificazione, secondo i casi, quelle operazioni, nelle quali gli agenti di pubblica sicurezza avranno dato prova di una speciale abilità, sia per la scoperta, che per l'arresto di malfattori, od avranno dovuto superare gravi difficoltà, o spiegare non comune coraggio per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o per proteggere la vita e le sostanze dei cittadini.

Art. 163. Gli encomi, le gratificazioni e le altre ricompense accordate dal Ministero, saranno sempre partecipate ai prefetti, i quali disporranno che vengano immediatamente annotate negli stati matricolari degli agenti cui furono concesse, e poste all'ordine del giorno della compagnia, sezione o brigata, onde servano di esempio e di lodevole emulazione.

Art. 164. Le azioni di valore e di merito, compiute dagli agenti di pubblica sicurezza, quando vadano congiunte alla buona condotta, servono come titolo di preferenza per le promozioni nel corpo. Nel caso di operazioni di una importanza affatto speciale, possono dar titolo alla promozione straordinaria, di cui all'art. 55.

Art. 165. Se nel compiere un'operazione di servizio, l'agente di pubblica sicurezza ha sofferto un danno negli oggetti costituenti il vestiario o l'armamento, sarà applicato il disposto dagli articoli 64 e 65.

Art. 166. Agli agenti di pubblica sicurezza sono accordati i seguenti premi, per gli arresti qui sotto specificati:

Per un militare dichiarato disertore . . . . L. 20
Per un iscritto dichiarato renitente. . . . . » 20
Per un fuggitivo dai bagni o dalle case di pena » 50
Per un fuggitivo dalle carceri, condannato oltre vent'anni . . . . » 30
Per un fuggitivo dalle carceri, condannato a pena minore . . . . » 10
Per l'arresto di un contumace condannato ai lavori forzati, alla reclusione, alla relegazione o al carcere:
Da uno a cinque anni . . . . » 6
Da cinque a dieci anni . . . . » 10
Da dieci a vent'anni . . . . » 15
Oltre i vent'anni. . . . . » 30
Per l'arresto di un contumace condannato ai lavori forzati a vita. . . . . » 30
Per un condannato a morte . . . . » 40

Art. 167. Gli agenti di pubblica sicurezza hanno inoltre diritto ai premi, che sono stabiliti da disposizioni speciali, per le contravvenzioni alle leggi di finanza, alle leggi sulla caccia, a quelle sui pesi e misure, e per altri rami di servizio.

Art. 168. Tutti i premi indicati negli articoli precedenti, e quelli eziandio che sono indicati nel seguente articolo, sono personali: gli agenti, per ottenerli, dovranno rimettere, a mezzo del questore, sottoprefetto o prefetto, alle autorità competenti i prescritti verbali, con tutte le carte e indicazioni comprovanti l'eseguita operazione.

Art. 169. È accordato il premio di lire tre agli agenti di pubblica sicurezza che avranno sorpreso ed arrestato un individuo in possesso delle armi insidiose annoverate negli articoli 455, 459, 460 e 461 del Codice penale, modificato dalla legge 6 luglio 1871, n. 294.

Ove gli agenti di pubblica sicurezza abbiano sequestrato nelle campagne o sulle vie pubbliche armi lunghe da fuoco o pistole di misura, a persone non munite della licenza, di cui all'articolo 462 dello stesso Codice, il premio sarà di lire due.

Art. 170. Il premio sarà pagato dai prefetti, sottoprefetti e questori non appena l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la regolarità dell'operazione, lo che dovrà farsi risultare sulla stessa ricevuta dell'eseguito pagamento, mediante apposita dichiarazione scritta in calce e firmata dall'autorità, che eseguì il pagamento del premio.

Art. 171. Le quietanze saranno sempre sottoscritte dagli agenti premiati, e saranno quindi, a mezzo dei prefetti, inviate, alla fine di ogni trimestre, al Ministero dell'Interno per il rimborso, accompagnate da un elenco riassuntivo.

Art. 172. Il premio è dovuto per ogni individuo arrestato, nei casi previsti dagli articoli 455, 459, 460 e 461 del Codice penale, o dichiarato in contravvenzione, nei casi previsti dall'articolo 462 dello stesso Codice, senza riguardo al numero delle armi sequestrate e a quello degli agenti che concorsero alla operazione.

Art. 173. Allorquando gli agenti di pubblica sicurezza siano, per individuale vantaggio, richiesti dalle autorità o dai cittadini per scorta, protezione, assistenza a balli o a feste private, per traduzioni straordinarie, accompagnamenti e simili, potranno i loro comandanti esigere, per ogni giorno e per ciascuno degli agenti, senza distinzione di grado, le seguenti retribuzioni:

Per scorta o per guardia di sicurezza nell'interno del comune di loro residenza. . . . . L. 3
Fuori del comune di loro residenza. . . . . » 5
Per assistenza agli uscieri giudiziari . . . . » 3
Per accompagnamenti o traduzioni straordinarie, richieste dai detenuti e autorizzate dall'autorità, oltre le spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie o quelle di trasporto sulle vie ordinarie . . . . » 5

Per assistenza a feste da ballo promosse da appaltatori o da privati nell'interno della loro residenza:

Sino a mezzanotte . . . . L. 3
Oltre la mezzanotte. . . . . » 5

Art. 174. Allorquando gli agenti di pubblica sicurezza sono chiamati in assistenza degli agenti di finanza per le visite ed operazioni relative al sequestro di oggetti di contrabbando, o in assistenza agli esattori e loro messi per la riscossione delle imposte governative, spettano ad essi, a carico di chi per legge, i medesimi compensi, che sono accordati per tali casi all'arma dei Reali carabinieri.

Art. 175. Nei casi contemplati dagli articoli 173 e 174, la rimunerazione verrà pagata anticipatamente, da quelle autorità o cittadini che ne fanno la richiesta, al comandante del battaglione, compagnia, sezione o brigata, il quale dovrà immediatamente ripartirla per una metà agli agenti incaricati del servizio, ritirandone quietanza, e rimettere l'altra metà colle quietanze suddette al questore, sottoprefetto o prefetto per essere versata nella cassa di economia, di cui al seguente articolo.

Fuori dei casi specificati nei precedenti articoli nessun compenso è dovuto agli agenti di pubblica sicurezza per il servizio che prestano, nè il prefetto, sottoprefetto o questore, nè altri superiori del corpo possono autorizzarli ad accettarne. Ove però si tratti di compensi o regali offerti, in riconoscenza di servizi resi, da principi esteri o da rappresentanti di estere potenze, o da corpi morali, o da personaggi di elevata e distinta condizione, il prefetto ne riferirà al Ministero e ne attenderà le disposizioni.

CAPO XVI. — *Cassa di economia.*

Art. 176. In ogni provincia saranno raccolte, per cura e sotto la responsabilità del prefetto, in una cassa di economia, tutte le somme dei proventi eventuali, di cui agli articoli 173 e 174.

Nella stessa cassa, e tenendone una contabilità separata, saranno pur raccolte quelle somme, che provengono dalle ritenute fatte ai graduati e guardie per sospensione di stipendio, in conseguenza delle punizioni disciplinari loro inflitte, in conformità del presente regolamento.

Art. 177. Due volte all'anno, e precisamente nel giorno della festa dello Statuto e in quello del capo d'anno, il fondo della cassa di economia, di cui al primo capoverso dell'articolo precedente, vien ripartito dal prefetto in parti affatto uguali, esclusi soltanto i comandanti di battaglione e di compagnia, fra tutti quei graduati e guardie, che si resero benemeriti per servizi in vantaggio della pubblica sicurezza, e che durante il semestre non furono puniti più di due volte con pene superiori agli arresti in caserma.

Il fondo invece della cassa di economia, di cui al secondo capoverso dello stesso articolo, viene ripartito dal prefetto nelle stesse ricorrenze, e contemporaneamente, alle sole guardie semplici, che si trovano nelle condizioni sopraccennate.

Tanto nell'uno che nell'altro caso, la ripartizione del fondo ha luogo esclusivamente fra i graduati e le guardie, che fanno parte del personale della provincia al momento in cui ha luogo il riparto, sulla proposta dei comandanti, confermata dal sottoprefetto, questore o ispettore di pubblica sicurezza.

Prima di procedere alla ripartizione dell'intero fondo esistente nella cassa di economia, saranno detratte le spese di cui all'articolo 243.

Eseguito il riparto, il prefetto ne riferirà al Ministero, rimettendogli pel visto i due stati quietanzati dagli agenti.

CAPO XVII. — *Trasferte.*

Art. 178. Quantunque, per massima, gli agenti di pubblica sicurezza debbano essere destinati ai servizi interni nei comuni, ove hanno l'ordinaria loro residenza, pur tuttavia, quando il Ministero lo autorizzi, potranno anche essere destinati:

1. In un'altra compagnia, sezione, brigata o sottobrigata, per prestarvi sussidio;

2. In un comune, ove non siavi alcuna forza di guardie, e dove sia necessaria la loro presenza per fatti speciali, come in occasione di fiere o feste di gran concorso, ovvero quando la pubblica sicurezza sia gravemente turbata;

3. In servizio di colonna mobile per l'inseguimento o l'arresto di malfattori.

Art. 179. Nel primo caso del precedente articolo verrà loro corrisposto, a titolo di indennità, il rimborso delle spese di casermaggio, quando venga provato che non venne ad essi somministrato, oltre la indennità giornaliera di centesimi 30, se guardie semplici, e di centesimi 50, se graduati.

Negli altri due casi spetterà un'indennità giornaliera di lira 1 alla guardia, e di lira 1 50 ai graduati.

Verrà inoltre sempre accordato alle guardie e ai graduati il posto gratuito sulle ferrovie e sui piroscafi, o la indennità di centesimi 15 per ciascun chilometro, quando si tratti di viaggi sulle vie ordinarie. Per le giornate di viaggio, tanto di andata che di ritorno, sarà in ogni caso corrisposta una indennità eguale a quella della trasferta.

Anche nel caso, di cui al n. 1 del precedente articolo, le indennità saranno dai prefetti liquidate e pagate agli agenti al loro ritorno in residenza, dedotte le anticipazioni che fossero state fatte ai medesimi durante il servizio straordinario, e che dovranno conteggiarsi fra le rispettive Prefetture.

Art. 180. Il servizio di semplice pattuglia, anche fuori del comune di ordinaria residenza, e così qualunque altro servizio diverso da quelli indicati all'articolo 178, non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 181. Quando non si potesse far uso dell'arma dei Reali carabinieri, potranno le autorità di pubblica sicurezza affidare alle guardie l'accompagnamento di mentecatti, fanciulli e donne, e il ricapito di lettere urgenti per servizio d'ordine pubblico.

Questo servizio darà diritto alle indennità di lira 1 50 al giorno, ed ai mezzi di trasporto, secondo le norme stabilite dal 3° alinea dell'articolo 179.

Nel caso di accompagnamento di prostitute, l'indennità verrà pagata coi fondi sanitari: se si tratta di mentecatti, verrà pagata dalla famiglia dei medesimi, e se questa non lo potesse per mancanza di mezzi, verrà pagata dal comune, come spesa di polizia locale, ai termini della legge comunale e provinciale.

Ove si tratti dell'accompagnamento di minorenni alle case di correzione o di custodia, l'indennità di trasferta sarà compresa in una contabilità speciale, che dovrà inviarsi alla Direzione generale delle carceri.

In tutti i casi preveduti in quest'articolo, l'indennità sarà sempre anticipata dall'autorità di pubblica sicurezza, che richiede l'accompagnamento o il servizio di cui si tratta.

Art. 182. I comandanti di battaglione e di compagnia, quando siano ordinati in trasferta per motivi di servizio, hanno diritto alla indennità giornaliera di lire sei, oltre il trasporto gratuito in 2ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, o la indennità di centesimi 20 per ciascun chilometro sulle vie ordinarie.

I comandanti di sezione hanno diritto alla indennità giornaliera di lire quattro, oltre il trasporto gratuito o l'indennità di via, stabiliti dall'alinea 3° dell'articolo 179.

Art. 183. La trasferta dà diritto alla indennità, quando sia stata eseguita alla distanza di oltre cinque chilometri dal comune di residenza, e in ragione di una giornata, sebbene non sia stata impiegata tutta intiera.

Nella liquidazione delle indennità di trasferta, per le quali siansi impiegate più giornate, ogni giorno si computa di 24 ore, anche quando l'agente sia partito in un giorno e ritornato in un altro.

Art. 184. Al principio dell'anno sarà fatta dal Ministero ad ogni Prefettura l'anticipazione di un fondo per indennità di trasferta, in ragione della spesa approssimativa presunta per un trimestre.

Alla scadenza di ogni trimestre le Prefetture trasmetteranno al Ministero le tabelle e il quadro riassuntivo delle trasferte eseguite e pagate durante il trimestre.

La tabella sarà redatta in un solo esemplare per ciascun agente, e comprenderà le trasferte dal medesimo eseguite nel trimestre.

Ogni tabella è firmata dall'interessato e controssegnata dal comandante e dal sottoprefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza, che sono responsabili dell'esattezza della medesima. Sarà oltracciò firmata dal prefetto e munita del visto di riscontro dell'ufficio di ragioneria (mod. n. 14).

Ove sul quadro riassuntivo delle trasferte non fosse possibile ottenere la firma per quietanza dei singoli agenti interessati, vi sarà posta a corredo la ricevuta a parte.

Art. 185. Il Ministero, avute le tabelle e il quadro riassuntivo (mod. n. 15), in doppio esemplare, farà luogo alla revisione e alla liquidazione, e provvederà al rimborso della spesa, a norma dell'articolo 379 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Alla fine del quarto trimestre, se la spesa avrà ecceduto l'anticipazione fatta al prefetto, il Ministero rimborserà il di più a saldo. Se invece la spesa sarà stata minore, il residuo, in seguito alla liquidazione e approvazione del Ministero, sarà versato dal prefetto nella Tesoreria provinciale, come entrata eventuale del Tesoro, a meno che il Ministero non disponga diversamente.

CAPO XVIII. — *Agenti ammogliati.*

Art. 186. È proibito indistintamente a tutti i graduati e guardie di pubblica sicurezza di contrarre matrimonio, an-

che col semplice rito religioso, senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

L'infrazione a questa disposizione è punita colla espulsione dal corpo o coll'invio alle compagnie di disciplina, ai termini dell'articolo 610, n. 11.

Art. 187. Può essere concessa dal Ministero l'autorizzazione di contrarre matrimonio ai graduati e guardie, che contino un servizio nel corpo di tre anni almeno, che siensi resi benemeriti della sicurezza pubblica per speciali servizi, e che abbiano dato prova di buona condotta, e di vita economa e regolata.

Art. 188. L'autorizzazione non è accordata che subordinatamente alle esigenze del servizio, e soltanto dopo che i richiedenti avranno comprovato di possedere, o da soli, o unitamente alla sposa, una rendita libera, non minore di lire 200 all'anno, in titoli del Debito Pubblico, o in beni stabili.

L'autorizzazione potrà essere, in via di eccezione, accordata anche quando venga comprovato che la sposa, dall'esercizio di un mestiere o di una professione stabile, possa ritrarre un provento che assicuri una conveniente sussistenza della famiglia, escluse però sempre quelle arti e professioni che sono soggette alla vigilanza della polizia.

Art. 189. L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, non dispensa dall'adempimento di tutte le altre condizioni e formalità, che sono prescritte dalle leggi dello Stato per contrarre matrimonio.

Art. 190. La domanda per ottenere il permesso di contrarre matrimonio deve essere redatta in carta da bollo, da una lira, e presentata al Ministero dell'Interno, col tramite del prefetto della provincia.

Nella domanda saranno indicati con precisione il nome, il cognome e l'età della futura sposa; il nome e cognome del padre della medesima, e il loro domicilio e condizione.

Art. 191. Prima di dar corso alla domanda, il prefetto dovrà assumere le informazioni necessarie per accertare la onorabilità della progettata unione, e la natura e la sicurezza del provento, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 188, riferendone al Ministero, ed esprimendo il suo parere favorevole o contrario alla chiesta autorizzazione.

Art. 192. Se il Ministero, in esito alle informazioni e alle altre risultanze, ritiene di poter accordare l'autorizzazione al matrimonio, ne dà partecipazione al prefetto della provincia, perchè inviti il ricorrente a presentare le cartelle del Debito Pubblico, che devono essere nominativamente a lui intestate o annotate di usufrutto a suo favore, sino a che cessi definitivamente dal servizio.

Se invece la rendita è in beni stabili, il Ministero esigerà la esibizione dell'atto regolare di costituzione di dote, secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 193. In seguito alla presentazione e all'esame delle cartelle intestate o annotate di usufrutto in favore dell'agente, o dell'atto della regolare costituzione di dote, il Ministero emetterà il decreto di autorizzazione, e restituirà le cartelle o l'atto al prefetto per essere conservati nella cassa della Prefettura pel tempo indicato nell'articolo 192.

In caso di traslocazione dell'agente, i suoi titoli di rendita o l'atto di costituzione di dote saranno trasmessi al prefetto della provincia in cui l'agente fu destinato.

Art. 194. L'agente di pubblica sicurezza dovrà presentare il decreto, di cui al precedente articolo, all'ufficiale dello stato civile, dal quale, celebrato che sia il matrimonio, ritirerà un estratto dell'atto relativo, e lo rimetterà, a mezzo dei suoi superiori, al prefetto della provincia.

Art. 195. Se al contratto di matrimonio si opponessero impedimenti o per ragioni di età della sposa o per vincoli di parentela o di affinità, dovrà l'agente, dopo ottenuto il decreto di cui all'articolo 193, provvedersi, e produrre all'ufficiale di stato civile, l'atto di Sovrana dispensa, secondo il disposto del Reale decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 196. Le rate semestrali della rendita saranno, alla loro scadenza, pagate dalla Prefettura all'agente cui spettano, e, nel caso di separazione dei coniugi, saranno pagate a quello dei medesimi, che sarà dal Tribunale competente abilitato a ritirarle.

Art. 197. Quando l'agente ammogliato venga a cessare definitivamente dal servizio, il prefetto ne darà avviso al Ministero dell'Interno, che autorizzerà la restituzione delle cartelle o dell'atto, di cui all'articolo 192.

Art. 198. Potranno dal Ministero, in caso di bisogno, ammettersi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza anche individui che già si trovino regolarmente ammogliati, quando giustifichino di avere i requisiti di cui all'articolo 18 e di essere nelle condizioni contemplate dal primo capoverso dell'articolo 188.

In tali casi però la loro nomina non può dal Ministero autorizzarsi, nè dai prefetti disporsi, se non dopo che siasi adempiuto a quanto prescrivono gli articoli 192 e 193, sulla esibizione, accertamento e deposito dei titoli relativi alla dote.

Art. 199. Il Ministero potrà autorizzare l'ammissione nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei sottufficiali provenienti dall'arma dei Reali carabinieri o dagli altri corpi dell'esercito, oppure dal corpo delle guardie di finanza, anche se ammogliati, purchè si tratti di matrimonio regolarmente contratto, abbiano i requisiti di cui agli articoli 18, 50 e 51, e si trovino nelle condizioni di cui al primo o secondo capoverso dell'articolo 188.

Art. 200. Agli agenti ammogliati dopo l'attuazione del presente regolamento, nei casi di cui agli articoli 188, 198 e 199, verrà accordata una indennità mensile per l'alloggio e il casermaggio, che sarà di lire 20 pei comandanti, di lire 15 pei marescialli e brigadieri, e di lire 12 per gli altri agenti. Sarà però sospeso il pagamento di una tale indennità, nel caso in cui venga loro accordato l'alloggio in natura, per tutto il tempo in cui ne usufruiranno.

Art. 201. Nessun agente ammogliato, di qualsiasi grado, potrà avere l'alloggio in caserma.

I comuni continueranno a provvedere a loro spese all'alloggio e agli effetti di casermaggio degli agenti, che si trovano ammogliati prima dell'attuazione del presente regolamento.

Capo XIX. — *Ammalati — Assistenza medica — Onori funebri.*

Art. 202. I graduati e le guardie che cadono in infermità, dovranno, se la malattia dura oltre i tre giorni, essere trasportati all'ospedale, a cui saranno destinati dall'autorità locale di pubblica sicurezza, e lo saranno immediatamente se si tratta di malattia contagiosa o di altra, per la quale si richieda la pronta segregazione dell'infermo.

Si fa eccezione per gli ammogliati, ai quali potrà essere concesso di curarsi nelle proprie case.

Art. 203. Le spese di trasporto, come la retribuzione dovuta all'ospedale, sono a carico dell'infermo e vengono soddisfatte, a cura degli uffici di Prefettura, con ritenute speciali sullo stipendio, durante la malattia dell'agente.

Il pagamento avrà luogo in seguito alla liquidazione delle contabilità relative presentate dallo stabilimento.

Ove si tratti di malattia contratta per causa diretta od immediata di servizio, il Ministero, sulla presentazione dei necessari documenti giustificativi, potrà accordare temporanei sussidi, prelevandoli dal fondo dei profitti realizzati.

Art. 204. Nelle compagnie, che hanno una forza superiore ai 300 uomini, vi sarà un medico e un sostituto; un solo medico nelle altre, come pure nelle sezioni che hanno una forza concentrata superiore ai 50 uomini.

La nomina di questi medici avrà luogo, sulla proposta del prefetto, con decreto Ministeriale, che ne fisserà l'annua retribuzione, e che sarà registrato alla Corte dei conti.

La retribuzione sarà pagata a trimestri maturati, previo invio al Ministero, da parte delle Prefetture, del certificato di prestato servizio e di adempimento agli obblighi relativi.

Art. 205. Nelle sezioni che hanno una forza concentrata inferiore ai 50 uomini, e nelle brigate e sottobrigate, in caso di malattia di qualche agente, il comandante provvederà alla visita e alla cura degli ammalati col mezzo di un medico esperto del luogo, tenendo esatto registro delle visite fatte, e rimettendo, alla fine dell'anno, un estratto di questo registro, vistato e confermato dal sottoprefetto, dal questore o ispettore di pubblica sicurezza, al prefetto della provincia, il quale provocherà in base al medesimo dal Ministero la rimunerazione dovuta al medico.

Nel detto estratto, che sarà unito alla proposta del prefetto, verranno indicati il nome del medico, il nome degli agenti che caddero infermi e il numero delle visite, che a ciascuno di essi furono fatte, fermo però sempre il disposto degli articoli 202 e 206.

Art. 206. Le visite fatte agli agenti ammogliati, che abitano fuori di caserma, devono soddisfarsi dai medesimi; quelle fatte in caserma agli altri agenti dopo i tre giorni di malattia, in contravvenzione all'articolo 202, sono a carico degli stessi ammalati, o in difetto dei rispettivi comandanti, a meno che non ne abbiano ottenuta, di volta in volta, dal prefetto, sottoprefetto o questore espressa autorizzazione, in appoggio alla attestazione medica constatante l'impossibilità di trasportare l'ammalato all'ospedale, fermo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 203 per i casi in esso contemplati.

Art. 207. Le spese dei medicinali, ed ogni altra relativa alla cura degli agenti ammalati, sono a loro carico.

Art. 208. Gli obblighi dei medici addetti alle compagnie e alle sezioni, di cui all'articolo 204, oltre quelli speciali che l'Amministrazione di pubblica sicurezza ravviserà necessario di imporre nell'interesse dei propri agenti o del servizio, saranno i seguenti:

1. Di visitare giornalmente, nell'ora che sarà fissata dall'autorità di pubblica sicurezza, tutte le brigate e sottobrigate componenti la compagnia o la sezione, per rilevare se vi sieno agenti ammalati, che abbiano bisogno della loro cura ed assistenza.

2. Di accorrere ad ogni chiamata nel caso che un agente cadesse infermo, visitandolo anche più volte nella stessa giornata, se la gravità o la natura della malattia lo richiedesse.

3. Di visitare preventivamente gli individui che domandano di essere ammessi nel corpo delle guardie, per vedere se sia il caso di sottoporli anche alla visita del medico militare, e così pure di visitare gli agenti che dovessero essere licenziati per malattia o fisiche imperfezioni, o che dovessero inviarsi alle compagnie di disciplina, rilasciandone analogo certificato.

4. Di prestarsi al soccorso degli ammalati e alla prima medicatura dei feriti, che si presentano negli uffici di pubblica sicurezza, e a quelle altre visite che potessero interessare la pubblica sicurezza o la polizia giudiziaria, rilasciandone analoga dichiarazione.

5. Di visitare i pazzi denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, che si trovano nei loro domicili o negli uffici di pubblica sicurezza, e rilasciarne il prescritto certificato.

6. Di visitare, in caso d'infermità, gli individui che si trovano nelle carceri o nei depositi dipendenti dagli uffici di pubblica sicurezza.

In caso di mancanza agli obblighi, di cui al presente articolo, sarà sempre in facoltà del Ministero di esonerare i medici dal loro incarico, senza che abbiano diritto ad altro compenso, oltre la quota di retribuzione regolarmente maturata.

Art. 209. I medici della compagnia di Roma avranno altresì l'obbligo del servizio sanitario giornaliero della Scuola d'istruzione degli allievi-guardie e appuntati.

Art. 210. Gli agenti ammalati negli spedali non possono aver seco che gli effetti necessari di biancheria, il cappotto, il berretto e gli indumenti di fatica o di bassa tenuta.

Art. 211. Appena un agente di pubblica sicurezza sia entrato nello spedale, il comandante della compagnia, sezione o brigata dovrà redigere, in doppio esemplare, un inventario degli effetti di vestiario, di armamento, di piccolo corredo e di quant'altro appartiene all'ammalato, rilevando lo stato in cui si trovano e curandone la conservazione.

Una copia di quest'inventario sarà sempre consegnata all'ammalato.

Art. 212. Il comandante della compagnia, sezione o brigata dovrà visitare spesso l'ammalato all'ospedale, e avrà cura che, appena ne sia licenziato, si restituisca alla caserma.

Se la malattia si protraesse oltre un mese, l'ispettore questore o sottoprefetto dovranno sempre, a mezzo del prefetto, avvisarne il Ministero, rimettendogli un certificato del medico curante sulla natura della malattia, e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 213. Nel caso che un agente del corpo venisse a morire, ne sarà dato avviso al prefetto, sottoprefetto o questore, il quale provvederà che ne siano tosto avvertiti i parenti a mezzo del sindaco.

A diligenza del comandante la compagnia, sezione o brigata sarà redatto, in doppio esemplare, un inventario di tutti gli effetti, somme, crediti e debiti del defunto, colla nota delle spese occorse per la sua sepoltura.

Un esemplare di questo inventario sarà rimesso all'ufficio di pubblica sicurezza, che lo trasmetterà al prefetto per la chiusura e liquidazione dei conti riguardanti il defunto.

Art. 214. Le spese di sepoltura saranno detratte dallo stipendio o dal fondo di massa del defunto.

Art. 215. Gli onori da rendersi alla sepoltura, in caso di morte di qualsiasi agente del corpo, saranno stabiliti, di volta in volta, dal comandante il battaglione, la compagnia, sezione o brigata, sentito l'ufficio di pubblica sicurezza, e avuto riguardo al grado che rivestiva il defunto.

Gli onori saranno sempre resi in alta tenuta.

Capo XX. — *Pensioni.*

Art. 216. Gli agenti di pubblica sicurezza hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione:

a) Quando hanno compiti 30 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 15 anni di servizio;

b) Quando dopo 15 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

c) Quando dopo 15 anni di servizio ne fossero dispensati.

Art. 217. Gli agenti che lasciano volontariamente il servizio perdono il diritto alla pensione, qualunque sia il tempo del servizio prestato, salvo i casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

Art. 218. La liquidazione della pensione, cui hanno diritto gli agenti di pubblica sicurezza, vien fatta colle norme stabilite dalla tabella n. 3 annessa al presente regolamento.

Art. 219. Il collocamento a riposo vien disposto con decreto Reale pei comandanti, e con decreto Ministeriale per tutti gli altri graduati e guardie.

Art. 220. Rimangono applicabili al corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

a) Le disposizioni dei titoli II e V della legge 14 aprile 1864, n. 1731, per le pensioni degli impiegati civili;

b) Quelle contenute nel relativo regolamento, approvato con Regio decreto 24 aprile stesso anno, n. 1747.

Art. 221. Fra le cause che la legge sulle pensioni degli impiegati civili contempla per la perdita del diritto al conseguimento della pensione, s'intenderanno comprese, per gli agenti di pubblica sicurezza, anche quelle della espul-

sione dal corpo e dell'invio alle compagnie di disciplina, quando tale perdita sia espressamente dichiarata nella relativa deliberazione del Consiglio di disciplina approvata dal Ministero.

Art. 222. Conformemente al disposto dalla legge sulla sicurezza pubblica, i diritti a pensione, che spettano ai graduati, alle guardie ed alle loro famiglie, per ferite, malattie o morte incontrate in servizio, saranno regolati colle norme e tabelle stabilite per l'esercito dalla legge 27 giugno 1850, n. 1049, dal R. decreto 15 agosto 1852, n. 1455, e dalla legge 7 febbraio 1865, n. 2143.

Allorchè un agente avrà riportato in servizio, o per causa diretta del medesimo, tali lesioni da divenire, o immediatamente o col tempo, inabile al servizio, dovranno le lesioni farsi constatare, possibilmente entro le 24 ore, da un medico militare o da altro medico reputato del luogo in cui il fatto avvenne.

La dichiarazione ragionata del medico dovrà conservarsi negli atti della Prefettura, e se ne rilascierà copia autentica alla parte interessata, onde possa produrla a corredo della domanda che in qualunque tempo credesse di presentare pel conseguimento della pensione.

Art. 223. Le domande per far valere i diritti a pensione per ferite o malattie incontrate in servizio saranno presentate per la via gerarchica al prefetto della provincia, corredate di tutti i documenti prescritti dal citato R. decreto in data 15 agosto 1852.

Alla domanda saranno sempre uniti l'atto di nascita, i decreti e altri titoli di nomina comprovanti i servizi prestati, e finalmente un prospetto nel quale siano specificati la qualità, la durata e l'interruzione dei servizi medesimi, coll'indicazione dello stipendio goduto per ciascun grado, in conformità al mod. n. 16.

Tale prospetto porterà la dichiarazione del prefetto, che accerti la regolarità delle risultanze in esso esposte, e se esistano interruzioni di servizio, e quali.

Art. 224. In presenza del sottoprefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza, e coll'intervento del comandante di battaglione o di compagnia, sezione o brigata, e di un impiegato dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, che farà le veci di segretario, la guardia o graduato, richiedente la pensione, sarà sottoposto alla visita di due medici civili, addetti possibilmente a un pubblico stabilimento.

I medici rilascieranno un certificato, nel quale saranno indicate tutte le circostanze volute dall'articolo 7 del sopraccitato R. decreto 15 agosto 1852, n. 1455.

Art. 225. Quando il risultato della visita sia favorevole al richiedente, o anche solo dubbioso, la domanda coi documenti e col parere del sottoprefetto, questore od ispettore di pubblica sicurezza, sarà comunicata al prefetto della provincia.

Il prefetto farà procedere in sua presenza ad altra visita del richiedente per mezzo di due medici militari, e in mancanza di essi, di due medici civili, scelti fra quelli addetti ad un pubblico stabilimento, coll'assistenza di un consigliere di Prefettura e di un impiegato dello stesso ufficio, che adempirà le funzioni di segretario.

Il prefetto trasmetterà poi, col suo parere, il certificato, i verbali di visita ed i documenti comunicatigli, al Ministero dell'Interno.

Art. 226. Le vedove e le famiglie dei graduati e delle guardie morte per causa di servizio, per far valere i loro titoli al conseguimento della pensione, dovranno presentare la relativa domanda al prefetto della provincia in cui il defunto prestava servizio, corredandola dei documenti richiesti dal R. decreto 15 agosto 1852. Il prefetto, esaminata la domanda e i documenti, coll'intervento di un consigliere di Prefettura e di un ufficiale di pubblica sicurezza, li trasmetterà col suo parere al Ministero.

Art. 227. Prima di statuire in ordine alle domande presentate dai graduati, dalle guardie o dalle loro famiglie per conseguire la pensione in causa di ferite, malattie, o di morte incontrate in servizio, il Ministero dell'Interno comunicherà gli atti al Comitato di sanità militare pel suo parere.

CAPO XXI. — *Agenti ausiliari.*

Art. 228. Nelle più grandi città e in tutte quelle altre in cui il Ministero ne riconoscerà il bisogno vi potranno essere agenti ausiliari, in sussidio a quelli della polizia ordinaria. Essi hanno l'incarico di coadiuvare l'Amministrazione di pubblica sicurezza nella vigilanza per la prevenzione dei reati e per la tutela dell'ordine pubblico, come pure nelle investigazioni per la scoperta dei reati commessi e dei loro autori e complici.

Art. 229. Niuno può essere nominato agente ausiliare della pubblica sicurezza se non giustifica di avere i seguenti requisiti:

1. Essere cittadino o naturalizzato;
2. Non avere oltrepassata l'età di anni 40, ed aver soddisfatto agli obblighi della leva;
3. Essere di fisica costituzione sana e robusta, senza imperfezioni e difetti;
4. Aver sempre tenuto regolare condotta, e non avere subìto condanne criminali per qualsiasi reato, nè condanne correzionali, eccettuate quelle portanti la pena della multa, purchè questa pena non sia stata scontata col carcere per non effettuato pagamento della multa inflitta; non essere nel novero delle persone sospette, contemplate dall'art. 447 del Codice penale, e non essere mai stato sottoposto all'ammonizione o alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza;
5. Avere intelligenza svegliata e pronta; saper leggere, scrivere e far rapporti.

Saranno preferiti gli aspiranti che abbiano prestato servizio nei corpi militari o nell'Amministrazione di pubblica sicurezza, e quelli che siano celibi o vedovi senza figli.

Art. 230. Gli agenti ausiliari contraggono una ferma di servizio di anno in anno, e prestano giuramento davanti al prefetto. Vestono in borghese a proprie spese e non sono accasermati. Non hanno diritto al premio di ingaggio, ma ricevono l'indennità d'alloggio, di cui all'articolo 200, se ammogliati. Sono nominati e licenziati colle norme prescritte dal presente regolamento per gli altri agenti, e percepiscono lo stipendio attribuito al rispettivo loro grado e classe nel ruolo organico fissato pel corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Hanno diritto a pensione nei casi contemplati dal capo XX, titolo I, parte prima, del presente regolamento.

Art. 231. Nei casi di speciali ed importanti servizi gli agenti ausiliari possono, sulla proposta del prefetto, ottenere gratificazioni, ed essere promossi di grado.

Possono anche far passaggio negli agenti della polizia ordinaria, quando siano riconosciuti in possesso dei requisiti voluti dal presente regolamento.

Art. 232. Le mancanze degli agenti ausiliari sono punite dal prefetto colla sospensione dello stipendio da un giorno ad un mese.

In caso di ulteriori mancanze o di condotta irregolare saranno licenziati, osservato il disposto del regolamento, secondo che si tratti di graduati o di guardie semplici.

Art. 233. Saranno date dal Ministero apposite istruzioni pel servizio, per le promozioni e per l'armamento degli agenti ausiliari.

L'Amministrazione non provvede per gli agenti ausiliari in caso di malattia, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 203.

CAPO XXII. — *Disposizioni per gli agenti che non fanno più parte del corpo.*

Art. 234. I posti di usciere, che si renderanno vacanti nelle Questure e negli altri uffici di pubblica sicurezza, saranno, a preferenza, accordati agli agenti che contano più di 25 anni di servizio, o che pure si fossero in qualunque

tempo resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate in servizio o per causa del medesimo.

Per l'esecuzione dei servizi di chiamate di testimoni, di pulizia ed altri occorrenti negli uffici di pubblica sicurezza, dove manchino o siano insufficienti gli uscieri, vi potranno essere destinati dal Ministero uno o più commessi diurnisti, scelti a preferenza fra gli agenti collocati a riposo, o che altrimenti non appartengono più al corpo, sebbene non si trovino nelle condizioni, di cui al primo capoverso del presente articolo, e sempre che non siano stati licenziati od espulsi per cattiva condotta.

La retribuzione dei commessi diurnisti non potrà essere maggiore di lire sessanta al mese, e sarà pagata colle economie che a vantaggio dello Stato si verificheranno sul capitolo delle paghe delle guardie di pubblica sicurezza nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 235. Agli agenti di pubblica sicurezza, che per qualunque motivo cessano dal servizio, e così pure alle loro famiglie, potranno essere concessi i mezzi di rimpatrio gratuito, purchè il rimpatrio venga domandato, ed abbia luogo appena abbandonato il servizio.

TITOLO II.

Istruzione degli agenti, ispezioni, riviste, matricola e note caratteristiche.

CAPO I. — *Istruzione nelle compagnie, sezioni e brigate.*

Art. 236. Le guardie vengono istruite nelle leggi e nei regolamenti di pubblica sicurezza, nel verbalizzare e nel fare rapporti, nel maneggio delle armi, e negli altri esercizi militari.

Art. 237. L'istruzione nelle leggi e nei regolamenti di pubblica sicurezza, nel verbalizzare e nel fare rapporti, viene data due volte alla settimana nelle compagnie, e una volta alla settimana nelle sezioni e brigate, in quelle ore che saranno stabilite dal prefetto, sottoprefetto o questore, senza danno degli altri servizi.

L'istruzione sarà impartita da uno o più abili graduati, scelti dal comandante superiore in luogo, coll'approvazione del prefetto, sottoprefetto o questore.

Art. 238. Nelle compagnie e nelle sezioni, che abbiano una forza concentrata superiore ai quaranta uomini, vi sarà un apposito maestro per l'istruzione degli agenti nella calligrafia, nella composizione e nell'aritmetica.

Il maestro dovrà essere fornito di regolare patente, e, sulla proposta del prefetto, sarà nominato dal Ministero con apposito decreto, che ne determinerà la retribuzione.

Tale decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Quando l'istruttore non adempia regolarmente ai suoi obblighi, sulla proposta del prefetto sarà licenziato, senza che abbia diritto ad altro compenso, oltre la quota di retribuzione mensile, regolarmente maturata.

L'istruzione sarà data due volte alla settimana, in quelle ore che saranno stabilite dal prefetto o dal questore, e vi assisterà per turno un graduato.

In Roma questa istruzione verrà impartita, anche per le guardie della compagnia, nella Scuola per gli allievi e gli appuntati di cui all'articolo 257.

Art. 239. L'istruzione nel maneggio delle armi e negli esercizi militari vien data da abili graduati, scelti come all'articolo 237.

Sarà impartita due o più volte al mese, secondochè le esigenze del servizio lo permetteranno.

Gli esercizi militari verranno eseguiti nel cortile interno della caserma o in altro luogo adatto.

Art. 240. Le guardie che intervengono all'istruzione elementare, a quella delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza, e così pure alle esercitazioni militari, saranno divise in classi, ed il comandante disporrà che le meno istruite abbiano ad assistere più frequentemente alle lezioni.

Art. 241. I graduati incaricati dell'istruzione nelle leggi e nei regolamenti di pubblica sicurezza, dovranno diffondersi anche nella scuola del contegno, ammaestrando le guardie sul modo di condursi nell'esercizio delle loro funzioni e dinanzi al pubblico, come pure nei vari casi pratici che si possono presentare.

Art. 242. I comandanti dovranno intervenire personalmente, ogni qualvolta il servizio lo permetta, a tutte le istruzioni che si impartiscono alle guardie per constatarne la regolarità ed il profitto.

Art. 243. Le spese degli oggetti di cancelleria occorrenti per la scuola, verranno, in seguito ad autorizzazione del prefetto da darsi di volta in volta, prelevate dalla cassa di economia, di cui all'articolo 176, sulla presentazione della richiesta degli istruttori, vistata dal comandante e confermata dal questore od ispettore di pubblica sicurezza.

Art. 244. Alla fine di ogni anno, in presenza del sottoprefetto, questore od ispettore e del comandante, si procederà all'esame delle guardie che avranno frequentato la scuola elementare, quella di istruzione nelle leggi e nel contegno, e quella delle esercitazioni militari.

I migliori allievi saranno premiati con encomi solenni, che, in base ai rapporti presentatigli, verranno decretati dal prefetto, e che saranno registrati negli stati matricolari degli agenti, di cui si tratta. In caso di merito speciale saranno proposti al Ministero per una gratificazione.

Art. 245. L'istruzione alle guardie dovrà essere regolata in modo da non pregiudicare l'andamento dei servizi di pubblica sicurezza e la sorveglianza, a cui sono chiamate.

Art. 246. Ai graduati, che hanno l'incarico dell'istruzione delle guardie, e che abbiano ottenuto risultati soddisfacenti, verrà, sulla proposta del prefetto, concessa dal Ministero, alla fin d'anno, una gratificazione ragguagliata al numero degli agenti istruiti ed ai risultati ottenuti.

CAPO II. — *Istruzione delle guardie di prima nomina nelle sedi di battaglione.*

Art. 247. Nelle città, sedi di battaglione, verrà impartita alle guardie di prima nomina l'istruzione, di cui all'articolo 31, secondo le norme di sopra tracciate, dai graduati e maestri sopraindicati. L'istruzione giornaliera non potrà essere minore di sei ore, e sarà ripartita secondo le materie di sopra specificate, sotto la sorveglianza e responsabilità del comandante il battaglione.

Ove le esigenze dell'istruzione lo acconsentano, potranno tali guardie adibirsi, in caso di bisogno, alle pattuglie serali in città, a condizione però che siano accompagnate da una guardia provetta e di sperimentata buona condotta.

CAPO III. — *Riviste ed ispezioni dei comandanti di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata.*

Art. 248. I marescialli, brigadieri e sottobrigadieri, che siano comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata, devono ogni quindici giorni, e i comandanti di compagnia una volta al mese, passare in rivista gli agenti di loro dipendenza, e che si trovano nelle località in cui essi risiedono.

Art. 249. In queste riviste dovranno esaminare:

1. La tenuta e l'armamento di ciascun graduato e di ciascuna guardia, e i loro oggetti di vestiario e di piccolo corredo, per accertare in ispecie che non sia stata apportata alcuna modificazione o alterazione nel vestiario uniforme;

2. Le caserme e il casermaggio, rilevandone lo stato e le condizioni; se la biancheria venga cambiata nelle epoche prefisse dal regolamento; se i letti siano tenuti con proprietà e decenza; se le stanze e i corridoi siano imbiancati regolarmente; se l'illuminazione e il riscaldamento si faccia a dovere, e se ovunque regnino la pulizia e la nettezza;

3. Se i pasti siano regolati secondo le disposizioni del regolamento; se i cibi siano sani e nella quantità necessaria, e se non si abbiano a tal riguardo reclami, che al caso dovranno verificare;

4. Se non vi siano abusi nella provvista dei generi e nella somministrazione del vino;

5. Se il fondo per la mensa in comune corrisponda esattamente alle risultanze del registro prescritto;

6. Se si tengano con precisione ed esattezza gli altri registri stabiliti dal regolamento;

7. Se le guardie siano convenientemente istruite nei loro doveri, nel maneggio delle armi e nella scuola del contegno;

8. Se il servizio proceda regolarmente in tutte le sue parti;

9. Se in generale non vi sieno lagnanze per qualsiasi motivo.

Il comandante la compagnia verificherà oltracciò se i graduati adempiano con diligenza ai loro obblighi di ispezione e rivista.

Art. 250. Sul risultato delle loro ispezioni e riviste i comandanti di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata dovranno inviare un dettagliato rapporto al comandante superiore in luogo, il quale, dopo aver dato le disposizioni necessarie, lo rimetterà originalmente al prefetto o al questore, indicando i provvedimenti che avrà adottati per far cessare gli abusi e gli inconvenienti che si fossero rilevati.

Art. 251. Il comandante di sezione procede alle ispezioni e riviste delle brigate e sottobrigate, che sono fuori del luogo della sua residenza, e che ne costituiscono la giurisdizione, secondo il disposto dall'articolo 11, due volte all'anno, nel mese di gennaio e in quello di luglio. Vi procede anche tutte le volte in cui gli sia ordinato dal Ministero.

Nei casi contemplati dal presente articolo il comandante di sezione ha diritto alle indennità stabilite, in caso di missione, per gli impiegati di pubblica sicurezza provvisti di uguale stipendio.

Art. 252. Prima di procedere all'ispezione e alla rivista delle brigate e sottobrigate, il comandante di sezione dovrà presentarsi non solo al prefetto o sottoprefetto, ma anche all'ispettore o delegato che dirigono in luogo il servizio di pubblica sicurezza, per sentire se abbiano osservazioni o rimarchi sulla condotta degli agenti di loro dipendenza e sul modo col quale disimpegnano il servizio. Eseguirà quindi le verifiche necessarie, e procederà a quant'altro è disposto dall'articolo 249.

Sul risultato delle sue verifiche, come pure su quello della ispezione e rivista, il comandante la sezione rimetterà dettagliato rapporto ai singoli prefetti interessati, e ne spedirà copia al comandante del battaglione, il quale, a mezzo d'ufficio, lo invierà al Ministero colle sue osservazioni.

Art. 253. Copia del rapporto mensile di rivista dei comandanti le compagnie sarà dal prefetto inviato al Ministero, con un cenno delle risoluzioni che avrà ritenuto necessario di prendere nell'interesse della disciplina e del servizio, unitamente al prospetto di cui all'articolo 495 e a quello di presenza della forza, in conformità ai moduli nn. 17 e 18.

Dove le guardie non sono costituite in compagnie, i rapporti sulle riviste ed ispezioni, di cui agli articoli 248 e 249, saranno, a mezzo dell'ufficio di pubblica sicurezza, rimessi al prefetto, che trasmetterà quelli mensili al Ministero, colle norme di sopra tracciate, assieme ai due prospetti mod. 17 e 18.

CAPO IV. — *Riviste ed ispezioni dei comandanti di battaglione.*

Art. 254. I comandanti di battaglione, nelle città in cui hanno la loro residenza, dovranno, almeno una volta al mese:

1. Sorprendere e visitare tutte le scuole delle guardie verificando come proceda l'istruzione, con qual metodo, con qual profitto, e non solo per ciò che riguarda il leggere e lo scrivere, la spiegazione delle leggi e le norme del contegno, ma eziandio gli esercizi militari, interrogando gli agenti, sottoponendoli a qualche prova e facendo eseguire alla loro presenza esperimenti di manovra ed altre militari esercitazioni;

2. Sorprendere e visitare tutte le caserme delle brigate e sottobrigate, i corpi di guardia e le stanze dei detenuti; verificarne la pulizia, il casermaggio e la regolare tenuta, sotto tutti i rapporti igienici e disciplinari;

3. Constatare se i pasti delle guardie sieno salubri e sufficienti, ben tenute le armi e il magazzino, netti i dormitori e pulite le biancherie e i letti;

4. Verificare l'esistenza e la regolarità del fondo per la mensa in comune;

5. Verificare se il servizio sia disposto secondo il regolamento, per ciò che riguarda le pattuglie, l'orario delle medesime, il giro degli scompartimenti, i servizi speciali e quant'altro è necessario per la maggiore efficacia di una ben intesa sorveglianza;

6. Verificare se si mantenga la prescritta uniformità nella divisa, nell'armamento e nella tenuta, e se non vi siano abusi nel vestire alla borghese;

7. Verificare se vi sieno guardie o graduati distratti in servizi particolari o in altri che non siano dell'istituzione del corpo;

8. Indagare se vi siano lamenti sulla condotta delle guardie o dei graduati, o abusi ed inconvenienti da rimuovere;

9. Verificare se i comandanti di compagnia, sezioni, brigate e sottobrigate tengano in regola i registri che sono prescritti dal regolamento, sia per quanto riguarda l'amministrazione che il servizio.

In esito alle fatte ispezioni, il comandante del battaglione redigerà rapporto, nel quale rileverà i difetti e gli inconvenienti constatati, le mancanze e le irregolarità verificate, accennando ai provvedimenti a suo avviso necessari, e rilevando come proceda il servizio in generale, e chi meriti lode o biasimo.

Art. 255. I rapporti del comandante il battaglione saranno rimessi originalmente a mezzo del prefetto al Ministero, colle osservazioni che saranno del caso.

Art. 256. Il comandante del battaglione dovrà quattro volte all'anno, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, e tutte le volte che gli sarà ordinato dal Ministero, recarsi ad ispezionare le compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate costituenti il suo battaglione, e che sono fuori dell'ordinaria sua residenza, osservato il disposto dall'articolo 252.

In tali casi però egli rimetterà, a mezzo d'ufficio, direttamente al Ministero, il rapporto sul risultato della fatta ispezione colle sue proposte.

Per tali ispezioni e riviste il comandante del battaglione ha diritto alle indennità, stabilite, in caso di missione, per i funzionari di pubblica sicurezza provvisti di uguale stipendio.

CAPO V. — *Scuola di istruzione in Roma per gli allievi-guardie e per gli appuntati.*

Art. 257. È istituita in Roma, sotto la dipendenza immediata del Ministero dell'Interno, oltre la Scuola d'istruzione per gli allievi-guardie, anche quella per gli appuntati, che devono essere promossi sottobrigadieri.

Art. 258. Alla direzione della Scuola sono preposti un comandante in primo e un comandante in secondo, che sono responsabili del regolare andamento della Scuola e della disciplina nella medesima.

(Continua)

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Art. 259. Il comandante in primo avrà alla sua dipendenza, oltre il comandante in secondo, un maresciallo, tre brigadieri e quattro sottobrigadieri, scelti fra i più distinti del corpo.

Saranno pure addetti alla Scuola maestri istruttori, forniti di regolare patente, e nominati dal Ministero.

Il servizio sanitario sarà disimpegnato dai medici, di cui all'articolo 209.

Art. 260. Gli allievi guardie vestono la piccola divisa e quella di fatica, descritte nella tabella n. 4, annessa al presente regolamento.

Gli appuntati inviati alla Scuola vestono la divisa del corpo, con un filetto d'argento, sovrapposto al distintivo del grado, nelle maniche della tunica e del cappotto.

Conservano questo distintivo anche quando sortono dalla Scuola, se approvati, finchè non siano promossi sottobrigadieri.

Art. 261. Tanto gli allievi guardie, che gli appuntati, per recarsi alla Scuola, saranno provvisti dei mezzi di trasporto e indennità, come nei casi di traslocamento.

Art. 262. In conformità al disposto dall'articolo 27, gli allievi guardie contraggono la ferma e prestano giuramento, prima di essere inviati alla Scuola, nello stesso capoluogo di provincia ove furono arruolati, ma ricevono l'armamento, gli oggetti di divisa e quelli di piccolo corredo solo quando sieno giunti alla Scuola.

Art. 263. Per la fornitura degli oggetti componenti la divisa e il piccolo corredo degli allievi guardie, si provvederà dalla Prefettura di Roma, mediante contratto d'appalto, ai termini dell'articolo 328.

Art. 264. La contabilità degli allievi e dei graduati addetti alla Scuola colla cassa corrispondente è tenuta dai comandanti della medesima che ne sono responsabili, ai termini degli articoli 303 e 315, e che provvedono al servizio relativo colle norme sancite dal presente regolamento; però spetta alla Prefettura di Roma il provvedere al pagamento degli stipendi dovuti a quel personale, fatta eccezione per quelli degli appuntati, di conformità al disposto dagli articoli 265 e 266.

Art. 265. Per tutto quanto riguarda il vestiario, la contabilità e lo stipendio degli appuntati inviati alla Scuola di istruzione, provvedono le Prefetture, del cui personale essi continuano a far parte, finchè rimangono nella medesima.

Art. 266. Lo stipendio di questi appuntati sarà spedito ogni mese dalle rispettive Prefetture, col mezzo di vaglia del Tesoro, al Comando della Scuola in Roma per la immediata consegna agli interessati, che ne rilasciano quitanza da inviarsi alla Prefettura cui appartengono.

Art. 267. Per quanto riguarda la mensa in comune degli allievi, appuntati ed altri agenti addetti alla Scuola, si dovranno osservare le disposizioni del presente regolamento.

I comandanti controlleranno e faranno giornalmente controllare i pasti, la qualità e quantità dei cibi, e provvederanno a togliere gli abusi che vi si introducessero, e a far cessare le lagnanze, che potessero giustamente elevarsi.

Art. 268. Per la tenuta, sia degli allievi, che degli appuntati ed altri graduati della Scuola, come pel loro trattamento in caso di malattia, dovranno osservarsi le disposizioni del regolamento.

Art. 269. Il comandante in primo stabilirà l'orario dell'alzata e del riposo degli allievi e appuntati; quello delle varie lezioni ed esercitazioni, e quello dei pasti.

I segnali dell'orario saranno dati con squilli di tromba.

Art. 270. Saranno, per disposizione Ministeriale, ammessi alla Scuola, per ordine di anzianità, quegli appuntati, che verranno designati dai prefetti, come meritevoli della promozione a sottobrigadiere, per la loro intelligenza, zelo e attività.

Questa disposizione non è applicabile agli agenti ausiliari, di cui al capo XXI, titolo 1°, parte 1ª.

Art. 271. Gli appuntati e gli allievi-guardie appena giunti alla Scuola, saranno sottoposti ad un esame dal comandante della medesima, in presenza di due maestri istruttori, e saranno classificati secondo il loro grado d'istruzione e lo sviluppo intellettuale.

Art. 272. Il maresciallo e i brigadieri addetti alla Scuola devono in ogni settimana passare in rivista gli allievi e gli appuntati, in conformità al disposto dall'articolo 249, e sul risultato faranno rapporto al comandante.

Art. 273. Il comandante passerà la rivista mensile, oltre tutte quelle straordinarie che saranno necessarie, agli allievi e agli appuntati della Scuola, per l'oggetto di cui agli articoli 249 e 254, e ne farà rapporto al Ministero.

Art. 274. Un impiegato superiore del Ministero dell'Interno, appositamente incaricato, dovrà in ogni mese, ed anche più spesso se occorre, ispezionare la Scuola, per l'oggetto di cui all'articolo 254, e sul risultato di ogni ispezione farà rapporto al Ministero.

Art. 275. Nessuno dei graduati addetti alla Scuola può vestire l'abito in borghese.

Art. 276. Tutti i graduati addetti alla Scuola, compresi i comandanti, saranno scelti a preferenza fra i celibi, e dovranno essere accasermati nel locale della Scuola stessa.

Art. 277. Ove i comandanti, od altri graduati della Scuola, fossero ammogliati ed avessero l'alloggio nella medesima, non avranno diritto alle indennità, di cui all'articolo 200.

Art. 278. Il comandante terrà la matricola di tutti i graduati e degli allievi della Scuola.

Negli stati matricolari saranno inscritti gli encomi, le gratificazioni e le punizioni riportate dai singoli agenti, durante la loro permanenza nella Scuola, e un estratto dei medesimi sarà rimesso, con tutti gli atti amministrativi e contabili, al prefetto della provincia, nella quale saranno destinati all'uscire dalla Scuola.

Art. 279. Oltre la sorveglianza e la direzione della Scuola, i comandanti hanno l'obbligo di istruire gli allievi e gli appuntati nelle leggi e nei regolamenti di pubblica sicurezza, e nel contegno: il maresciallo li istruirà nella disciplina, nel verbalizzare e nel far rapporti: i brigadieri e i sottobrigadieri li istruiranno nel maneggio delle armi e negli esercizi militari: i maestri istruttori dovranno istruirli nel leggere, nello scrivere, nel comporre e nell'aritmetica.

Art. 280. Gli appuntati saranno oltracciò dai comandanti la Scuola istruiti nel modo di dirigere le sottobrigate e le brigate, nelle disposizioni pratiche del servizio, e nella tenuta dei registri prescritti pei graduati del corpo.

Art. 281. L'istruzione, tanto agli allievi, che agli appuntati, dovrà impartirsi ogni giorno, meno i festivi.

I comandanti daranno giornalmente, fra tutti due, non meno di tre ore di lezione: i maestri istruttori non meno di tre ore per ciascuno; il maresciallo e i brigadieri non meno di tre ore complessivamente.

L'orario delle lezioni dovrà ripartirsi in modo, da lasciare agli allievi il necessario riposo fra una lezione e l'altra.

Art. 282. Nei giorni festivi si faranno eseguire agli allievi ed appuntati delle passeggiate militari.

Queste passeggiate saranno sempre guidate da un brigadiere e da un sottobrigadiere.

Art. 283. Alla fine di ogni mese si procederà all'esame degli allievi e degli appuntati, per constatarne il profitto.

L'esame si farà in presenza dei due comandanti la Scuola, coll'intervento del funzionario superiore del Ministero, di cui all'art. 274.

Sul risultato dell'esame mensile si farà relazione al Ministero. Questa relazione sarà firmata da tutti gli intervenuti all'esame.

Agli allievi e agli appuntati, che si saranno maggiormente distinti, il Ministero accorderà speciali gratificazioni sul fondo di economia, di cui all'art. 290, ed ove questo fondo sia insufficiente, sul capitolo apposito del bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 284. La permanenza degli allievi nella Scuola non può essere minore di tre mesi, nè maggiore di sei; quella

degli appuntati non può essere minore di due mesi, nè maggiore di quattro.

Art. 285. Nella relazione sugli esami mensili verranno indicati quegli allievi che, per grado d'istruzione acquistato, possano inviarsi alle compagnie, sezioni o brigate come guardie effettive.

Art. 286. Gli allievi che, dopo due mesi di permanenza nella Scuola, avranno dimostrato di non avere attitudine al servizio di pubblica sicurezza per mancanza della necessaria intelligenza, constatata eziandio nell'esame mensile, saranno proposti al Ministero pel licenziamento.

Saranno ugualmente licenziati quegli allievi che per difetti o imperfezioni fisiche, manifestatesi dopo che si trovano alla Scuola, risulteranno non idonei al servizio.

Gli allievi licenziati non avranno diritto ad alcun compenso, ad eccezione dello stipendio mensile sino al giorno dell'avvenuto licenziamento.

Art. 287. Saranno rinviati alle compagnie, sezioni o brigate quegli appuntati che, dopo un mese di permanenza nella Scuola, avranno dimostrato di non essere idonei al grado superiore.

A coloro invece che verranno dichiarati idonei negli esami mensili sarà rilasciato apposito attestato.

Art. 288. Le mancanze disciplinari degli allievi e degli appuntati che sono alla Scuola, e quelle degli altri graduati addetti alla medesima, sono punite in conformità del presente regolamento.

Art. 289. Le ammonizioni e gli arresti semplici in caserma, gli arresti in sala di disciplina e quelli di rigore sono inflitti dal comandante della Scuola.

Per la sospensione dello stipendio, pel licenziamento o dispensa dal servizio, per la retrocessione o degradazione, per l'espulsione dal corpo, e per l'incorporazione nelle compagnie di disciplina, il comandante provocherà dal Ministero le necessarie disposizioni.

Art. 290. La cassa di economia della Scuola è costituita dalle sospensioni di stipendio inflitte ai graduati e allievi appartenenti alla medesima.

Il fondo proveniente dalle sospensioni sarà custodito dal comandante, sotto la sua responsabilità; e non potrà erogarsi senz'ordine del Ministero.

Art. 291. Sugli ordini da impartirsi di volta in volta dal Ministero, il comandante della Scuola fornirà in caso di bisogno alla compagnia di Roma un sussidio di allievi e di appuntati pei servizi d'ordine pubblico e per quelli di pattuglia serale, semprechè l'andamento della Scuola e le esigenze dell'istruzione lo acconsentano.

Tali allievi ed appuntati saranno sempre accompagnati alla sede della compagnia da un sottobrigadiere della Scuola, e dal medesimo ricondotti alla Scuola, appena finito il servizio.

Art. 292. Nel caso di cui al precedente articolo gli allievi saranno destinati alla pattuglia serale per turno, e in modo che non abbiano ad eseguire lo stesso servizio per due sere consecutive.

Art. 293. Non potranno essere destinati alla pattuglia serale se non quegli allievi che si troveranno alla Scuola da più di due mesi. Nell'eseguire la perlustrazione saranno sempre associati ad una guardia anziana, esperta e di buona condotta.

Art. 294. Agli allievi verrà fatta, sullo stipendio, la ritenuta mensile per il fondo di massa colle norme prescritte per gli altri agenti del corpo dall'articolo 307.

Art. 295. Agli allievi licenziati, per qualunque motivo dalla Scuola, saranno ritenuti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, per la sistemazione della relativa contabilità, ai termini dell'articolo 319.

Art. 296. Se l'allievo viene nominato guardia effettiva, porterà con sè gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, e il comandante della Scuola provvederà al trasferimento del relativo credito o del debito di massa, secondo è disposto per la traslocazione degli altri agenti del corpo.

Art. 297. Le armi e la buffetteria degli allievi sono a carico del Governo, e saranno loro ritirate allorchè cessano di far parte della Scuola.

Art. 298. Gli allievi sono provvisti, al pari degli altri agenti, di un libretto individuale, nel quale saranno annotati, a cura del comandante della Scuola, i loro crediti e debiti.

Art. 299. Per le spese di cancelleria, scrittoio e simili, che possono occorrere per la Scuola, il comandante presenterà la relativa richiesta al Ministero per la necessaria approvazione.

Le somministrazioni occorse saranno successivamente liquidate e pagate trimestralmente sulla presentazione dei conti di saldo dei rispettivi fornitori.

CAPO VI. — *Matricola e note caratteristiche.*

Art. 300. Sarà tenuta presso il Ministero dell'Interno la matricola di tutti gli agenti di pubblica sicurezza, cogli stati di composizione dei battaglioni, compagnie, sezioni, brigate e sottobrigate del Regno.

Art. 301. Alla fine di ogni anno i prefetti invieranno al Ministero le note caratteristiche di tutti gli agenti di pubblica sicurezza della rispettiva provincia, secondo il modulo n. 19 annesso al presente regolamento.

TITOLO III.

Contabilità.

CAPO I. — *Delle Amministrazioni.*

Art. 302. Salvo il disposto dall'articolo 264 per quanto riguarda la contabilità del personale della Scuola di istruzione, l'amministrazione per le operazioni di cassa e di contabilità inerenti ai fondi di massa, ai premi d'ingaggio e ad ogni provento relativo al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è tenuta presso ciascuna Prefettura.

Art. 303. L'amministrazione è affidata al prefetto, il quale ne è responsabile, tanto verso il Ministero dell'Interno, quanto verso gli altri interessati.

Art. 304. La ripartizione del personale delle guardie di pubblica sicurezza in battaglioni non porta alcuna alterazione nella parte contabile, la quale viene tenuta e trattata esclusivamente da ciascuna Prefettura, in relazione alla forza esistente nella rispettiva provincia.

Art. 305. Il fondo di massa di ciascun graduato e di ciascuna guardia si compone:

1. Delle ritenute ordinarie e straordinarie sugli stipendi per il pagamento degli effetti di vestiario, e di piccolo corredo;
2. Dei versamenti volontari;
3. Dell'importo degli effetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati a prezzo di stima agli agenti che cessano di appartenere al corpo, purchè si trovino sempre in istato servibile.

Art. 306. Il fondo di massa è esclusivamente destinato:

1. Al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo descritti nella tabella n. 4 annessa al presente regolamento;
2. Alla sostituzione delle armi disperse e alla riparazione di quelle guaste, quando la dispersione o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio, come all'articolo 65;
3. Alle restituzioni parziali, autorizzate colle norme stabilite dall'articolo 310;
4. All'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione, di promozione, o di passaggio in altra Amministrazione.

Art. 307. Ciascun agente, esclusi i comandanti e i marescialli, è sottoposto alla ritenuta ordinaria, che viene eseguita ogni mese all'atto del pagamento dello stipendio, e

che consiste nella sesta parte del medesimo, depurato da ogni trattenuta fiscale.

Questa ritenuta cesserà ogni qualvolta sia raggiunto un fondo di massa di lire 150.

Art. 308. Sono autorizzati i versamenti volontari per completare più sollecitamente il fondo di massa.

Art. 309. È sottoposto alla ritenuta straordinaria l'agente che, dopo un anno di servizio, rimanga debitore verso l'Amministrazione di una somma superiore alle lire 100.

La ritenuta straordinaria è eguale alla metà di quella ordinaria, e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, sino a che il debito di massa non sia ridotto alla suddetta somma di lire 100.

Art. 310. Il graduato, o la guardia, che abbia un credito di massa superiore alle lire 120, può essere autorizzato dal prefetto a ritirarne una parte, nel caso di comprovato e impellente bisogno.

La quota, che potrà autorizzarsi, non dovrà mai eccedere le lire 40, nè potrà concedersi allo stesso agente più di una volta nello stesso semestre.

Art. 311. Il graduato, o la guardia, che per motivi particolari cessa di appartenere al corpo, deve prima saldare il suo debito di massa o con versamenti volontari o con ritenute straordinarie, da determinarsi dal prefetto sugli ultimi stipendi mensili, sempre quando non sia sufficiente il ricavato dagli effetti di divisa, che saranno ritirati a prezzo di stima, se si trovano in istato servibile.

Art. 312. Il graduato e la guardia che siano espulsi dal corpo, o inviati alle compagnie di disciplina, perdono ogni diritto al fondo di massa, e sono loro parimente ritirati, senza alcun compenso, tutti gli effetti di vestiario che costituiscono la divisa.

L'ammontare di tutti gli accennati effetti ricade, come profitto, a favore dell'Amministrazione.

Art. 313. Gli oggetti di vestiario appartenenti a graduati o guardie morte per malattia contagiosa, non saranno ritirati in magazzino, nè conteggiati a favore della massa o degli eredi, ma saranno invece distrutti.

Art. 314. Gli agenti che cessano dal servizio, e che non si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 312, hanno diritto al pagamento del credito di massa, e i loro oggetti di vestiario saranno ritirati in magazzino e soddisfatti a prezzo di stima, purchè si trovino in istato servibile.

Il debito di massa, rimasto insoddisfatto dall'agente espulso o licenziato per qualsiasi motivo, dovrà essere appurato anche con l'azione civile, tuttavolta che non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

CAPO II. — *Delle casse.*

Art. 315. Le casse delle Amministrazioni delle guardie di pubblica sicurezza sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente regolamento, e non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio, senza una speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno.

I fondi di queste casse devono servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti.

Art. 316. Le esazioni consistono:

1. Nelle ritenute ordinarie e nei versamenti volontari dei graduati e delle guardie;
2. Nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario e di piccolo corredo, e nei prestiti avuti da altre Amministrazioni per lo stesso scopo;
3. Negli interessi delle somme impiegate in Buoni del Tesoro;
4. Nei proventi della vendita degli effetti di magazzino fuori d'uso o inservibili;
5. Nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o sono traslocati in altra provincia;
6. Nell'importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 317. Il Governo provvede ad anticipazioni per il pagamento delle provviste di vestiario e di piccolo corredo, nel caso che risulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la cassa nella assoluta impossibilità di supplirvi direttamente, e sempre che i fornitori non sieno disposti ad accettare il correspettivo in rate proporzionali agli introiti della cassa stessa, oltre il termine stabilito nell'articolo 346.

Art. 318. I proventi, di cui al numero 4 dell'articolo 316, derivano dalla vendita degli effetti di vestiario e di piccolo corredo lasciati dagli agenti espulsi o inviati alla compagnia di disciplina, ai termini dell'articolo 312, quando il relativo prodotto non debba servire alla estinzione totale o parziale del debito di massa.

Art. 319. Allorquando il graduato o la guardia cessa, per qualsiasi motivo, dal servizio deve aver luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito o credito risultante da una tale sistemazione deve essere liquidato secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 320. Allorchè un agente viene traslocato in altra provincia, la cassa deve pagare all'Amministrazione, dalla quale va a dipendere, il credito che nella sistemazione del conto di massa risulterà a suo favore.

Quando un agente passa in altra provincia con debito di massa, questo sarà pagato all'Amministrazione, a cui l'agente stesso prima apparteneva.

Art. 321. Il passaggio di somme da una Amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito mediante vaglia del Tesoro, da richiedersi in conformità del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 322. Ogni qualvolta venga a raccogliersi nelle casse dell'Amministrazione una somma non inferiore alle lire 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni dell'Amministrazione stessa o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di Buoni del Tesoro, a scadenza non minore di sei mesi.

I Buoni devono essere girati colla precisa dicitura: *All'ordine dell'Amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a piedi della provincia di . . . . . . e per essa del rispettivo prefetto.*

Di mano in mano che i Buoni del Tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato dai Buoni sia, in tutto o in parte, necessario per far fronte alle spese ordinarie dell'Amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto o il rinnovamento dei Buoni, il prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco, conforme al mod. numero 21, indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degli interessi e il capitale dei Buoni in questione.

Il prefetto è personalmente responsabile d'ogni danno che possa derivare all'Amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza e per qualunque siasi causa, alcuno dei Buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione Ministeriale.

Art. 323. I pagamenti consistono:

1. Nell'importo dei libretti di deconto forniti dal Ministero;
2. Nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle ricevute da altre Amministrazioni;
3. Nell'acquisto degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo; nella sostituzione o riattamento delle armi disperse o guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali di cui all'art. 310;
4. Nelle riparazioni del vestiario e delle armi a carico degli agenti o del magazzino;
5. Nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono traslocati in altra provincia;

6. Nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 324. Il rimborso delle aticipazioni ricevute da altre Amministrazioni viene eseguito non appena esistano in cassa i fondi necessari, derivanti dagli introiti ordinari: quello delle anticipazioni governative si esegue, in seguito a determinazione del Ministero, in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 325. I pagamenti per l'importo del vestiario non potranno essere effettuati dal prefetto, se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro (mod. n. 22) e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 326. Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa, riscossioni e spese, mod. numeri 23 e 24, e dovranno essere da lui sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 327. I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente; non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticate con la inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla fine di ogni semestre, pel rendimento dei conti al Ministero dell'Interno, o in caso di consegna da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa, dopo l'approvazione Ministeriale, sarà ripresa nel giornale delle riscossioni per base delle operazioni successive.

Capo III. — *Del vestiario, piccolo corredo e armamento.*

Art. 328. Le provviste degli effetti di vestiario, e di piccolo corredo, devono effettuarsi mediante contratti stipulati in seguito di pubblici incanti, di licitazioni private o di private trattative.

Le norme da seguirsi per la stipulazione dei contratti, e per le pratiche inerenti, sono quelle stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo.

Art. 329. Fatta eccezione del vestiario alla borghese, le provviste saranno fatte in base ai campioni approvati dal Ministero, in modo perfettamente conforme per ogni battaglione, e a cura dei prefetti delle provincie, in cui il battaglione ha sede, con uno o più appaltatori, ammenochè il Ministero stesso per determinati oggetti non disponga diversamente nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 330. Nessun oggetto, sia di vestiario, che di piccolo corredo, potrà essere preso in consegna dall'Amministrazione, nè distribuito agli agenti, se prima non sarà stato riconosciuto per qualità, bontà, durata e colore perfettamente uguale al campione, e confezionato a tutta regola d'arte.

Art. 331. La Commissione collaudatrice sarà composta, in ogni capoluogo di provincia, oltre che del graduato delle guardie superiore in luogo, di un ragioniere della Prefettura, di un funzionario di pubblica sicurezza e di un perito, designati in ogni anno dal prefetto.

Tutte le spese della perizia sono a carico del fornitore.

Art. 332. Di ogni ricevimento e collaudo di effetti di vestiario e di piccolo corredo sarà redatto verbale da conservarsi negli atti della Prefettura.

Art. 333. Non possono tenersi in deposito nel magazzino dell'Amministrazione oggetti nuovi di qualsiasi specie, eccettuati quelli che servono di campione.

Il fornitore sarà però obbligato di tenere in ogni città, sede di battaglione o di compagnia, un magazzino convenientemente provveduto di effetti di vestiario e di piccolo corredo, di varie dimensioni, nella quantità che sarà determinata dal prefetto, e in modo da poter soddisfare, nel più breve termine, alle richieste di somministrazioni che gli venissero fatte.

Mancando il fornitore a quest'obbligo, l'Amministrazione sarà in facoltà di sciogliere il contratto in qualunque tempo, senz'obbligo di disdetta, nè di qualsiasi compenso od indennizzo. Sarà pure in facoltà dell'Amministrazione di provvedersi altrimenti degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo, a tutte spese dell'appaltatore, senza diritto da parte del medesimo a pretese o reclamo di sorta alcuna.

Art. 334. I campioni pei singoli oggetti da somministrarsi saranno provveduti dal Ministero ed acquistati dal fornitore, e finchè dura il contratto resteranno in deposito presso l'Amministrazione, che non risponde del deterioramento, cui andassero soggetti per effetto del tempo.

Art. 335. Gli effetti non collaudati dall'Amministrazione perchè riconosciuti non conformi al campione per la qualità, bontà, durata e colore, saranno contrassegnati con marca di rifiuto, e non potranno più essere ripresentati dal fornitore.

Art. 336. Il giudizio della Commissione di collaudo è inappellabile. Sarà però in facoltà del prefetto, sulle istanze del fornitore, di fare intervenire, in casi dubbi, altri periti da lui scelti, a spese del fornitore stesso.

Art. 337. Tutti gli effetti di vestiario, di calzatura e quelli di piccolo corredo, sono fatti su misura dei singoli agenti, pei quali vengono richiesti, in modo che loro si adattino perfettamente.

Art. 338. Se la Commissione di collaudo trova che gli oggetti somministrati non sono eseguiti a regola d'arte, o che altrimenti sono difettosi, il fornitore è in obbligo di ritirarli senz'altro, e di eseguirvi le modificazioni e riforme necessarie, senza diritto a indennizzo di sorta.

Art. 339. Il termine da assegnarsi al fornitore per la somministrazione degli effetti non sarà maggiore di 20 giorni, e se si tratta di riparazioni e adattamenti non sarà maggiore di giorni 10.

Non corrispondendo il fornitore ai suoi obblighi nel termine prescritto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di provvedere altrimenti gli effetti che le occorrono, a tutte spese del fornitore, senza che egli possa accampare qualsiasi pretesa.

Art. 340. Se il fornitore manca agli obblighi, di cui all'articolo precedente, o altrimenti non soddisfaccia agli impegni che si è assunto col contratto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sciogliere il contratto stesso, senza che il fornitore possa accampare qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento.

Art. 341. L'Amministrazione è in facoltà di richiedere quella quantità maggiore o minore di effetti di vestiario e di piccolo corredo, che le potrà occorrere, fuori delle previsioni del contratto, senza che il fornitore possa accampare eccezioni o pretese.

Art. 342. Ove il Ministero creda di introdurre, in qualunque tempo, modificazioni o variazioni negli oggetti di divisa e di piccolo corredo degli agenti di pubblica sicurezza, il contratto si intenderà in quella parte immediatamente sciolto, senz'obbligo di preavviso o di risarcimento di danni da parte dell'Amministrazione.

Art. 343. Il trasporto degli oggetti di divisa e di piccolo corredo dalla sede del battaglione o della compagnia alle sezioni, brigate e sottobrigate, che ne dipendono, è a carico del fornitore.

Tutte le questioni che possono sorgere sulla interpretazione od esecuzione del contratto, saranno definite in via amministrativa.

Art. 344. I contratti di fornitura avranno la durata di tre anni, e si intenderanno rinnovati di anno in anno, se dall'una o dall'altra delle parti non ne venga data la disdetta, per atto giudiziale, due mesi prima della scadenza, salvo il disposto dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato a tale riguardo.

Art. 345. Non verranno ammessi agli esperimenti d'asta, nè ai contratti per private trattative coloro che non provassero di avere mezzi sufficienti per soddisfare alle obbligazioni, che intendono di assumere col contratto.

Art. 346. I pagamenti al fornitore per le eseguite som-

ministrazioni saranno fatti dalle singole Prefetture a trimestri maturati, sulla presentazione dei boni relativi.

Ove la Prefettura si trovasse mancante di fondi, avrà diritto alla dilazione di un mese al pagamento.

Art. 347. Nei contratti di fornitura dovranno sempre comprendersi espressamente tutte le clausole e condizioni sopra indicate, oltre tutte quelle altre che i prefetti ravviseranno opportune nell'interesse dell'Amministrazione.

I contratti non saranno validi se non dopo la definitiva approvazione del Ministero.

Art. 348. La richiesta degli oggetti da somministrarsi sarà fatta al fornitore dal prefetto, o dalla persona da esso delegata, a misura del bisogno presunto dei singoli agenti, e dietro consegna di appositi boni.

Art. 349. I boni dovranno indicare il nome e cognome dell'agente, pel quale si fa la richiesta, la quantità e la qualità degli effetti da somministrarsi, e saranno uniti, con prospetto riassuntivo, alle quietanze dei fornitori, dopo che gli agenti interessati avranno su di essi dichiarato con la loro firma, di aver ricevuto gli oggetti, a cui i boni si riferiscono.

Art. 350. Gli effetti di vestiario e piccolo corredo, ritirati agli agenti che, per qualunque causa, cessano dal servizio, dovranno essere distribuiti senza indugio fra gli agenti di nuova nomina e fra quegli altri che ne avessero bisogno, per evitare ogni causa di deperimento.

Qualora ciò non potesse eseguirsi immediatamente, dovranno tali effetti essere custoditi in appositi locali, che il prefetto destinerà ad uso di magazzino, fra quelli componenti la caserma.

Art. 351. È obbligo del prefetto di invigilare che nessun altro oggetto abbia a rimanere depositato in magazzino, e ciò allo scopo di impedire i danni che possono derivare all'Amministrazione per causa di deterioramento.

Darà gli ordini di conseguenza al dipendente ufficio di pubblica sicurezza e al comandante, che ne saranno responsabili; farà eseguire straordinarie ispezioni per verificare se gli oggetti di vestiario e di armamento, tenuti in deposito, abbiano bisogno di pulitura o di riparazioni, e provvederà secondo le risultanze.

Art. 352. L'armamento, salvo il disposto dell'articolo 57, è somministrato dal Governo nella quantità corrispondente al personale stabilito dall'organico, e deve sempre essere tenuto e ben conservato dagli agenti.

L'armamento, che fosse in eccedenza per temporanea deficienza del personale, sarà ritirato in magazzino e debitamente conservato, a cura e responsabilità del comandante, per evitare danni o deperimento.

Capo IV. — *Della contabilità.*

Art. 353. La contabilità delle guardie di pubblica sicurezza è tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole Prefetture, per cura di un ragioniere specialmente delegato dal prefetto.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al Ministero.

Art. 354. Ogni agente è munito di un libretto per il conto della sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma e delle successive rafferme contratte, come pure la indicazione del pagamento dei premi d'ingaggio, non che quella degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo e di armamento consegnati all'agente.

I libretti sono forniti dal Ministero dell'Interno, il quale li spedisce, dietro richiesta, alle diverse Prefetture per il prezzo da esso determinato, da addebitarsi agli agenti, cui furono consegnati.

Art. 355. Il libretto non può essere ritirato al suo titolare per alcun motivo, nè deve presentare cancellature o raschiature. Le variazioni e correzioni, che occorressero, dovranno essere eseguite con apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate all'articolo 305.

Nel *dare*, che è la parte passiva, sono registrate le partite costituenti le spese della massa individuale, di cui all'art. 306.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente, all'atto che si verifica l'introito o la spesa, a cura del ragioniere, delegato dal prefetto, e porteranno a ciascuna progressione di data la vidimazione del prefetto.

Art. 356. Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente articolo 357, e trascritto sopra il nuovo libretto, immediatamente sostituito.

Art. 357. Le partite della massa individuale, tanto a credito, quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, da tenersi nella forma indicata dal mod. num. 22, nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si faranno a cura dell'impiegato, delegato dal prefetto, e porteranno ad ogni progressione di data la sottoscrizione dell'agente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 358. Cessando l'agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto individuale e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previa la sottoscrizione dell'interessato, e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione, il prefetto trasmette un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della provincia, nella quale l'agente è tramutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 359. I pagamenti sono effettuati dietro consegna di regolare quietanza per parte dei creditori, e dopo che il prefetto avrà constatato la attendibilità e regolarità della partita, e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere sempre vidimate dal prefetto. Quando si tratta di passaggio di fondi da una Amministrazione all'altra, le quietanze relative possono essere stese su carta libera.

Capo V. — *Del rendimento dei conti.*

Art. 360. Alla fine di ogni semestre il prefetto riepiloga le risultanze del giornale delle riscossioni e quello delle spese sul conto semestrale di cassa, mod. n. 27.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa ed al totale delle somme collocate in Buoni del Tesoro. In conferma di ciò sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del conto suddetto.

Art. 361. La situazione finanziaria dell'Amministrazione comprende l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1. Nel contante esistente in cassa;
2. Nelle somme collocate in Buoni del Tesoro;
3. Nell'importo del vestiario e piccolo corredo esistenti in deposito nel magazzino;
4. Nel totale del debito di massa degli agenti;
5. Nei crediti riconosciuti inesigibili;
6. Nei crediti diversi.

La parte passiva riguarda:

1. Il debito verso il Governo o verso altre Amministrazioni per avute anticipazioni;
2. Il credito di massa degli agenti;
3. Il credito dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo somministrati e non pagati;
4. I debiti vari.
5. I profitti realizzati.

Art. 362. Il credito e debito di massa degli agenti è desunto dal relativo conto semestrale (mod. n. 29), che viene

compilato all'appoggio dei conti aperti sul libro mastro e sui libretti di deconto, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confermare, colla propria firma, l'entità e l'esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 363. L'importo del vestiario e piccolo corredo, da inscriversi nella parte attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino, redatto secondo il prospetto mod. n. 31.

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità ed il valore degli effetti usati rimasti in magazzino alla fine del precedente semestre, di quelli entrati ed usciti durante il semestre, al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine dello stesso semestre.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di discarico, da tenersi da ogni Amministrazione per le variazioni che si verificano nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli effetti nuovi di divisa debba eseguirsi in base ai boni di richiesta, rilasciati a seconda del bisogno, e la provvista debba corrispondere alla distribuzione, tuttavia questi effetti vengono ugualmente annotati, in via amministrativa, nel conto semestrale di magazzino, desumendone i dati dai boni rilasciati.

Art. 364. Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti inesigibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti che cessarono dal servizio, e che saranno stati dal Ministero dichiarati e riconosciuti inesigibili, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili saranno estinti con appositi prelevamenti dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione Ministeriale, quando non si possa provvedere diversamente.

Art. 365. Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono inscritte le partite dovute ad altre Amministrazioni e quelle di cui le altre Amministrazioni rimangono temporaneamente creditrici per lo avvenuto tramutamento di agenti.

Art. 366. Sotto il titolo di crediti dei fornitori per gli effetti di vestiario e piccolo corredo, si comprendono tutte le somme dovute per la fornitura e somministrazione dei medesimi.

Le somme stesse debbono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi creditori, per quanto riguarda gli accennati effetti.

Art. 367. Fra i profitti realizzati, oltre gli interessi dei Buoni del Tesoro, si annoverano i proventi derivanti dalla vendita del vestiario e dai crediti di massa perduti dagli agenti espulsi dal corpo od inviati alla compagnia di disciplina.

Questo fondo serve per la estinzione dei crediti inesigibili di cui all'articolo 364, e per sussidiare individui già appartenenti al corpo e resi inabili al servizio, o le loro vedove e figli, e per altre spese impreviste nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'una all'altra Amministrazione, ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 368. L'erogazione del fondo, di cui all'articolo precedente, sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione Ministeriale.

Art. 369. Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria dell'Amministrazione pareggia perfettamente colla passiva, il prefetto, entro un mese dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'Interno, in duplice originale, i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino, corredandoli:

1. Del prospetto della situazione finanziaria, di cui all'art. 361;

2. Di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;

3. Dell'estratto, per copia conforme, dei giornali delle riscossioni e delle spese;

4. Della dichiarazione di credito dei fornitori del vestiario, di cui all'art. 366;

5. Del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti vari;

6. Di una dettagliata dimostrazione delle partite costituenti l'ammontare dei profitti realizzati e delle avvenute variazioni;

7. Del prospetto del debito o credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita dagli interessati;

8. Del prospetto riassuntivo dei pagamenti dei premi di ingaggio e di ringaggio eseguiti agli agenti, secondo le norme portate dal precedente regolamento 27 ottobre 1880, n. 5705, e che devonsi continuare sino al termine della ferma in corso.

A questo prospetto sarà unita la relativa situazione (mod. n. 14 *bis* annesso al succitato regolamento) dimostrante il fondo rimasto nel semestre precedente, le anticipazioni ricevute, le spese incontrate e la rimanenza attuale;

9. Di ogni altro prospetto che occorresse a meglio spiegare la causa delle variazioni che, durante il semestre, si fossero verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre Amministrazioni, e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 370. Sarà pure trasmesso al Ministero, in duplice originale, il quadro dimostrante il movimento avvenuto durante il semestre nell'armamento somministrato agli agenti a spese del Governo, desumendone i dati dall'apposito registro di carico e di scarico.

Questo quadro sarà conforme al mod. n. 33.

Art. 371. Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il Ministero dell'Interno restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi, munito del relativo decreto di approvazione.

Capo VI. — *Consegna e controllo dell'Amministrazione.*

Art. 372. Allorchè il prefetto lascia definitivamente l'amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza della provincia deve, prima di abbandonare il posto, far consegna della medesima al suo successore.

La consegna dell'amministrazione si compie:

1. Col chiudere i giornali delle riscossioni e delle spese, per accertare la somma che deve trovarsi in cassa;

2. Col confrontare i conti aperti sul libro mastro coi corrispondenti libretti individuali, per riconoscere il debito o credito parziale e complessivo degli agenti;

3. Col compilare la situazione finanziaria dell'amministrazione nel modo stabilito pel rendiconto semestrale;

4. Col rimettere al successore i denari e i Buoni del Tesoro esistenti in cassa, il vestiario, il piccolo corredo e l'armamento esistenti in magazzino, nonchè tutti i registri, documenti e carte relative all'amministrazione.

Art. 373. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in quadruplice esemplare, e sottoscritto dagli interessati.

Uno di questi originali resterà presso ciascuna delle parti interessate, un altro passerà nello archivio della Prefettura, ed il quarto verrà immediatamente inviato al Ministero dell'Interno.

Art. 374. Il prefetto che abbandona il posto senza aver dato prima tale consegna al successore o a chi deve farne le veci, si rende per ciò solo responsabile di tutte le conseguenze che ne derivassero in danno dell'Amministrazione, anche nel corso delle susseguenti gestioni.

Art. 375. Il Ministero dell'Interno ordinerà, ove lo creda opportuno, e anche sopra istanza dei prefetti, verifiche ed ispezioni straordinarie per constatare la situazione dell'amministrazione e l'esatta esecuzione del presente regolamento.

TITOLO IV.

Servizio.

CAPO I. — *Ordinamento del servizio.*

Art. 376. Dove esistono uffici di Questura il territorio della città, per riguardo alla sorveglianza affidata agli agenti di pubblica sicurezza, è diviso in zone, in conformità al disposto dall'art. 13.

Art. 377. Il servizio degli agenti di pubblica sicurezza di ogni zona è posto sotto la sorveglianza e il controllo del maresciallo comandante di sezione, e comprende la circoscrizione assegnata alle brigate e sottobrigate esistenti nella zona medesima.

Art. 378. Nelle città sedi di Questura vi sarà anche una brigata centrale ed una brigata di sicurezza, incaricate dei servizi di cui agli articoli 408, 409 e seguenti.

Queste due brigate saranno poste sotto gli ordini di appositi graduati.

Vi saranno oltracciò brigate o sottobrigate presso ciascuno degli uffici di pubblica sicurezza della città distaccati dalla Questura, in conformità al disposto dall'art. 15, nonchè presso l'ufficio sanitario.

Art. 379. Alla brigata centrale sono aggregate le guardie di nuova nomina per la necessaria istruzione, come pure quelle di recente trasferite alla compagnia.

Art. 380. La brigata di sicurezza presso gli uffici di Questura è composta di graduati e di guardie in borghese.

Uno o più agenti in borghese, secondo le speciali esigenze del servizio, saranno dal prefetto o dal questore assegnati anche ai diversi uffici di pubblica sicurezza della città.

Art. 381. Presso tutte le compagnie, sezioni e brigate vi saranno uno o più agenti addestrati nel suono della tromba.

L'insegnamento sarà impartito da appositi istruttori, che potranno essere gratificati dal Ministero.

La spesa per l'acquisto delle trombe sarà sostenuta dalla Amministrazione come spesa di armamento.

Art. 382. Senza una speciale autorizzazione del Ministero gli agenti di pubblica sicurezza non possono essere distolti dalle loro compagnie, sezioni, brigate o sottobrigate per essere destinati presso le Sottoprefetture, od altri uffici di pubblica sicurezza fuori delle città capoluoghi di provincia.

Art. 383. Il servizio degli agenti di pubblica sicurezza si distingue in ordinario e speciale.

Il servizio ordinario è quello delle perlustrazioni o pattuglie, tanto diurne che notturne: i servizi speciali sono quelli della ricerca ed arresto dei malfattori, dell'esecuzione dei mandati di cattura, della sorveglianza sulle persone sospette, ai teatri, luoghi pubblici e simili.

Art. 384. I servizi delle Corti d'assise, dei Tribunali e Preture, quello della traduzione dei detenuti che si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria, nonchè la traduzione dei condannati dalle carceri o da un luogo di pena all'altro, spettano all'arma dei carabinieri Reali.

In casi speciali, tuttavia, e per motivi di pubblica sicurezza, potrà il prefetto od il questore far concorrere in tali servizi anche le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 385. Quando, secondo i concerti che dovranno prendere i prefetti ed i questori col Comando dell'arma dei Reali carabinieri, al servizio delle stazioni ferroviarie e marittime, specialmente se di poca importanza, provvede l'arma dei Reali carabinieri, non vi si dovranno destinare anche le guardie di pubblica sicurezza, ammenochè in casi speciali ciò non sia richiesto dall'interesse della pubblica tutela.

Art. 386. All'oggetto di impedire una inutile dispersione di agenti, il prefetto od il questore, sentito il Comando dell'arma dei Reali carabinieri, determinerà in quali teatri debbano prestar servizio, durante gli spettacoli e le rappresentazioni, i Reali carabinieri, ed in quali le guardie di pubblica sicurezza.

Art. 387. Nessun agente di pubblica sicurezza può essere distratto dalle sue funzioni per essere impiegato, anche temporaneamente, come portiere, inserviente o scritturale presso qualsiasi Prefettura, Sottoprefettura, Questura od altro ufficio qualunque, oppure in altri servizi che non sono dell'istituzione del corpo, sotto le comminatorie di cui all'articolo 4.

In tutte le ispezioni dei comandanti di battaglione, di compagnia e di sezione, come in tutte le altre ispezioni amministrative che saranno eseguite, dovrà ciò farsi risultare espressamente.

Art. 388. Senza una speciale autorizzazione del prefetto o del questore è inibito ai comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata di tenere agenti come scritturali, dovendo, di regola generale, disimpegnare da se stessi le incumbenze inerenti al loro comando e al loro servizio.

Presso il Comando dei più importanti battaglioni e compagnie, nei quali il lavoro di scritturazione non potesse disimpegnarsi dal solo comandante, il prefetto od il questore assegneranno, secondo lo stretto bisogno, uno o più scritturali, che non potranno essere che guardie semplici od appuntati, esclusi i sottobrigadieri e gli altri graduati superiori.

Questi scritturali non possono vestire l'abito borghese, nè in caserma nè fuori, e dopo il loro servizio saranno destinati, in caso di particolari esigenze, a quelli propri del corpo, cui appartengono.

CAPO II. — *Servizi spettanti ai comandanti di battaglione e di compagnia.*

Art. 389. Il comandante di battaglione, nella città in cui ha sede, e, in sua mancanza, il comandante di compagnia, è responsabile del servizio e della disciplina dei graduati e guardie posti alla sua immediata dipendenza. Egli distribuisce la forza nelle varie brigate e sottobrigate, secondo gli ordini del questore; sorveglia e controlla gli agenti, che ne dipendono, e provoca tutti i provvedimenti che sono necessari ad assicurare la regolarità, la speditezza e la maggiore efficacia del servizio.

Art. 390. In base ai rapporti che deve ricevere ogni mattina, ed anche straordinariamente, da tutti i Comandi sottoposti, sul servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, il comandante di battaglione o quello di compagnia dovrà compilare una esatta relazione, nella quale indicherà non solo i reati e gli avvenimenti, ma anche tutte le operazioni e gli arresti eseguiti nelle decorse 24 ore, e la rimetterà al questore, per quell'ora che gli sarà indicata.

Art. 391. Ove si tratti di reati e di avvenimenti importanti, il comandante del battaglione, e, in sua mancanza, quello della compagnia, appena ne abbia notizia, dovrà informarne d'urgenza il questore e darne contemporaneamente avviso a tutte le sezioni, brigate e sottobrigate della città, onde possano concorrere alla scoperta e all'arresto dei colpevoli, non che al sequestro degli oggetti rubati, ove si tratti di reati contro le proprietà.

Art. 392. Il comandante del battaglione, e, in sua mancanza, quello della compagnia, deve informare il questore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina commesse dai graduati e dalle guardie che si trovano alla sua immediata dipendenza, facendo le proposte che saranno del caso.

Art. 393. Il comandante la compagnia, sotto il controllo del comandante del battaglione, dovrà sorprendere giornalmente, in ore diverse, ed anche di notte, una o più sezioni e brigate, per verificare se tutti i graduati adempiano esattamente al loro dovere; se le pattuglie siano spedite nei tempi e nei modi prescritti, e se alle guardie sia concesso il necessario riposo.

Ogni mattina egli presenterà direttamente al comandante di battaglione, e in sua mancanza al questore lo stato dei

controlli da esso eseguiti nelle decorse 24 ore, e quello degli altri graduati dipendenti.

Nello stato dei controlli del comandante la compagnia saranno indicate le sezioni e brigate visitate, le ore in cui i controlli ebbero luogo ed i rilievi fatti.

Art. 394. Il comandante del battaglione, e, in sua mancanza, quello della compagnia, chiamerà, almeno una volta in ogni settimana, a rapporto i comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata per le istruzioni necessarie sul servizio e sulla disciplina.

Art. 395. Il comandante del battaglione e quello della compagnia cureranno che sia giornalmente compilato, in apposito registro, l'ordine del giorno, nel quale saranno indicati i reati più gravi avvenuti nelle 24 ore in tutta la città, e che non siano ancora stati scoperti, colle generalità delle persone imputate, e colla descrizione degli oggetti rubati, ove si tratti di reati contro le proprietà; le operazioni più importanti di servizio compiute dagli agenti; gli encomi, le gratificazioni e le punizioni dai medesimi riportate; gli ordini di rintraccio e di arresto ad essi pervenuti, e tutto quanto importa sia fatto conoscere agli agenti di loro dipendenza.

Art. 396. Tutti i comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata manderanno giornalmente, e in quell'ora che sarà determinata, al Comando del battaglione o della compagnia un graduato od una guardia esperta e intelligente, a prendere copia dell'ordine del giorno, che sarà trascritto nel registro a ciò destinato, per norma di tutti gli agenti della sezione, brigata o sottobrigata.

Art. 397. Il comandante del battaglione, e, in sua mancanza, quello della compagnia, deve presentarsi ogni giorno al questore, in quell'ora che gli sarà fissata, per informarlo dell'andamento del servizio e per riceverne le istruzioni.

Art. 398. Dove ha sede il comandante di battaglione, quello di compagnia risiede nello stesso suo ufficio, del quale fa parte, e lo coadiuva in tutti i servizi, e ne esegue gli ordini e le istruzioni.

Capo III. — *Servizi spettanti ai comandanti di sezione presso le Questure.*

Art. 399. I marescialli preposti alle zone nelle città in cui risiedono uffici di Questura sono responsabili del regolare andamento del servizio e della disciplina delle brigate e delle sottobrigate che si trovano nella loro circoscrizione.

A tale effetto dovranno visitare giornalmente le caserme poste nella loro zona; constatare come siano ordinati ed eseguiti i servizi speciali e quelli di perlustrazione; se i graduati facciano puntualmente i controlli stabiliti, e se adempiano agli altri doveri che loro incombono.

Art. 400. Dovranno oltracciò sorprendere di giorno e di notte, in ore diverse e saltuariamente, le pattuglie sul loro giro di perlustrazione, verificando il contegno delle guardie, se non si scostino dal giro prescritto, se lo eseguano entro il termine stabilito, e se prestino il loro servizio con attenzione e diligenza.

Art. 401. Il comandante la zona rimette ogni mattina al comandante del battaglione, e, in sua mancanza, a quello della compagnia, lo stato dei controlli da lui eseguiti nelle decorse 24 ore, indicando non solo le brigate e sottobrigate visitate, ma anche le varie pattuglie controllate, i nomi delle guardie che le componevano, le località in cui le ha incontrate, le ore dei controlli eseguiti ed i rilievi fatti.

Il comandante del battaglione e quello della compagnia esaminano lo stato dei controlli, e fanno i rilievi che fossero del caso.

Art. 402. Il comandante di sezione esegue tutti gli altri servizi ed incarichi che gli sono affidati dal questore, o dal comandante del battaglione o della compagnia.

Capo IV. — *Servizi spettanti ai comandanti di sezione o di brigata presso le Prefetture.*

Art. 403. Dove non esistono uffici di Questura, i comandanti di sezione e quelli di brigata disimpegnano tutti i servizi che sono prescritti pei comandanti di compagnia; sono responsabili del servizio e della disciplina dei loro sottoposti, e devono controllarli due volte almeno nelle ore di giorno e altrettante in quelle di notte, ed anche più spesso se l'ispettore di pubblica sicurezza, dal quale dipendono, lo ravvisa necessario.

Art. 404. Faranno ogni mattina, a mezzo dell'ispettore di pubblica sicurezza, rapporto al prefetto di tutti i reati ed avvenimenti che interessano la sicurezza e l'ordine pubblico, e quando si tratti di fatti gravi dovranno informarne l'ispettore immediatamente.

Dovranno oltracciò presentarsi ogni giorno all'ispettore, nelle ore fissate, per ragguagliarlo sull'andamento del servizio e della disciplina, e per averne le istruzioni.

Art. 405. I comandanti di sezione e di brigata rimettono giornalmente all'ispettore di pubblica sicurezza anche lo stato dei controlli eseguiti nelle decorse 24 ore, tanto da essi, che dai graduati dipendenti.

Questi controlli dovranno contenere le indicazioni volute dall'art. 401.

Art. 406. Presso ogni Comando di sezione e di brigata sarà tenuto un registro degli ordini del giorno, com'è prescritto dall'art. 395.

Art. 407. I comandanti di sezione e quelli di brigata, appena abbiano notizia di un reato od altro avvenimento che interessi la sicurezza pubblica, dovranno avvisarne l'ufficio di pubblica sicurezza, e quindi recarsi immediatamente sul posto per le necessarie indagini e provvedimenti; nei casi meno gravi potranno inviarvi gli agenti più esperti che sono alla loro dipendenza.

Capo V. — *Servizi spettanti alla brigata centrale presso le Questure.*

Art. 408. Al Comando della brigata centrale presso le Questure sono specialmente affidati i seguenti servizi:

1. L'istruzione delle guardie di nuova nomina e di quelle di recente trasferite alla compagnia;

2. La sorveglianza ai teatri, spettacoli, feste e cerimonie pubbliche; alle passeggiate di straordinario concorso ed a tutti i luoghi pubblici di riunione, quando non vi possano provvedere gli agenti delle brigate, nella cui giurisdizione hanno luogo gli spettacoli, le feste e le altre straordinarie radunanze;

3. Le perlustrazioni delle vie più frequentate della città, ove non bastino quelle degli agenti delle altre brigate;

4. La traduzione e l'accompagnamento di arrestati ed altri individui per misura di pubblica sicurezza dai luoghi di deposito alle carceri o agli uffici di pubblica sicurezza nell'interno della città;

5. La custodia ed il servizio dei detenuti nei depositi della Questura e degli agenti in sala di disciplina;

6. L'esecuzione di tutti quegli altri servizi e sorveglianze che saranno ordinate dal questore o dal comandante il battaglione o la compagnia.

Capo VI. — *Servizi spettanti alla brigata di sicurezza presso le Questure.*

Art. 409. Gli agenti della brigata di sicurezza ricevono dal comandante del battaglione o della compagnia, dal questore e dai funzionari che hanno l'incarico della polizia giudiziaria ed amministrativa nella Questura centrale, gli ordini speciali di servizio che occorrono giornalmente.

Art. 410. Nelle maggiori città, dove siano più gravi i bisogni della polizia, la brigata di sicurezza si divide in sottobrigate, secondo le varie specialità del servizio d'investigazione, di sorveglianza e di esecuzione, alla dipendenza

però sempre di uno stesso graduato superiore, che esercita su tutti i sottoposti la necessaria disciplina e li controlla.

Art. 411. La brigata di sicurezza, appena abbia notizia di un reato o di un avvenimento interessante l'ordine pubblico, deve prevenirne il comandante del battaglione o della compagnia, ed il questore, e recarsi subito sul luogo per le necessarie indagini, sia coi propri agenti, sia in concorso di quelli delle altre brigate.

Art. 412. Gli incarichi della brigata di sicurezza sono specialmente i seguenti:

1. L'investigazione pei crimini e delitti commessi, e l'arresto dei colpevoli;

2. La ricerca e l'arresto dei malfattori, e l'esecuzione dei mandati di cattura;

3. La vigilanza sugli oziosi, vagabondi e pregiudicati, siano o no sottoposti all'ammonizione ed alla sorveglianza speciale;

4. La sorveglianza sui forestieri sospetti;

5. La sorveglianza sugli esercizi pubblici, sulle camere mobiliate, sugli stabilimenti di bagni, sugli uffici di agenzia, corrispondenza e copisteria, sui sensali dei Monti di pietà;

6. La sorveglianza sui vetturali pubblici, sui facchini, barcaiuoli, servitori di piazza, guide dei forestieri o ciceroni, suonatori ambulanti, ciarlatani o saltimbanchi;

7. La sorveglianza su coloro che esercitano mestieri intesi al pubblico trattenimento o che espongono rarità, gabinetti, animali, ecc.;

8. La sorveglianza su coloro che tengono lotterie clandestine, sulle case di giuoco, e su coloro che nelle vie e nelle piazze tengono giuochi d'azzardo e d'invito;

9. Il sequestro di giornali, stampati e manoscritti, ordinato dall'autorità giudiziaria;

10. Il sequestro degli avvisi, stampati e manoscritti affissi al pubblico senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza, e di quelli che non fossero muniti del bollo prescritto dalle vigenti leggi;

11. L'arresto dei mendicanti.

Art. 413. Il comandante la brigata di sicurezza dovrà sempre far trovare i propri agenti in tutte le passeggiate pubbliche più frequentate; in tutte le riunioni pubbliche, e in tutte le feste e funzioni pubbliche di straordinario concorso, per sorprendere i ladri, i borsaiuoli e le altre persone pregiudicate.

Art. 414. Tutti gli individui che escono dalle carceri in seguito ad espiazione di condanna per reati contro le persone e le proprietà, e così pure gli oziosi, i vagabondi e le persone sospette, saranno a cura degli ufficiali di polizia giudiziaria presso la Questura centrale, fatti presentare al comandante della brigata di sicurezza, che li segnerà nel registro prescritto, e li farà quindi accompagnare avanti quell'ufficio di pubblica sicurezza, che dalla Questura gli sarà indicato.

Capo VII. — *Servizi delle brigate e sottobrigate presso gli uffici distaccati di pubblica sicurezza nelle città sedi di Questura.*

Art. 415. I comandanti le brigate e sottobrigate presso gli uffici distaccati di pubblica sicurezza nelle città in cui sono stabiliti uffici di Questura, devono informare prontamente il funzionario da cui dipendono, ed il comandante superiore in luogo, di tutti i reati ed avvenimenti interessanti la sicurezza e l'ordine pubblico.

Sono responsabili della disciplina e del servizio nelle loro brigate e sottobrigate, e provvedono alla scoperta dei reati, alla ricerca ed all'arresto dei malfattori, alla sorveglianza delle persone sospette ed alla esecuzione di tutti gli altri incarichi che vengono loro affidati.

Art. 416. Il comandante la brigata o sottobrigata riferisce al comandante del battaglione, o in difetto a quello della compagnia, le mancanze alla disciplina commesse dai suoi sottoposti; ne controlla il servizio almeno due volte, tanto nel corso del giorno, che in quello della notte, e rimette giornalmente gli stati relativi al Comando superiore.

Capo VIII. — *Servizi spettanti alle brigate e sottobrigate presso le stazioni ferroviarie e marittime.*

Art. 417. I comandanti delle brigate e sottobrigate presso le stazioni ferroviarie e marittime hanno gli stessi obblighi dei comandanti delle altre brigate e sottobrigate.

Gli agenti che ne fanno parte devono oltracciò:

1. Esser pronti all'arrivo ed alla partenza di tutti i treni, vapori postali ed altri, che trasportano merci e passeggieri;

2. Provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei medesimi;

3. Vegliare che non avvengano sottrazioni a loro danno, che non siano sottoposti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini, barcaiuoli, vetturali e simili, fornendo con tutta urbanità, alle persone che li richiedono, quelle notizie di cui avessero bisogno nel loro particolare interesse e che non sieno di danno al servizio.

4. Sorvegliare i passeggieri sospetti e segnalare il loro ingresso in città all'ufficio di pubblica sicurezza;

5. Vigilare i depositi delle merci, ed ove sorgessero sospetti di concerti o di tentativi di sottrazioni, avvertirne l'ufficio di pubblica sicurezza;

6. Sorvegliare la condotta dei servitori di piazza e degli intromettitori ambulanti, e fare osservare tutte le disposizioni emanate nell'interesse dell'ordine pubblico;

7. Impedire l'emigrazione clandestina e il trasporto di minorenni per essere impiegati in mestieri e professioni girovaghe all'estero.

Art. 418. Gli agenti di pubblica sicurezza presso le stazioni ferroviarie e marittime devono garantire la tranquillità e sicurezza, non solo nell'interno delle stazioni, prevenendo colla loro vigilanza i furti, le risse e gli altri reati, ma devono estendere la sorveglianza anche nelle vicinanze delle medesime.

Capo IX. — *Servizi spettanti alle brigate e sottobrigate degli uffici sanitari.*

Art. 419. Gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ufficio sanitario sono incaricati:

1. Dell'esecuzione delle disposizioni portate dal regolamento sulla prostituzione;

2. Di denunciare all'ufficio sanitario le meretrici clandestine;

3. Di sorvegliare che non si aprano postriboli o case di tolleranza senza il permesso dell'ufficio di pubblica sicurezza, avvertendone tantosto l'ufficio sanitario;

4. Di sorvegliare che nessuna meretrice inscritta dimori in abitazione particolare, senza espressa autorizzazione dell'ufficio sanitario;

5. Investigare per scoprire i lenoni, i mezzani e le mezzane che istigassero al mal costume, denunziandoli all'ufficio sanitario;

6. Accompagnare all'ufficio sanitario le meretrici inscritte, che fossero trovate di notte a girovagare per la città o che si presentassero in luogo pubblico vestite in modo scandaloso, o che altrimenti si permettessero un contegno indecente, o fossero in istato di ubbriacchezza, o molestassero i passeggieri per le vie, o li chiamassero dalle porte o dalle finestre, o li adescassero con parole oscene.

Art. 420. Una rigorosa sorveglianza dovranno portare sui tenenti postriboli autorizzati, denunziando qualunque infrazione ai regolamenti, come pure se vi ricevessero donne a scopo di prostituzione senza essere iscritte nell'ufficio sanitario, e specialmente ragazze al disotto dei quindici anni, o dessero ricetto a persone sospette per reati contro le persone o le proprietà, o ricevessero da chicchessia oggetti di provenienza furtiva, o non chiudessero lo stabilimento all'ora prescritta.

Art. 421. Gli agenti di pubblica sicurezza addetti all'ufficio sanitario dovranno indagare con diligenza se vi siano

meretrici infette che sfuggissero alla visita prescritta, denunziandole all'ufficio medesimo. Essi devono vegliare costantemente alla tutela della morale e della salute pubblica, ma si asterranno da qualunque atto arbitrario e da qualunque modo inurbano e sconveniente, usando sempre tutti quei riguardi che sono dovuti alla donna, anche quando siasi degradata.

Art. 422. Allorchè si tratti di donne maritate o di altre che convivono in famiglia coi loro genitori e parenti, non dovranno gli agenti di pubblica sicurezza procedere a qualsiasi atto di loro autorità, ma si limiteranno a riferirne all'ufficio sanitario, al quale soltanto spetta di prendere i provvedimenti che sono necessari.

Art. 423. È vietato agli agenti di pubblica sicurezza di introdursi, senza che siano assistiti da un ufficiale di sicurezza pubblica, in qualsiasi domicilio, tanto per sorprendere meretrici, quanto per altri motivi.

Tutte le visite domiciliari, nei casi autorizzati dalla legge o dal regolamento, devono essere eseguite dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

CAPO X. — *Doveri comuni a tutti gli agenti di pubblica sicurezza.*

Art. 424. Tutti gli agenti di pubblica sicurezza devono sempre avere presente che è primo loro dovere quello di prevenire i reati, tutelare l'ordine pubblico e vegliare alla osservanza delle leggi e dei regolamenti.

L'Amministrazione di pubblica sicurezza è chiamata a reprimere solo quando non abbia potuto impedire il delitto.

Art. 425. Sarà considerato come titolo di merito per gli agenti di pubblica sicurezza l'aver potuto prevenire qualunque reato.

Art. 426. Ogni provocazione ed ogni istigazione a commettere un reato è punita ai termini del Codice penale.

Art. 427. Ogni qualvolta l'agente di pubblica sicurezza venga a conoscere che si sta per commettere un reato, deve cercare di impedirne l'esecuzione, ed avvisare in tempo i suoi superiori perchè provvedano.

Art. 428. Altro dovere principalissimo degli agenti di pubblica sicurezza, del quale i graduati non dovranno mai cessare di raccomandare l'osservanza, è quello di usare modi urbani e rispettosi con chicchessia.

È loro severamente proibito di adoperare parole sconvenienti ed offensive, anche con le persone che arrestano.

Qualunque mancanza a siffatto dovere verso i cittadini, e qualunque maltrattamento o parola ingiuriosa verso gli arrestati, sarà punita col massimo rigore.

I comandanti dovranno ricordare in ogni circostanza ai graduati ed alle guardie l'adempimento di questo dovere, e dovranno vegliare strettamente che non vi si contravvenga, nè in caserma, nè fuori.

Art. 429. Gli agenti di pubblica sicurezza non devono mai intervenire senza necessità, nè esporsi imprudentemente e fuori di proposito.

L'intromissione degli agenti di pubblica sicurezza negli affari dei cittadini, quando non sia richiesta da motivi di servizio, è una molestia biasimevole, che non si deve arrecare.

Art. 430. Quando invece il proprio dovere esige che intervengano, devono farlo con prontezza, senza mai perdere quella calma, prudenza e sangue freddo che si addicono agli agenti della forza pubblica, qualunque sia il pericolo che possano incontrare.

Art. 431. Se gli agenti di pubblica sicurezza si trovassero in numero insufficiente al bisogno, o prevedessero che saranno per incontrare violenta opposizione o rivolta, richiederanno l'appoggio degli agenti della forza pubblica, carabinieri, guardie municipali, militari, ed altri che si trovassero sul luogo o nelle vicinanze.

Art. 432. Siccome l'Amministrazione di pubblica sicurezza è istituita per la protezione e la tutela dei cittadini e delle loro sostanze, così gli agenti della medesima devono accorrere e prestare opera efficace in tutti i casi di pubblici e privati infortuni, incendi, inondazioni, ed altre calamità, soccorrendo chiunque si trovi in pericolo ed abbia bisogno del loro aiuto, o ne chieda l'intervento e l'assistenza.

Art. 433. Quando gli agenti di pubblica sicurezza si trovassero presenti a litigi e risse dovranno interporsi con modi persuasivi a pacificare i litiganti e ad impedire qualunque disordine.

Art. 434. Gli agenti di pubblica sicurezza sono obbligati di procedere all'arresto degli imputati di crimini e delitti, quando siano colti in flagrante reato.

Ai termini dell'art. 47 del Codice di procedura penale, è flagrante il reato che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso.

È pure considerato flagrante reato il caso in cui l'imputato sia inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè ciò avvenga in tempo prossimo al reato.

Art. 435. Quando si tratta di flagrante reato gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di inseguire il colpevole anche nelle private abitazioni nelle quali si fosse per avventura rifugiato o nascosto.

Fuori del caso di flagrante reato, gli agenti di pubblica sicurezza non possono penetrare, per le loro operazioni di servizio, nei privati domicili, se non sono accompagnati da un ufficiale di pubblica sicurezza, nei casi dalla legge previsti; o all'appoggio di un regolare mandato di cattura dell'autorità competente; oppure quando l'intervento sia richiesto dagli stessi abitanti della casa nel loro particolare interesse o per la loro protezione.

Art. 436. Tutti i comandanti e graduati, appena abbiano notizia che un reato venne commesso, ne avvertiranno verbalmente l'ufficio dal quale dipendono, e quindi, accompagnati o no da un ufficiale di pubblica sicurezza, si recheranno immediatamente sul luogo per le necessarie indagini e verificazioni.

Interrogheranno sommariamente i danneggiati, i testimoni e le altre persone che potessero fornire qualche indizio per la scoperta dei colpevoli, e, se si tratta di crimini o delitti, ne procureranno con ogni premura e diligenza l'arresto, osservate le disposizioni del Codice di procedura penale.

Di tutte le risultanze redigeranno processo verbale che dovranno rimettere all'ufficio da cui dipendono.

Art. 437. È ad essi assolutamente vietato, nel caso abbiano notizia di un reato di mandare sul luogo, per le necessarie verifiche, agenti inesperti o di non provata abilità, con danno evidente della giustizia e degli interessi dei cittadini.

Art. 438. Il comandante del battaglione e quello della compagnia, ogniqualvolta si tratti di reato di qualche importanza, dovranno verificare se il maresciallo, il brigadiere, o, in caso di impedimento, altro dei migliori e più esperti graduati, siasi tosto recato sul luogo, ed abbia spiegata tutta l'operosità e la perspicacia necessaria per la scoperta e per l'arresto dei colpevoli nei casi dalla legge previsti.

Questa verifica si dovrà fare anche dai marescialli per le brigate di loro dipendenza.

Art. 439. Non si possono arrestare gli autori di una contravvenzione. Se però rifiutassero di dare il proprio nome o di indicare il domicilio; oppure se, non essendo conosciuti, e non essendovi alcun dato per stabilire la loro identità, si sospettasse fondatamente che abbiano declinato un falso nome od un falso domicilio; o se finalmente trascorressero ad insulti e minaccie, gli agenti li accompagneranno davanti al più vicino ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 440. Le guardie di pubblica sicurezza devono consegnare tutti gli individui che arrestano sì di giorno che di notte al graduato di servizio. È loro vietato di depositarli nelle stanze di custodia, e quest'ordine sarà dato esclusivamente dai brigadieri e dagli altri graduati, che ne sono responsabili.

Art. 441. I comandanti le sezioni, le brigate e sottobrigate hanno l'obbligo di verificare giornalmente quanti individui si trovano detenuti nelle stanze di custodia; se per tutti siansi osservate le prescrizioni sopra indicate, e se taluno degli arrestati abbia qualche doglianza o reclamo da fare.

Essi provvederanno che i verbali d'arresto, cogli oggetti sequestrati, siano rimessi ogni mattina all'ufficio di pubblica sicurezza, e riferiranno al medesimo sui reclami dei detenuti.

Art. 442. Fra le incombenze degli agenti di pubblica sicurezza è principalissima quella della sorveglianza sugli oziosi, sui vagabondi, sui pregiudicati, sulle persone sospette per reati contro le persone e le proprietà, e su quelle che si trovano sottoposte alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 443. Il comandante la sezione e il comandante la brigata dovranno tenerne esatto registro (mod. numero 37), colle precise indicazioni dei loro domicilii, segnandovi le variazioni e le aggiunte che di mano in mano si verificassero.

Non solo il comandante la sezione e la brigata, ma tutti gli agenti incaricati dei servizi speciali, ed anche le guardie, nei cui scompartimenti tali pregiudicati dimorano, dovranno procurare di conoscerli personalmente.

A tale scopo saranno ad essi fatti conoscere tutte le volte che escono dalle carceri.

Art. 444. Il comandante la sezione e quello della brigata formeranno speciali elenchi dei pregiudicati, divisi secondo le vie in cui dimorano, e li distribuiranno agli agenti incaricati dei servizi speciali, perchè li sorveglino attentamente e riferiscano sulla loro condotta.

Gli agenti che trascureranno questo dovere saranno severamente puniti, e così pure saranno chiamati a renderne stretto conto ogniqualvolta una persona pregiudicata o sospetta, affidata alla loro sorveglianza, si sia allontanata dal proprio domicilio od abbia cambiato dimora, senza che sia stata da essi prontamente segnalata, od abbia commesso un reato che si sarebbe potuto prevenire con una diligente ed accurata sorveglianza.

Se il difetto della sorveglianza provenisse dal mancato controllo, o dalla poca attenzione dei comandanti o degli stessi uffici di pubblica sicurezza, si provvederà contro chiunque ne sia responsabile.

Art. 445. Nel caso che si trovassero pregiudicati e persone sospette a girovagare, sia di giorno, che di notte, senza alcuna occupazione, o si vedessero frequentare le osterie o gli altri esercizi pubblici, o darsi bel tempo nei teatri o in altri divertimenti, o far spese eccedenti il proprio stato, o cambiare spesso d'abiti, o vestire in modo non confacente ai loro mezzi economici, o mantenere donne pubbliche, o stare associati con altre persone sospette, o che pure si trovassero in possesso di oggetti che non possono legittimamente possedere, o ne tentassero la vendita, o quando finalmente conducessero una vita misteriosa e dassero fondato motivo a ritenere che si procurino i mezzi di sussistenza coi proventi del delitto, o contravvenissero in altro modo agli obblighi della ammonizione o della sorveglianza, cui fossero sottoposti, gli agenti di pubblica sicurezza dovranno procedere al loro arresto.

Art. 446. I comandanti le sezioni e quelli delle brigate dovranno verificare, con speciale attenzione, se gli agenti di loro dipendenza adempiano al dovere di sorveglianza sugli individui sospetti nel modo sopraindicato, esigendo anche straordinariamente rapporti sulla condotta dei medesimi, e interrogandoli frequentemente, per convincersi che li conoscano di persona, e che ne seguano con premura ed accuratezza i passi, e ne vigilino le azioni.

Art. 447. Gli agenti di pubblica sicurezza devono arrestare gli individui sorpresi a questuare in contravvenzione alla legge, e accompagnare, sempre coi dovuti riguardi, avanti il più vicino ufficio di pubblica sicurezza, le donne che fossero trovate a mendicare con fanciulli o bambini lattanti.

Art. 448. Accompagneranno similmente avanti il più vicino ufficio di pubblica sicurezza le meretrici inscritte nei registri dell'ufficio sanitario, che fossero trovate di notte a commettere atti indecenti in luoghi pubblici.

Art. 449. Denuncieranno ai loro superiori coloro che tengono aperte case di tolleranza senza il permesso dell'ufficio sanitario, e così pure i lenoni, mezzani e le mezzane che istigassero al malcostume.

Art. 450. Accompagneranno avanti l'ufficio di pubblica sicurezza coloro che vendessero pubblicamente immagini e figure oscene, le quali dovranno essere sequestrate.

Art. 451. Agli agenti di pubblica sicurezza è commessa la sorveglianza sugli esercizi pubblici, alberghi, trattorie, osterie e locande, caffè ed altri stabilimenti o negozi, nei quali si venda o si smerci vino al minuto, birra e liquori, bevande o rinfreschi, o si tengano sale pubbliche di bigliardo e di altri giuochi leciti.

Riguardo a questi esercizi dovranno verificare:

1. Se siano provvisti della regolare licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza;

2. Se gli albergatori, osti e locandieri tengano il registro delle persone che alloggiano, in carta da bollo, e vidimato ad ogni mezzo foglio dall'autorità di pubblica sicurezza;

3. Se in questo registro siano regolarmente inscritte tutte le persone alloggiate, e se nel termine delle 24 ore le abbiano notificate all'ufficio di pubblica sicurezza;

4. Se l'esercizio sia condotto per interposta persona, o se l'esercente tenga aperto più d'uno di tali esercizi, senza speciale autorizzazione dell'ufficio di pubblica sicurezza;

5. Se gli esercizi si chiudano a quell'ora di notte, che è prescritta dall'autorità di pubblica sicurezza;

6. Se davanti alla porta principale dello stabilimento si tenga accesa la prescritta lanterna, dall'imbrunire della sera alla chiusura dell'esercizio;

7. Se vi si tengono giuochi d'azzardo o d'invito;

8. Se nelle pubbliche sale di bigliardo o di altri giuochi permessi dall'autorità, si tenga esposta la relativa tabella, vidimata dall'ufficio di pubblica sicurezza;

9. Se vi si dia ricetto a prostitute od a persone di mal affare;

10. Se vi si tenga mano ai furti, o vi si acquisti o si nasconda roba rubata;

11. Se l'esercizio sia frequentato da persone sospette.

Nei casi contemplati dal n. 1 al n. 8 gli agenti di pubblica sicurezza constateranno la relativa contravvenzione, e negli altri ne riferiranno all'ufficio di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di sua spettanza.

Art. 452. Riguardo a coloro che affittano per mercede camere od appartamenti mobigliati verificheranno:

1. Se siano provvisti della licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza;

2. Se denunciano regolarmente all'ufficio di pubblica sicurezza le persone alloggiate;

3. Se prestano mano alla prostituzione;

4. Se diano ricetto a persone sospette o favoriscano i furti od altri reati contro le proprietà.

Art. 453. Agli agenti di pubblica sicurezza è raccomandata una speciale vigilanza su coloro che tengono uffici di agenzia, di corrispondenza e di copisteria, oppure di prestiti sopra pegni.

È pure raccomandata loro una particolare sorveglianza sui sensali dei Monti di pietà.

Verificheranno:

1. Se siano provvisti della regolare licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza;

2. Se si attengano alle condizioni imposte dalla medesima;

3. Se facciano affari diversi da quelli, pei quali furono autorizzati;

4. Se esigano una tariffa superiore a quella approvata dall'ufficio di pubblica sicurezza, e che deve tenersi in luogo visibile a chiunque;

5. Se tengano i loro registri in regola; se si abbandonino a speculazioni illecite o comprino roba rubata, o tengano mano ai furti, od esercitino indebite vessazioni a danno dei cittadini, o diano luogo ad altri reclami.

In tutti questi casi redigeranno verbale di contravvenzione, e lo rimetteranno all'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 454. Anche coloro che conducono stabilimenti pubblici di bagni devono avere la licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza, chiudere all'ora dal medesimo determinata, ed impedire che nel loro stabilimento si offendano la moralità e i buoni costumi.

Art. 455. I comandanti le sezioni e le brigate devono avere un registro (mod. n. 38) di tutti gli esercizi pubblici, dei tenenti camere mobigliate, degli uffici pubblici di agenzia, corrispondenza o copisteria, di quelli di prestiti sopra pegni, dei sensali dei Monti di pietà, degli esercenti stabilimenti pubblici di bagni, e daranno ordine agli agenti destinati ai servizi speciali, che li sorveglino attentamente.

La nota di tutti questi esercenti sarà formata con separati elenchi, secondo le vie in cui sono situati, e verrà consegnata ai diversi agenti, per facilitare il cômpito della sorveglianza ad essi spettante.

Art. 456. Gli agenti di pubblica sicurezza devono verificare se i facchini, i servitori di piazza, le guide o ciceroni dei forestieri, i saltimbanchi, i ciurmatori, i ciarlatani, i suonatori o cantanti girovaghi, i saltatori di corda, gli indovini o spiegatori di sogni, e in generale tutti quelli che esercitano professioni ambulanti, siano provvisti della regolare licenza dell'ufficio di pubblica sicurezza per esercitare il loro mestiere.

Quando ne fossero sprovvisti, li dichiareranno in contravvenzione, e ne redigeranno verbale. Che se poi commettessero disordini, o cercassero d'imporre l'opera loro od esigessero mercedi non dovute, o turbassero in qualunque modo la pace e la tranquillità dei cittadini, dovranno accompagnarli avanti l'ufficio di pubblica sicurezza per i provvedimenti di legge.

Se tali esercenti tenessero presso di sè individui minori di anni 18, dell'uno o dell'altro sesso, che non siano i loro figli od amministrati, dovranno dagli agenti essere accompagnati avanti l'autorità di pubblica sicurezza per il procedimento, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733.

Art. 457. Senza il permesso dell'ufficio di pubblica sicurezza non si possono dare spettacoli pubblici, nè esercitare mestieri intesi al pubblico trattenimento, nè esporre rarità, gabinetti, animali od altro; non si possono tenere balli pubblici in pubblici esercizi, nè portare la maschera in pubblico, nè sparare mortaretti, lanciare razzi, nè accendere fuochi d'artifizio in luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Gli agenti di pubblica sicurezza constateranno le relative contravvenzioni.

Art. 458. Gli agenti di pubblica sicurezza comandati di servizio ai teatri devono essere in divisa ed in guanti, e vi si dovranno recare qualche tempo prima che cominci lo spettacolo.

Essi provvederanno:

1. Che le vetture pubbliche e private non impediscano l'accesso al teatro e lascino liberi i luoghi destinati al transito dei cittadini;

2. Che non entrino in teatro persone in istato di evidente ubbriachezza, oppure vestite in modo offensivo ai costumi;

3. Che non si fumi nei teatri chiusi, sia prima, che durante lo spettacolo, come pure alla fine di esso;

4. Che non s'introducano in teatro cani od altri animali; che non vi si porti del fuoco, sotto qualsiasi pretesto, nè vi si gettino proiettili di qualsiasi specie.

Devono inoltre:

5. Invitare con modi urbani e cortesi gli spettatori, che sono nelle file di platea, a scoprirsi il capo all'alzarsi del sipario, e a stare in attitudine tale da non impedire ai vicini di godere lo spettacolo;

6. Impedire che si scavalchi da una fila di sedili all'altra;

7. Far cessare le grida, gli schiamazzi ed i rumori, che potessero turbare o interrompere il corso della rappresentazione, come pure ogni atto che offenda le persone ed il rispetto dovuto al pubblico ed agli attori;

8. Impedire che senza il permesso dell'ufficiale di pubblica sicurezza di servizio si distribuiscano fogli volanti, oppure vi si smerci vino, liquori e simili.

Art. 459. Gli agenti comandati ai teatri devono, prima che incominci lo spettacolo, presentarsi all'ufficiale di pubblica sicurezza, che vi è di servizio, per ricevere quegli ordini e quelle istruzioni, che saranno del caso.

Art. 460. Quando, per circostanze speciali, più agenti siano comandati di servizio in teatro, dovranno collocarsi divisi, alcuni in platea ed altri sulle logge.

Nei teatri chiusi le guardie di servizio in platea, durante lo spettacolo, stanno a capo scoperto.

Art. 461. Quando nei teatri si debba far cessare un disordine, e sieno riuscite inutili le avvertenze, che si dovranno sempre fare coi modi più urbani e cortesi, gli agenti di pubblica sicurezza ne riferiranno all'ufficiale di servizio, il quale, secondo i casi, potrà ordinare o che s'inviti nel suo palco il disturbatore o che sia espulso dal teatro.

Art. 462. Gli agenti di pubblica sicurezza di servizio ai teatri non si devono ritirare, se prima non sia finito lo spettacolo, e se non siano uscite tutte le persone.

Art. 463. Non solo alle guardie municipali, ma anche a quelle di pubblica sicurezza spetta l'obbligo della sorveglianza sulle vetture pubbliche.

In relazione ai vigenti regolamenti dichiareranno in contravvenzione:

1. Quei cocchieri e conduttori di vetture pubbliche che fossero sprovvisti della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza;

2. Quei cocchieri che per le vie della città spingessero i cavalli a corsa precipitosa;

3. Coloro che con carri o vetture ingombrassero le vie pubbliche;

4. Quei cocchieri e vetturali che non si tenessero nei posti di stazione loro fissati dall'autorità municipale, o che girovagassero per le vie in cerca di passeggieri;

5. Quelli che non portassero segnato sulle rispettive vetture, o sul vetro dei fanali il numero prescritto;

6. Quelli che di notte non tenessero i fanali accesi;

7. Quelli che abbandonassero le guide dei cavalli, o si addormentassero sulle vetture, o fossero trovati ubbriachi sulle medesime;

8. Quelli che per le vie della città abusassero dello schioccare della frusta, con rischio di offendere i passanti;

9. Quelli che esigessero un prezzo maggiore della tariffa, o che non tenessero ostensibile nella loro vettura la tariffa stessa;

10. Quelli che davanti ai teatri ingombrassero i luoghi destinati al transito dei cittadini ed il libero ingresso.

Art. 464. Ogni qualvolta abbiano luogo riunioni o assembramenti per qualsiasi causa in luoghi pubblici, e vi siano motivi a ritenere che ne possano derivare perturbazioni o

disordini, gli agenti dovranno darne immediatamente avviso al più vicino ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 465. Gli agenti di pubblica sicurezza devono vigilare che dopo le 11 ore di notte, nelle vie della città, non si disturbi la pubblica quiete con rumori, canti o schiamazzi.

I disturbatori saranno prima invitati a desistere, e, se non obbediscono, saranno accompagnati in ufficio.

Art. 466. Le guardie di pubblica sicurezza devono sorvegliare che non si affiggano al pubblico avvisi stampati o manoscritti, se prima l'affissione non sia stata autorizzata dall'ufficio di pubblica sicurezza, a meno che si tratti di stampati o manoscritti relativi a cose commerciali, o ad annunzi di vendita o di locazione.

Art. 467. Sorveglieranno che tutti gli avvisi, stampati o manoscritti, affissi al pubblico dai privati siano muniti della marca da bollo, regolarmente annullata, e ne constateranno in caso diverso la contravvenzione.

Art. 468. Gli avvisi e stampati affissi al pubblico col permesso della autorità non si possono lacerare prima di un'ora di notte.

Art. 469. Gli agenti di pubblica sicurezza avranno cura di sorprendere in flagranza coloro che esercitano lotterie clandestine o case di giuoco, come pure coloro che nelle vie o sulle piazze tenessero giuochi d'azzardo o d'invito.

Tutti quelli che tengono il giuoco saranno arrestati, sequestrando il danaro, carte, dadi e qualunque altro oggetto relativo.

Art. 470. Coloro che saranno trovati a bagnarsi nei luoghi vietati dall'autorità municipale, oppure in modo da recar scandalo, verranno accompagnati avanti l'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 471. Gli agenti devono curare l'osservanza delle disposizioni che mirano alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Dichiareranno quindi in contravvenzione:

1. Coloro che avranno lasciato materiali o cose simili nelle vie pubbliche, o che avendo fatto scavi nei luoghi pubblici o nelle pubbliche vie, trascureranno di mettervi i necessari ripari ed il lume durante la notte;

2. Coloro che malgrado l'intimazione ad essi fatta dalla autorità, trascureranno di riparare o demolire gli edifizi che minacciano rovina.

In tali casi gli agenti, oltre il dichiarare la contravvenzione, ne daranno anche prontamente avviso all'ufficio di pubblica sicurezza;

3. Coloro che nell'interno della città scaricano per divertimento archibugi, pistole, od altri strumenti o lanciano pietre;

4. Coloro che innanzi gli edifizi ammassano, gettano od espongono cose nocevoli per effetto di esalazioni insalubri;

5. Coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia.

I pazzi che si trovassero nelle vie pubbliche devono essere trasportati immediatamente all'ufficio di pubblica sicurezza, che provvederà a farli accogliere nel manicomio, o li consegnerà a chi si è assunto l'obbligo di custodirli;

6. Coloro che lasciano liberi ed erranti animali malefici e feroci, che loro appartengono;

7. Coloro che vendono commestibili o bevande adulterate, guaste o corrotte;

8. Coloro che, gettando imprudentemente qualunque cosa sulle pubbliche vie od in altro luogo di passaggio, offendono o lordano le persone;

9. Coloro che lanciano pietre od immondizie contro le finestre, le porte od i muri delle altrui case.

Art. 472. Veglieranno attentamente che non si guastino e non si danneggino in qualunque modo i monumenti, le piante dei pubblici giardini e i lampioni destinati alla pubblica illuminazione.

Art. 473. Sorveglieranno che non si usino nel pubblico commercio pesi e misure diverse da quelle stabilite dalla legge, o mancanti del bollo prescritto, e dichiareranno in contravvenzione coloro che ritengono falsi pesi o false misure, anche senza farne uso, nei magazzini, nelle botteghe, sulle piazze o mercati.

Art. 474. È vietato incrudelire, nei luoghi pubblici, contro animali domestici. Ove ciò avvenga, gli agenti di pubblica sicurezza faranno tosto cessare le sevizie e redigeranno verbale di contravvenzione.

Art. 475. All'oggetto d'impedire i furti e la smaltizione dolosa degli oggetti rubati, gli agenti di pubblica sicurezza devono:

1. Denunciare all'ufficio dal quale dipendono gli individui che sono notoriamente conosciuti come manutengoli;

2. Accompagnare in ufficio coloro che saranno trovati di notte a trasportare mobilia, biancheria od argenteria, ammenochè si tratti di persone conosciute e responsabili;

3. Sorvegliare che i fabbri ferrai, chiavaiuoli od altri artefici non vendano grimaldelli a chicchessia, e non fabbrichino per figli di famiglia, domestici, o per individui sconosciuti o sospetti, chiavi sopra stampi di cera, impronte o modelli di qualunque specie, e che i ferravecchi non vendano chiavi usate a tali persone;

4. Indagare, coi debiti riguardi, se i gioiellieri, orefici, orologiari, rigattieri e ferravecchi acquistino roba senza denunciarla all'autorità di pubblica sicurezza, portando la loro vigilanza specialmente su quelli che sono in sospetto di comperare roba rubata.

Art. 476. In conformità ai regolamenti municipali e alla legge di pubblica sicurezza, dovranno badare che di notte non resti, nelle case, aperto più di un ingresso sulle pubbliche vie, e che questo sia illuminato. Ove l'ingresso non fosse illuminato, la porta dev'essere chiusa; in caso diverso se ne constaterà la contravvenzione al proprietario.

Art. 477. Gli agenti di pubblica sicurezza devono badare che, per dimenticanza o negligenza dei proprietari, non restino di notte aperti negozi o botteghe, avvertendone immediatamente gli interessati.

Art. 478. Sorveglieranno le cassette postali, onde non si tenti di sottrarne le lettere o di recarvi danno.

Art. 479. Raccoglieranno gli ammalati ed i feriti, che trovassero sulla pubblica via, come qualunque altra persona che fosse stata colpita da disgrazia, facendoli trasportare, a mezzo di vettura, alle loro case, ed in mancanza di queste all'ospedale, avvisandone l'ufficio di pubblica sicurezza, e raccogliendo le notizie necessarie per conoscere la causa del ferimento o della disgrazia, e per scoprire ed arrestare il colpevole, se ve ne sia.

Art. 480. Dovranno pure raccogliere gli ubbriachi e quelli che si trovassero addormentati nelle vie o per le piazze, accompagnandoli ai loro domicilii, se li hanno, oppure ai dormitori municipali, se si tratta di operai o di altra gente onesta sprovvista di alloggio e di ricovero, e traducendoli in caserma, se si tratta di oziosi, di vagabondi o di persone che non possono dar conto di sè.

Art. 481. Se si trovassero individui morti sulla pubblica via, gli agenti di pubblica sicurezza ne dovranno avvertire il più vicino ufficio, senza però far rimuovere il cadavere.

L'ufficiale di pubblica sicurezza, che dovrà subito accorrere all'annuncio, farà togliere immediatamente il cadavere dalla pubblica vista, ove si tratti di morte accidentale, o altrimenti non proveniente da reato; se invece si tratta di omicidio, dovrà avvertirne senza indugio l'autorità giudiziaria, e intanto farà le pratiche per la scoperta e l'arresto dei colpevoli.

Art. 482. Quando si trovassero fanciulli abbandonati o smarriti, gli agenti di pubblica sicurezza li dovranno ricondurre alle loro abitazioni, se queste sono note; diversamente li consegneranno all'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 483. Quando abbiano notizia di un incendio, gli agenti ne informeranno subito il più vicino ufficio di pub-

blica sicurezza, i loro superiori ed i civici pompieri; quindi si recheranno indilatamente sul posto, e presteranno opera efficace all'estinzione dell'incendio, mettendo in salvo le persone e le robe, e prendendo le necessarie precauzioni per impedire qualunque furto o trafugamento.

La direzione delle operazioni per domare o circoscrivere l'incendio sarà lasciata ai pompieri, appena giungano sul posto.

Gli agenti di pubblica sicurezza indagheranno per conoscere la causa dell'incendio, e segnaleranno ai loro superiori le persone che si saranno distinte per zelo ed abnegazione, e quelle che avranno esposto a pericolo la loro vita.

Art. 484. Coloro che nei casi di tumulto, d'incendio o di altra calamità ricusano o trascurano di fare quei lavori e servizi e prestare quei soccorsi dei quali saranno richiesti da legittima autorità cadono in contravvenzione.

Art. 485. Gli agenti di pubblica sicurezza devono vegliare con speciale diligenza all'osservanza delle leggi sul porto delle armi. La loro vigilanza sarà rivolta più specialmente sulle persone conosciute come facili alle risse, ai furti, alle grassazioni ed alle violenze.

Nel procedere alla perquisizione delle persone che portano armi vietate dovranno usare tutta l'urbanità e i possibili riguardi.

Queste perquisizioni non si dovranno omettere, massime di notte, agli oziosi e pregiudicati che si rinvenissero a girovagare per la città.

Art. 486. Veglieranno e riferiranno prontamente se avessero indizio che si facciano arruolamenti, ingaggi od accolte di uomini, di armi o di munizioni da guerra; oppure se conoscessero che taluno tenga deposito di armi senza averne fatta denunzia all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 487. Eseguiranno con tutta prontezza i mandati di cattura loro affidati, come in generale qualunque ordine dei loro superiori.

Il comandante la sezione e quello della brigata dovranno tenere un registro (mod. n. 39) di tutti i mandati di cattura, come pure delle circolari d'arresto che pervengono dall'autorità giudiziaria, dal Ministero o da altri uffici, e dovranno una volta al mese rendere conto ai loro superiori dei mandati che non furono eseguiti, indicando il motivo che ne impedì la esecuzione.

Art. 488. Allorquando un grave reato sia avvenuto, devono gli agenti, a qualunque ora, di giorno e di notte, avvertirne l'ufficio di pubblica sicurezza ed il loro comandante.

Art. 489. Gli agenti di pubblica sicurezza devono consegnare in un rapporto, o verbale, chiaro ed esatto, tutto quanto ebbero ad osservare e a compiere nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 490. Il processo verbale deve indicare, con ogni particolarità tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona, e quando vi siano individui arrestati, tutte le loro generalità, il domicilio ed il motivo dell'arresto, in modo da offrire una sufficiente spiegazione del fatto avvenuto, e costituire un atto compiuto e formale.

Gli oggetti sequestrati saranno sempre descritti nel verbale.

I comandanti dovranno istruire accuratamente i loro sottoposti sul modo di redigerlo.

Capo XI. — *Servizi di pattuglie e di piantoni in città, e norme colle quali devono essere disposti.*

Art. 491. Il numero delle pattuglie e dei piantoni che si devono eseguire, sì di giorno che di notte, in ogni città, sarà fissato in base alla forza disponibile della compagnia, sezione, brigata o sottobrigata.

Tutte le guardie e gli appuntati, senza distinzione, devono concorrere nel servizio delle pattuglie e dei piantoni, eccettuati quelli soltanto di cui all'articolo seguente.

Il controllo del servizio di perlustrazione dev'essere fatto esclusivamente dai sottobrigadieri, brigadieri e dagli altri graduati superiori. In caso di bisogno, anche i sottobrigadieri dovranno concorrere nel servizio di perlustrazione della città.

Art. 492. Prima di determinare il numero delle pattuglie e dei piantoni che devono eseguire la perlustrazione nelle 24 ore, si dovranno, in quelle compagnie e sezioni che hanno una forza numerosa, dedurre quei graduati e quelle guardie che sono destinati ai servizi speciali delle sorveglianze fisse, delle investigazioni e indagini, ed altri che li tengano occupati permanentemente.

Si dovrà pure dedurre giornalmente una guardia per ogni caserma, per disimpegnarvi il servizio, da prestarsi per turno, come piantone.

Il contingente degli agenti di perlustrazione, dopo una tale deduzione, resta fissato in base alla forza dell'intiera compagnia o sezione, stabilita nella città.

Art. 493. Nelle brigate e sottobrigate poco numerose tutte le guardie e gli appuntati concorrono nel servizio di perlustrazione, eccettuati soltanto il brigadiere e il sottobrigadiere che eseguono il servizio di controllo e gli altri servizi speciali.

Art. 494. I comandanti di battaglione, di compagnia, di sezione e di brigata sono responsabili se qualunque graduato o qualunque guardia venga sottratta indebitamente al servizio di perlustrazione, e dovranno, a scanso di tale responsabilità, riferirne al prefetto, in via gerarchica.

Anche nelle riviste ed ispezioni, tanto ordinarie che straordinarie, prescritte dal regolamento, essi dovranno farsi carico di verificare costantemente questa circostanza, e la faranno risultare nel loro rapporto.

Art. 495. Il primo d'ogni mese, e tutte le volte che ne sarà richiesto, il comandante del battaglione, della compagnia, sezione o brigata, dovrà presentare, in duplice esemplare al prefetto, a mezzo del sottoprefetto, questore od ispettore, il prospetto numerico, da esso debitamente controllato e firmato (mod. n 18), degli appuntati e guardie destinate al servizio della perlustrazione notturna e diurna della città; dei graduati destinati al servizio di controllo, e finalmente dei graduati e guardie destinati ai servizi speciali, che dovrà nel suo totale corrispondere alla forza assegnata. Indicherà nelle osservazioni il numero degli agenti che non prestassero servizio per essere ammalati, o in regolare congedo, o in sala di disciplina, o destinati in servizi straordinari fuori della residenza, o mancanti all'organico stabilito.

Separatamente indicherà nello stesso prospetto il numero delle pattuglie e dei piantoni che furono eseguite in ogni giorno del mese precedente colla forza disponibile, tanto di primo che di secondo turno, accennando i motivi pei quali vi fosse stata una diminuzione.

Art. 496. Il questore, il sottoprefetto e il prefetto chiederanno conto rigoroso di ogni agente indebitamente distratto dal servizio; verificheranno se quelli destinati ai servizi speciali lo siano in numero superiore al bisogno, oppure in numero non corrispondente al totale della forza assegnata; o se pure qualche agente sia impiegato in servizi particolari, o in altri che non appartengano strettamente all'istituzione del corpo, e daranno subito gli ordini necessari per far cessare l'abuso.

Rimetteranno quindi al Ministero, in via gerarchica, nei primi otto giorni di ciascun mese, unitamente al rapporto ed al prospetto di rivista mensile, di cui all'art. 253, un esemplare del prospetto numerico, di cui al precedente articolo, colle loro osservazioni.

Art. 497. Ogni guardia ed ogni appuntato destinati al servizio di perlustrazione, eccettuati i casi di esigenze straordinarie, devono eseguire normalmente un servizio di pattuglia o di piantone di otto ore almeno sopra ventiquattro. Questo orario però sarà sempre ripartito in due turni, ciascuno dei quali non potrà di regola essere maggiore di quattro ore.

Fra il primo e il secondo turno dovrà intercedere un

riposo di quattro ore, e, meno i casi di straordinarie esigenze, un riposo di sei ore, dopo finiti i due turni.

Dopo un tale riposo gli appuntati e le guardie potranno essere adibiti a tutti quegli altri servizi che occorreranno, compreso quello di sorveglianza ai teatri, quante volte non ne venga perturbazione nel turno della loro ordinaria perlustrazione.

Art. 498. Il servizio di pattuglia si presta da due agenti insieme, specialmente di notte; quello di piantone, da un agente isolato.

Art. 499. Ogni brigata, che abbia la forza disponibile di otto uomini, dovrà eseguire due pattuglie continue di sedici ore sopra ventiquattro. Se poi avesse la forza disponibile di dieci uomini, dopo finito il servizio delle due pattuglie, dovrà dare un piantone per le rimanenti otto ore, conformandosi al seguente turno, che dovrà servire di norma a tutti i graduati nel comandare il servizio di cui si tratta:

Primo turno di pattuglia - dalle ore 4 alle 8 pomeridiane: quattro uomini, che comporranno la squadra *a*;

Secondo turno di pattuglia - dalle 8 alle 12 pomeridiane: quattro uomini che comporranno la squadra *b*;

Terzo turno di pattuglia - dalle 12 pomeridiane alle 4 antimeridiane: i quattro uomini della squadra *a*;

Quarto turno di pattuglia - dalle 4 alle 8 antimeridiane: i quattro uomini della squadra *b*;

Primo turno di piantone - dalle 8 alle 12 antimeridiane: un uomo che comporrà la squadra *c*;

Secondo turno di piantone - dalle 12 alle 4 pomeridiane: un uomo che comporrà la squadra *d*.

I due uomini che hanno eseguito un servizio di piantone di sole quattro ore sopra ventiquattro, dovranno a preferenza di altri agenti essere impiegati nei servizi di sorveglianza ai teatri e negli altri che occorrono, e potranno essere scelti per eseguire i piantoni anche quelli che sono incaricati dei servizi speciali, massime dove vi sia deficienza di forza.

Art. 500. Ogni sezione ed ogni brigata che abbiano la forza disponibile di sedici uomini dovranno eseguire, colle norme indicate nel precedente articolo, 4 pattuglie continuate di sedici ore sopra ventiquattro. Se poi avessero la forza disponibile di venti uomini, dopo finito il servizio delle pattuglie dovranno anche dare 2 piantoni continui per le rimanenti otto ore.

Ogni sezione che abbia la forza disponibile di ventiquattro uomini dovrà eseguire 6 pattuglie continuate, e se avesse la forza disponibile di trenta uomini, dovrà dare anche 3 piantoni per le rimanenti otto ore.

Colla forza disponibile di quaranta uomini si dovranno dare 8 pattuglie e 4 piantoni continui; con quella di cinquanta uomini, 10 pattuglie e 5 piantoni continui; con quella di sessanta uomini, 12 pattuglie e 6 piantoni continui; con quella di settanta, 14 pattuglie e 7 piantoni continui; con quella di ottanta, 16 pattuglie e 8 piantoni continui; con quella di novanta, 18 pattuglie e 9 piantoni continui; con quella di cento, 20 pattuglie e 10 piantoni continui; e così di seguito in proporzione della forza disponibile.

Art. 501. Stabilito il numero dell'intiera forza disponibile per le pattuglie e per i piantoni da eseguirsi in città, il questore, dove sono uffici di Questura, e in caso diverso lo ispettore, sentito l'avviso del comandante le guardie superiore in luogo, e dei funzionari preposti agli uffici distaccati di pubblica sicurezza, ove esistano, fisserà gli scompartimenti da assegnarsi alle singole pattuglie per la loro perlustrazione e sorveglianza, come pure le località in cui dovranno collocarsi i piantoni diurni.

Art. 502. Nel tracciare gli scompartimenti delle singole pattuglie, si dovrà aver riguardo alle località che meritano una speciale sorveglianza, sia pel maggiore concorso di persone, sia per l'esistenza di negozi, stabilimenti od uffici che richiedano una vigilanza più assidua, per essere abitate da gente facinorosa, o per altri riguardi di pubblica sicurezza.

In siffatte località la periferia da assegnarsi alle pattuglie deve essere più breve e ristretta, onde le guardie possano perlustrarle in un periodo minore di tempo.

Art. 503. Prima di fissare definitivamente gli scompartimenti delle pattuglie, il questore o l'ispettore dovranno, assieme al comandante delle guardie, recarsi sul posto, percorrere il tracciato che si vorrebbe stabilire; riconoscere il tempo necessario a perlustrarlo a passo misurato di pattuglia; rimarcare i punti e gli sbocchi delle vie che dovranno segnalarsi alla speciale attenzione degli agenti, e notare tutte le particolarità che sono necessarie per un servizio di vigilanza, intelligente ed efficace.

Art. 504. Stabilito per tal modo il piano generale degli scompartimenti da assegnarsi alle singole pattuglie, e dopo che sarà stato approvato dal prefetto, il questore o l'ispettore di pubblica sicurezza, dovranno trascriverli in apposito prospetto, nel quale sarà indicato colla massima esattezza l'itinerario che ogni pattuglia dovrà seguire nel suo giro, colle avvertenze che sono particolari ad ogni scompartimento.

Si rimetterà copia del prospetto al comandante del battaglione o della compagnia, nonchè ai comandanti delle sezioni, brigate e sottobrigate, e così pure agli uffici distaccati di pubblica sicurezza, nella cui giurisdizione dovranno eseguirsi le pattuglie, onde ne sia curata l'esatta osservanza.

Art. 505. Ultimato il turno delle pattuglie, la sorveglianza diurna si eseguirà, di regola, col mezzo di singoli agenti o piantoni, stabiliti in quei punti della città, che meritano una speciale sorveglianza, sia per la loro centralità, sia per altre ragioni di pubblica sicurezza, le quali possono variare secondo le diverse località.

Art. 506. Il numero dei piantoni per la sorveglianza diurna è determinato in relazione alla forza disponibile, colle norme portate dagli articoli 499 e 500.

Art. 507. Anche le località in cui dovranno collocarsi di giorno i piantoni saranno indicate nel prospetto di cui all'articolo 504.

In tale prospetto sarà precisato anche il giro che si credesse opportuno di fissare ad ogni piantone, e ne sarà rimessa copia agli uffici di pubblica sicurezza ed ai graduati incaricati della esecuzione del servizio.

Art. 508. Meno i casi di straordinarie esigenze, l'orario delle perlustrazioni notturne e diurne, e l'orario del riposo, dovranno, com'è prescritto dall'articolo 499, essere regolati in modo costantemente uniforme, essendo ciò indispensabile per la maggiore esattezza e precisione del servizio, e per la salute degli agenti.

Art. 509. Il comandante stabilirà l'orario del riposo e proibirà agli agenti, che hanno compiuto il servizio di perlustrazione, di uscire dalla caserma, se non dopo il prescritto riposo, onde non avvenga che svogliati e stanchi si presentino al nuovo turno di servizio, al quale sono obbligati.

Art. 510. Il graduato d'ispezione nella caserma è incaricato dal comandante di avvertire in tempo gli agenti, cui spetta il turno di servizio, e di farli svegliare, se addormentati.

Art. 511. Per l'esatta esecuzione del servizio di perlustrazione notturna e diurna, ogni comandante dovrà tenere una tabella nominativa degli agenti, che compongono le squadre dei due turni, tanto per il servizio di pattuglia, che per quello di piantone, colle indicazioni in margine dello scompartimento o località assegnata a ciascuno di essi.

Art. 512. Gli agenti di ciascuna brigata o sottobrigata sono destinati, di regola, a perlustrare gli scompartimenti della loro circoscrizione.

Agli stessi scompartimenti devono, possibilmente, essere sempre destinati gli stessi agenti essendo ciò richiesto per un buon servizio di polizia, onde abbiano ad acquistare una esatta conoscenza, non solo delle località, ma anche delle persone da sorvegliarsi.

Art. 513. Accadendo che qualcuno degli agenti destinati al servizio di perlustrazione sia indisposto, o per altri motivi non possa eseguire il servizio, dovrà essere momentaneamente surrogato da un altro, e preferibilmente da uno di quelli incaricati dei servizi speciali, o del servizio di piantone.

Art. 514. Il comandante della compagnia o della sezione rimpiazzerà prontamente i vuoti che si verificassero nelle brigate e sottobrigate per traslocamento, malattie o per altre cause. Ove la surrogazione non sia possibile per deficienza di forza, si dovrà assegnare provvisoriamente ad una sola pattuglia il giro e la sorveglianza di due fra gli scompartimenti di minore importanza, che siano contigui.

Art. 515. Non potrà variarsi il numero delle perlustrazioni notturne e diurne, ed il giro alle medesime assegnato, se non in casi di esigenze speciali di servizio, e sempre coll'autorizzazione del questore, nelle città in cui sono stabiliti uffici di Questura, e dell'ispettore nelle altre.

Art. 516. Occorrendo di concentrare, per straordinarie esigenze di servizio, presso la Questura, o altrove, un numero considerevole di agenti, saranno anzitutto chiamate le guardie destinate ai servizi di piantone, e solo in casi veramente eccezionali quelle destinate alle pattuglie notturne, avendo però l'avvertenza di non sospendere interamente il servizio ordinario di perlustrazione.

Art. 517. Il prefetto prenderà i concerti col Comando dell'arma dei Reali carabinieri perchè questi concorrano nella perlustrazione notturna di uno o più scompartimenti della città, che dovranno essere specificati, e della sorveglianza dei quali saranno responsabili.

All'arma dei Reali carabinieri sarà poi specialmente affidato l'incarico di provvedere alla sicurezza delle vie e delle strade esterne della città, tutte le volte che ciò sia possibile.

Art. 518. Dove sono guardie municipali, il prefetto prenderà i concerti col sindaco per il concorso delle medesime nella perlustrazione di uno o più scompartimenti nelle ore notturne, o almeno pel servizio di uno o più piantoni nelle ore di giorno.

Art. 519. Gli agenti di pubblica sicurezza, tanto in servizio di pattuglia, che di piantone, devono vegliare non solo all'esecuzione delle leggi e regolamenti generali di pubblica sicurezza, ma anche a quella dei regolamenti municipali, e contestare le relative contravvenzioni, redigendo verbali, che rimetteranno ai loro superiori.

Art. 520. Gli agenti municipali, alla loro volta, veglieranno non solo all'esecuzione dei regolamenti municipali, ma anche di quelli di pubblica sicurezza; procederanno all'arresto in flagranza di reato e redigeranno i relativi verbali, che rimetteranno all'ufficio di pubblica sicurezza, a mezzo dei loro superiori.

Art. 521. Gli agenti di pubblica sicurezza devono prestare, in caso di bisogno, assistenza e braccio forte all'arma dei Reali carabinieri ed agli agenti municipali nelle loro operazioni di servizio, e nello stesso modo lo riceveranno.

Capo XII. — *Norme per l'esecuzione del servizio di perlustrazione notturna e diurna.*

Art. 522. In ogni caserma vi sarà un graduato d'ispezione, incaricato di far uscire gli agenti destinati al servizio di perlustrazione notturna e diurna, e di ricevere i rapporti di quelli che rientrano in caserma dopo il servizio.

Art. 523. Gli agenti destinati in servizio di perlustrazione, sia notturna che diurna, devono trovarsi riuniti in caserma prima che cominci il loro turno di servizio.

Il comandante la brigata, ed, in sua mancanza, il graduato d'ispezione ne farà l'appello. Se mancanti, saranno puniti, secondo i casi, ai termini del presente regolamento.

Art. 524. Dopo l'appello, gli agenti dovranno essere passati in rivista dal comandante la brigata o dal sottobrigadiere d'ispezione.

Questa rivista non potrà mai omettersi. Scopo della medesima è quello di constatare:

1. Se l'agente sia in grado di fare un buon servizio, e se per avventura non sia indisposto, alterato dal vino o da bevande spiritose, o altrimenti impotente ad un'esatta e regolare perlustrazione.

In questo caso sarà sostituito immediatamente da un altro agente, ed in difetto da un graduato. Gli agenti ammalati si faranno curare, quelli ubbriachi si metteranno agli arresti, riferendone al comandante;

2. Se la tenuta degli agenti sia conveniente e pulita. Gli agenti che escono di servizio devono aver sempre barba rasa, guanti bianchi e scarpe lucide.

Ogni negligenza nel vestiario e nella persona sarà punita rigorosamente;

3. Se gli agenti siano provvisti del revolver e delle cariche necessarie; se il revolver sia ben assicurato all'uncinetto, oppure collocato nell'apposita fondina, onde impedire che durante la perlustrazione o nelle corse abbia a cadere.

Art. 525. È vietato agli agenti, anche quando non sono di servizio o si recano a diporto, di sortire dalla caserma se non sono vestiti in modo inappuntabile.

Rispondono dell'osservanza di queste prescrizioni anzitutto il graduato d'ispezione; quindi i sottobrigadieri, i brigadieri, i marescialli e i comandanti.

Art. 526. Qualunque graduato che incontri per la città un agente ubriaco o vestito in modo sconveniente, o che commettesse disordini, dovrà tosto farlo rientrare in caserma, e consegnarlo agli arresti.

Art. 527. Il brigadiere, ed in sua mancanza il sottobrigadiere d'ispezione, finito l'appello, dovrà ricordare agli agenti che escono in perlustrazione i principali loro doveri, in relazione al servizio che vanno ad intraprendere, facendo quelle avvertenze che, secondo le esigenze speciali della pubblica sicurezza, saranno necessarie di volta in volta, richiamando la loro attenzione sulle persone e suoi luoghi che devono vigilare in modo particolare.

Art. 528. Gli agenti di perlustrazione dovranno recarsi ai loro scompartimenti e dare la muta a quelli che li hanno preceduti nel servizio.

È proibito agli agenti di perlustrazione di lasciare lo scompartimento, se non sono sostituiti.

Art. 529. Gli agenti che smontano dal servizio devono informare quelli che subentrano dei fatti più gravi e delle notizie più interessanti che hanno rilevato durante la perlustrazione, perchè sia continuata la sorveglianza che fosse necessaria.

Art. 530. Gli agenti che hanno terminato il loro servizio di perlustrazione devono rientrare immediatamente in caserma e presentarsi al graduato d'ispezione per rendergli conto di ciò che hanno osservato ed operato durante la perlustrazione.

Art. 531. Gli agenti destinati di servizio agli scompartimenti sono responsabili della tranquillità e della sicurezza nei medesimi.

I graduati dovranno, nella istruzione agli agenti di perlustrazione, far loro comprendere la gravità e le conseguenze di quest'obbligo che loro incombe.

Art. 532. Gli agenti di perlustrazione devono percorrere il loro scompartimento a passo regolare, badando agli sbocchi di tutte le vie e vicoli che trovano sul loro passaggio, prestando la massima attenzione a tutto quanto possa interessare la pubblica sicurezza e la protezione che devono accordare ai cittadini.

(Continua)

Camerano Natale, *Gerente*.

ROMA — Tip. della Gazzetta Ufficiale.

Art. 533. È proibito agli agenti, che si trovano in servizio di perlustrazione, di fermarsi in colloqui, sia con estranei, sia coi compagni: essi non devono entrare negli esercizi pubblici, nè tampoco nelle case di tolleranza, se non vi sono chiamati da gravi motivi di servizio, che dovranno sempre giustificare ai loro superiori. Quando ciò avvenisse, non vi si dovranno trattenere che il tempo strettamente necessario: non vi si dovranno sedere, nè mettersi a bere, nè a mangiare, nè a giuocare, nè accettare qualunque cosa da chicchessia.

Art. 534. Durante la perlustrazione notturna, gli agenti di pubblica sicurezza dovranno camminare parallelamente in mezzo alla strada, in silenzio, badando esclusivamente al servizio, di cui sono incaricati.

Art. 535. Gli agenti di servizio agli scompartimenti devono prendere esatta conoscenza delle vie, piazze e vicoli compresi nel perimetro del loro scompartimento.

Il comandante la brigata dovrà interrogarli spesso, per accertarsi se abbiano veramente acquistato tali cognizioni, che sono indispensabili ad un buon servizio.

Art. 536. Gli agenti destinati di perlustrazione devono procurare di conoscere le persone pregiudicate e sospette, che abitano nel loro scompartimento, per poterle utilmente sorvegliare, ove le incontrassero durante il servizio.

Art. 537. Gli agenti di perlustrazione dovranno sempre usare la massima cortesia e deferenza verso i cittadini e i forestieri, che li richiedessero di notizie, di indicazioni e di appoggio, dimostrando tutta la premura nell'assecondarli, purchè il loro dovere e l'interesse del servizio non vi si oppongano.

Art. 538. I doveri principali degli agenti di perlustrazione sono i seguenti:

1. Sorvegliare la condotta dei pregiudicati che dimorano nel loro scompartimento, ed arrestare coloro che fossero sorpresi in contravvenzione agli obblighi dell'ammonizione o della sorveglianza, o che fossero armati o in possesso di oggetti di furtiva provenienza;

2. Sorvegliare, specialmente di notte, gli individui di apparenza sospetta e quelli che col loro contegno dessero ragionevole motivo di dubitare delle loro intenzioni. In tali casi dovranno invitarli urbanamente a presentare le loro carte o a giustificare in qualunque altro modo la identità della loro persona, ed ove non lo potessero fare, li accompagneranno in ufficio;

Lo stesso dovranno praticare per le persone oziose e girovaghe, come per quelle che trovassero in ore insolite con fardelli, involti od in possesso di robe di provenienza sospetta, o altrimenti non confacente alla loro condizione;

3. Badare che nelle ore di notte sieno chiuse le porte delle case, in conformità ai regolamenti municipali;

4. Sorvegliare che le botteghe ed i negozi non siano di notte lasciati aperti, avvisandone al caso i proprietari;

5. Impedire dopo le ore 11 di notte i canti, i rumori e gli schiamazzi;

6. Arrestare i mendicanti notturni e le meretrici trovate a girovagare nella notte;

7. Invigilare le cassette delle lettere ed i lampioni, che servono alla pubblica illuminazione, onde non siano danneggiati;

8. Sorvegliare che gli esercizi pubblici siano chiusi all'ora stabilita dall'autorità di pubblica sicurezza; che non vi si disturbi la pubblica quiete, e che non vi succedano disordini;

9. Impedire che le vetture corrano precipitosamente per le vie della città; che si ingombrino le strade con veicoli; che i vetturali girino qua e là in cerca di forestieri, o che tengano di notte spenti i fanali alle loro vetture;

10. Avvertire l'autorità di pubblica sicurezza di ogni pericolo che possa minacciare la incolumità dei cittadini, e provvedere perchè sia rimosso;

11. Avvisare se una casa minacciasse rovina;

12. Dare l'allarme nei casi di incendio;

13. Raccogliere i fanciulli abbandonati o smarriti:

14. Raccogliere gli ammalati, i feriti, e così pure gli ubbriachi che si trovassero per le vie, provvedendo secondo il disposto dagli articoli 479 e 480 del presente regolamento;

15. Se si trovassero persone addormentate, provvedere secondo il disposto dall'art. 480;

16. Nel caso si trovassero sulla strada individui morti, provvedere come è prescritto dall'art. 481;

17. Impedire ai venditori di giornali e di stampati di disturbare, sì di giorno che di notte, la pubblica quiete con grida e schiamazzi, come pure di spargere notizie false od allarmanti, dichiarando in contravvenzione quelli che non si limitano ad annunciare il titolo del giornale o degli stampati che vendono;

18. Vietare che i suonatori, i saltimbanchi e i cantanti rechino molestia ai cittadini, e farsi esibire la licenza che li autorizza all'esercizio del loro mestiere;

19. Compiere in generale tutti gli altri doveri spettanti agli agenti di pubblica sicurezza, secondo le leggi vigenti, come è prescritto dagli articoli 424 e seguenti del presente regolamento.

CAPO XIII. — *Controllo dei servizi.*

Art. 539. Tutti i servizi di perlustrazione o di altra natura, affidati agli agenti di pubblica sicurezza, devono essere controllati dai graduati in uniforme.

Il sottobrigadiere controlla il servizio degli appuntati e delle guardie; i brigadieri controllano i sottobrigadieri; i marescialli ed il comandante della compagnia controllano i graduati e le guardie dipendenti.

Gli appuntati, meno i casi di straordinarie esigenze, non eseguono controlli, e devonsi invece impiegare nei servizi di perlustrazione, e negli altri spettanti alle guardie semplici.

Art. 540. Pei controlli dei comandanti, marescialli, brigadieri e sottobrigadieri, si osserverà il disposto dagli articoli 393, 400, 416, 438, 441 e 446.

Art. 541. Il controllo agli agenti di perlustrazione dovrà farsi almeno due volte per ogni turno di pattuglia di notte, e altrettante per ogni turno di servizio di giorno.

Art. 542. Il controllo non si deve eseguire ad ore prefisse, ma saltuariamente ed improvvisamente, secondo gli ordini che verranno dati di volta in volta dal comandante del battaglione, della compagnia, sezione o brigata.

Pei controlli non vi sono punti di riunione. Le pattuglie si devono sorprendere lungo il giro della loro perlustrazione.

CAPO XIV. — *Posto di guardia alla Questura centrale.*

Art. 543. Nelle città, dove il numero della forza assegnata alla compagnia può permetterlo senza danno degli altri servizi, vi sarà un posto di guardia alla Questura centrale, composto di un sottobrigadiere e di quattro guardie.

Art. 544. Le guardie montano di sentinella armate di fucile, e fanno per turno un servizio di due in due ore.

Art. 545. Il servizio del corpo di guardia si cambia ogni 24 ore, durante le quali, gli agenti che vi sono comandati non possono allontanarsi per qualsiasi motivo. Per riposare avranno i necessari tavolacci.

Art. 546. Tanto nel montare, che nello smontare di servizio, la sentinella è accompagnata dal capo-posto e dalla guardia che deve dare la muta.

Art. 547. Il capo-posto dà le istruzioni necessarie alla guardia che monta di servizio; ne verifica prima lo stato delle armi e se non sia alterata dal vino o da bevande spiritose, o se altrimenti non sia in grado di prestare un buon servizio, sostituendola, al caso, con altra, e riferendone al proprio superiore.

Art. 548. La guardia di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattenersi in colloquio con chicchessia.

Non deve permettere che si ingombri con sedie, panche, od in altro modo l'ingresso della Questura, nè che vi s'impedisca la libera circolazione, o vi si formino capannelli, o vi si tengano conversazioni di sorta.

Art. 549. La sentinella dev'essere collocata in modo da poter sorvegliare le vie che mettono all'ingresso della Questura, e dare l'allarme in caso di qualunque assembramento o dimostrazione che si avvicinasse alla medesima.

Art. 550. Il capo-posto è obbligato a sorprendere frequentemente di giorno e di notte la guardia di sentinella, onde non si allontani dal posto, non si addormenti o si metta a conversare, o in altro modo manchi alla sua consegna ed ai suoi doveri.

Vigilerà pure che le guardie componenti il posto non si allontanino, sebbene non siano di servizio, nè che si ubbriachino, nè si introducano negli uffici della Questura.

Art. 551. Il posto di guardia alla Questura vien controllato dal comandante la compagnia e dagli altri graduati.

Art. 552. La sentinella alla Questura presenta l'arme soltanto ai comandanti di battaglione, di compagnia e di sezione, agli ufficiali dell'esercito, al prefetto ed al questore.

Capo XV. — *Registri.*

Art. 553. Oltre i registri necessari ad una regolare amministrazione, i comandanti di battaglione, e in loro mancanza i comandanti di compagnia, dovranno avere i seguenti:

1. Il registro di matricola e di disciplina degli agenti che compongono la compagnia, conforme al mod. n. 34;

2. Lo stato di composizione delle singole sezioni, brigate e sottobrigate del loro Comando;

3. Il prospetto delle perlustrazioni notturne e diurne della città, in cui risiedono;

4. L'elenco nominativo degli agenti destinati ai diversi scompartimenti e piantoni, sì di giorno che di notte;

5. L'elenco nominativo degli agenti destinati ai servizi in borghese, e a tutti i servizi speciali;

6. Il registro delle trasferte eseguite nel trimestre fuori di residenza dagli agenti della compagnia, nel quale dovrà essere indicato il giorno della partenza dell'agente e quello del ritorno, colla citazione della nota dell'ufficio di pubblica sicurezza, che autorizzò la trasferta;

7. L'elenco degli agenti in licenza, coll'indicazione della durata del congedo, del giorno della partenza e di quello del ritorno;

8. L'elenco degli agenti entrati all'ospedale, colla data dell'ingresso e della sortita;

9. Il registro di tutte le somme riscosse per servizi particolari, prestati dagli agenti, coll'indicazione di quelle pagate ai medesimi e di quelle versate nella cassa di economia;

10. Il registro degli ordini del giorno della compagnia;

11. Il registro di protocollo (mod. n. 36) delle carte che il Comando riceve e di quelle che spedisce, colla corrispondente rubrica.

Le carte evase saranno debitamente archiviate e conservate in perfetto ordine in appositi armadi.

Art. 554. I comandanti di battaglione, e in loro mancanza quelli di compagnia, dovranno tenere ben ordinati e al corrente i registri matricolari e di disciplina, iscrivendovi tutti gli elogi, le gratificazioni e le punizioni.

Art. 555. I comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata nelle città ove esistono uffici di Questura dovranno avere i seguenti registri:

1. Il registro di polizia giudiziaria degli ammoniti, pregiudicati e persone sospette che dimorano nel territorio del loro Comando, conforme al mod. n. 37;

2. Il registro di polizia amministrativa degli individui che dimorano nel territorio del loro Comando, e che esercitano mestieri o professioni sottoposte all'obbligo della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, conforme al mod. n. 38;

3. Il registro dei mandati di cattura emessi dall'autorità giudiziaria contro individui che dimorano nella città in cui risiedono, e degli ordini e circolari di arresto diramate dal Ministero e dagli uffici di pubblica sicurezza della città, nonchè dei disertori e renitenti alla leva, e delle persone da rintracciarsi. Il registro dei mandati di cattura è conforme al modello n. 39, mentre le circolari periodiche sono dal Ministero inviate a stampa, e dovranno essere legate in volumi;

4. Il registro del fondo della mensa in comune, conforme al mod. n. 10.

Art. 556. I comandanti di sezione, di brigata e di sottobrigata, nelle città dove non esistono uffici di Questura, dovranno avere tutti i registri indicati negli articoli 553 e 555, e dovranno anche tenere il registro di matricola e di disciplina nel modo prescritto dall'art. 554.

Art. 557. Gli uffici di pubblica sicurezza, dai quali dipendono le compagnia, sezioni, brigate e sottobrigate, sono obbligati non solo a fornire alle medesime con prontezza e diligenza i dati necessari per la esatta compilazione e tenuta dei registri prescritti, ma devono anche ragguagliare di mano in mano i rispettivi comandanti delle variazioni che si andranno verificando.

Capo XVI. — *Spese di cancelleria.*

Art. 558. Gli stampati dei moduli numeri 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33 e 35 occorrenti per l'amministrazione, contabilità e personale delle guardie di pubblica sicurezza; il registro di matricola e disciplina, di cui al n. 1 dell'art. 553 (mod. 34), per i Comandi di battaglione e di compagnia, nonchè pei Comandi distaccati di sezione, brigata e sottobrigata; i registri di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, nonchè quello dei mandati di cattura, di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 555 (moduli 37, 38 e 39), saranno, a mezzo dei prefetti, richiesti e somministrati dall'Economato generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La legatura di questi registri e la provvista di tutti gli altri prescritti dal regolamento, nonchè la somministrazione degli oggetti di cancelleria occorrenti ai comandanti di battaglione, di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata sono a carico del fondo delle spese d'ufficio delle Prefetture, Sottoprefetture e Questure, dalle quali gli agenti direttamente dipendono.

Art. 559. Tutti i rapporti e verbali degli agenti di pubblica sicurezza saranno stesi su carta portante la seguente intestazione a stampa:

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. — Battaglione, compagnia, sezione, brigata, sottobrigata di...... (Nome della città in cui l'agente risiede).

TITOLO V.

Disciplina.

Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 560. La base e la forza di tutti i corpi militarmente costituiti è la disciplina, la quale dev'essere tanto più severa nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, inquantochè essendo chiamate per la loro istituzione alla tutela dell'ordine, della proprietà e della morale pubblica, devono necessariamente dare esempio di vita costumata e irreprensibile.

Art. 561. I comandanti e gli altri graduati del corpo dovranno rivolgere le principali e più costanti loro premure al mantenimento della disciplina nei loro subalterni, e non lasceranno impunita qualunque mancanza, per quanto appaia di lieve natura, sotto la loro responsabilità.

Art. 562. I comandanti e i graduati porranno ogni studio per sviluppare e mantenere nei loro dipendenti lo spirito di emulazione nell'interesse del servizio, l'obbedienza e il rispetto ai superiori, la deferenza e la reciproca considerazione verso i compagni, e quel sentimento di benevola e vicendevole assistenza, che costituisce e mantiene la forza del corpo.

Art. 563. Qualunque punizione non solo dev'essere rigorosamente giustificata, ma applicata con imparzialità e proporzionata alla mancanza commessa.

Art. 564. Non può essere pronunciata alcuna punizione contro un agente, se prima non gli sia stata formalmente contestata la mancanza, e non si siano verificate le sue discolpe.

Art. 565. Le contestazioni all'agente, e le verificazioni di cui all'articolo precedente, saranno sempre fatte da un funzionario o dal graduato immediatamente superiore a quello che ha riferito la mancanza.

Art. 566. Gli agenti di pubblica sicurezza che potessero dimostrare ingiusta od eccessiva la punizione ad essi inflitta, hanno facoltà di reclamare direttamente a qualunque dei loro superiori, ma solo dopo che si saranno sottomessi al castigo ordinato, senza permettersi alcuna osservazione men che rispettosa.

Se però il reclamo fosse manifestamente infondato, soggiaceranno ad una nuova punizione, che verrà pronunciata dallo stesso superiore, al quale avranno reclamato.

Art. 567. Qualunque punizione dev'essere dal comandante annotata lo stesso giorno, in cui viene pronunciata, nel registro di disciplina.

Art. 568. I comandanti e i graduati devono trattare i loro dipendenti con modi dignitosi, urbani e cortesi, non disgiunti dalla necessaria fermezza, ma senza burbanza e durezza, che indispettiscono e disaffezionano al servizio.

Imparziali e inaccessibili a qualunque rancore e personalità, dovranno schivare ogni ingiusta prevenzione, istruendo con amorevolezza, consigliando con paterna sollecitudine, per cui si stabilisca e si mantenga fra superiori e dipendenti quel rispetto e quella stima, che formano il pregio di una bene intesa disciplina.

I comandanti e i graduati devono mantenere fra tutti i dipendenti quell'affratellamento e quella solidarietà che legano ed affezionano tutti i membri di un corpo saldamente costituito, rimuovendo in tempo ogni causa di attrito, di animosità e di ingiusta diffidenza.

Essi dovranno cercare di distogliere, con premurosi avvertimenti, i loro sottoposti dal cadere in qualsiasi mancanza, ma una volta commessa dovranno sempre punirla.

Art. 569. Qualunque atto di debolezza nella disciplina, come qualunque parzialità, ingiustizia od abuso di autorità verso i dipendenti, saranno severamente puniti.

Art. 570. Ove in una compagnia, sezione, brigata o sottobrigata si fossero introdotti la indisciplinatezza e il disordine, i comandanti ed i graduati, che non avranno provveduto in tempo a rimuoverne le cause, ne saranno responsabili.

Saranno egualmente responsabili della rilassatezza nel servizio dei loro dipendenti, quando provenga da difetto di disciplina e di autorità sui propri dipendenti.

Art. 571. Quando un servizio sia mancato o non sia stato eseguito convenientemente per mala disposizione, o per difetto di istruzioni da parte dei comandanti e graduati, dovranno questi essere chiamati a renderne severo conto.

Art. 572. Le guardie devono intiera subordinazione a tutti i loro capi e graduati, qualunque sia il grado che rivestono, e quindi anche agli appuntati; esse non possono chiedere ragione dei servizi che vengono loro comandati, nè permettersi, sotto qualsiasi motivo o pretesto, di allontanarsi dagli ordini ricevuti.

Art. 573. A meno che si tratti di reclamo contro una punizione inflitta, nei casi tassativamente previsti dall'articolo 566, i graduati e le guardie che volessero inviare qualunque istanza al Ministero, al prefetto o ad altre autorità, dovranno seguire la via gerarchica. Ove contravvengano, saranno puniti cogli arresti in caserma, e se recidivi cogli arresti semplici o con quelli di rigore in sala di disciplina, stabiliti dal regolamento, secondo le circostanze.

Art. 574. Gli agenti di pubblica sicurezza, di qualunque grado, dovranno astenersi dall'usare maniere provocanti con chicchessia, dall'oltraggiare, offendere, usare violenze ai cittadini ed anche agli arrestati, o dar luogo in qualunque altro modo a fondati reclami. La contravvenzione a quest'obbligo è punita colle pene previste dal presente regolamento, e in casi più gravi con quelle sancite dal Codice penale.

Art. 575. L'urbanità dei modi non deve mai degenerare in debolezza; seri nel loro contegno, fermi e risoluti quando si tratta di eseguire la legge o un atto del loro ufficio, gli agenti di pubblica sicurezza non dovranno cedere alle indebite pressioni, nè lasciarsi distogliere dal compimento del proprio dovere.

Art. 576. Gli agenti di pubblica sicurezza devono usare i debiti riguardi agli altri agenti della forza pubblica.

Art. 577. Gli agenti di pubblica sicurezza, quando siano in divisa, devono il saluto al prefetto della provincia, al sottoprefetto e al questore.

Lo devono pure ai loro superiori, quando però questi sieno vestiti in uniforme.

Art. 578. Se gli agenti di pubblica sicurezza vestono in borghese per l'esecuzione dei servizi di cui sono incaricati, non devono il saluto a chicchessia.

Art. 579. È obbligatorio il saluto degli agenti di pubblica sicurezza in uniforme agli ufficiali dell'esercito in divisa. La mancanza è punita secondo il presente regolamento.

Art. 580. Gli agenti di pubblica sicurezza non possono chiedere, nè ricevere mancie, regali o compensi per qualsiasi titolo, e neanche per motivi estranei al loro ufficio, sotto comminatoria della espulsione dal corpo o della incorporazione nelle compagnie di disciplina, quando il fatto non rivesta il carattere di un reato da punirsi ai termini del Codice penale.

Art. 581. È loro assolutamente vietato di esercitare qualsiasi ramo di commercio o di industria, nè direttamente, nè per interposta persona.

Non possono ubriacarsi, contrarre debiti o giuocare, nè possono trattenersi in pubblici esercizi, se non per servizi comandati, sotto comminatoria delle pene previste dal regolamento.

Art. 582. Gli agenti di pubblica sicurezza possono far uso delle armi, ma solo quando ciò sia indispensabile per la loro difesa personale, ove fossero assaliti, e negli altri casi determinati dalla legge di pubblica sicurezza, osservate però sempre le norme dalla medesima prescritte.

Non si può far uso delle armi, nè sparare armi contro individui che fuggono.

L'abuso delle armi è punito secondo le prescrizioni del Codice penale.

Art. 583. I comandanti determineranno l'ora in cui presso ciascuna compagnia, sezione, brigata e sottobrigata si farà l'appello serale degli agenti accasermati, i quali hanno l'obbligo di trovarsi presenti all'appello, nè potranno, dopo il medesimo, abbandonare la caserma, se non sono comandati per ragione di servizio.

Capo II. — *Punizioni.*

Art. 584. Le mancanze disciplinari dei marescialli, brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie sono punite:

1. Coll'ammonizione;
2. Cogli arresti in caserma fino a 30 giorni;
3. Cogli arresti semplici in sala di disciplina fino a 40 giorni;

4. Cogli arresti di rigore in sala di disciplina sino a 30 giorni;
5. Colla sospensione dallo stipendio, limitata a quindici giorni per le guardie, ed estensibile a due mesi per i graduati;
6. Col licenziamento dal corpo;
7. Colla espulsione;
8. Colla incorporazione nelle compagnie di disciplina, che porta sempre di conseguenza la contemporanea espulsione dal corpo.

I graduati potranno oltracciò essere puniti colla sospensione dall'ufficio, estensibile sino a due mesi, colla retrocessione di grado, e colla degradazione.

La sospensione dall'ufficio non potrà in alcun caso essere cumulata con quella dello stipendio.

Art. 585. Le mancanze disciplinari dei comandanti sono punite:
1. Coll'ammonizione;
2. Colla sospensione dallo stipendio o colla sospensione dall'ufficio sino a due mesi;
3. Col licenziamento dal corpo, nei casi di cui al primo capoverso dell'articolo 605.
4. Colla dispensa dal servizio;
5. Colla destituzione.

Art. 586. È punita secondo il Codice penale militare dai Tribunali militari:

1. La diserzione qualificata, cioè con asportazione di denaro, effetti od armi appartenenti all'Amministrazione del corpo;

2. L'insubordinazione ai superiori del corpo di qualunque grado, quando sia accompagnata da minacce o da vie di fatto.

Art. 587. La sospensione dall'ufficio priva i brigadieri, sottobrigadieri ed appuntati dei loro distintivi. Durante il tempo della sospensione essi percepiscono la paga di semplice guardia e ne devono disimpegnare il servizio.

I comandanti ed i marescialli sospesi dall'ufficio hanno l'obbligo di compiere quei servizi che saranno loro ordinati dalle autorità superiori, e percepiranno durante la sospensione soltanto la metà dello stipendio.

Art. 588. Il Governo corrisponderà sempre per intero la paga per le guardie, graduati e comandanti sospesi dallo stipendio, ma le ritenute per il tempo della sospensione dovranno essere versate nella cassa di economia, di cui all'articolo 176, per essere erogate in conformità alle prescrizioni del regolamento, detratta però la quota necessaria pel vitto giornaliero.

Art. 589. La degradazione priva l'agente di qualunque grado e lo obbliga al servizio di guardia semplice. L'agente degradato non può riacquistare, ove se ne renda meritevole, il grado perduto se non passando pei gradi intermedii, osservate le norme prescritte dal regolamento per le promozioni.

Art. 590. Il graduato che fu retrocesso non potrà essere ripristinato nel grado che dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile, eccettuato il caso di servizi straordinari che si rendessero dal medesimo, o di una serie di distinti servizi.

Art. 591. Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità.

Art. 592. Gli arresti in caserma non liberano il graduato o la guardia dal servizio; anzi, se si tratta di punizione inflitta per negligenza o mancanza in servizio, saranno comandati straordinariamente e oltre il loro turno.

Art. 593. In sala di disciplina è proibito fumare, giuocare, suonare, leggere e scrivere; nel solo caso che lo agente in punizione desiderasse reclamare ai propri superiori, il comandante gli fornirà i mezzi per farlo.

Gli agenti in sala di disciplina non possono avere colloqui nè con estranei, nè con altri agenti, salvo i casi di assoluta necessità, pei quali il comandante potrà di volta in volta dare l'autorizzazione.

Art. 594. È proibito introdurre in sala di disciplina commestibili oltre il prescritto; sono poi sempre esclusi il vino e il lume, come qualunque altro oggetto estraneo a quelli prefissi.

Art. 595. Gli agenti in sala di disciplina non possono avere nella medesima altri effetti di vestiario oltre quelli prescritti per gli ammalati che entrano allo spedale; gli altri effetti di loro pertinenza, come pure l'armamento, saranno ritirati e custoditi a cura del comandante per tutto il tempo della punizione.

Art. 596. L'agente che si trova agli arresti semplici in sala di disciplina riceve il vitto della mensa in comune, escluso però il vino; se invece è agli arresti di rigore in sala di disciplina, riceve doppia razione di pane ogni giorno ed una minestra ogni due giorni.

Capo III. — *Da chi si pronunciano le punizioni.*

Art. 597. I comandanti di battaglione, di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata hanno facoltà d'infliggere ai loro subalterni:
1. L'ammonizione;
2. Gli arresti in caserma sino a venti giorni;
3. Gli arresti semplici in sala di disciplina sino a quindici giorni;
4. Gli arresti di rigore in sala di disciplina sino a dieci giorni.

Di qualunque punizione da essi inflitta devono prontamente informare il prefetto, sottoprefetto o questore, da cui direttamente dipendono, unendo sempre al rapporto il verbale delle contestazioni fatte all'agente in colpa, e delle giustificazioni dal medesimo prodotte e accennando il risultato delle verificazioni fatte in seguito alle medesime.

Art. 598. I sottoprefetti ed i questori hanno facoltà di infliggere ai graduati e guardie:
1. L'ammonizione;
2. Gli arresti in caserma sino a trenta giorni;
3. Gli arresti semplici in sala di disciplina sino a trenta giorni;
4. Gli arresti di rigore in sala di disciplina sino a venti giorni;
5. La sospensione delle guardie dallo stipendio sino a dieci giorni.

Hanno pure facoltà di sospendere dallo stipendio e dall'ufficio i graduati, riferendone al prefetto, che ne determina la durata.

Dovranno ragguagliare immediatamente il prefetto di tutte le punizioni da essi pronunciate, rimettendogli i verbali, di cui all'articolo precedente.

Art. 599. I prefetti hanno facoltà di infliggere ai graduati e guardie le seguenti punizioni:
1. Gli arresti semplici in sala di disciplina sino a quaranta giorni;
2. Gli arresti di rigore in sala di disciplina sino a trenta giorni;
3. La sospensione dallo stipendio delle guardie sino a quindici giorni;
4. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio dei graduati sino a un mese.

Hanno pure facoltà di sospendere dall'ufficio e dallo stipendio i comandanti di battaglione e di compagnia, riferendone al Ministero, che ne determina la durata.

Art. 600. Spetta al Ministero pronunciare:
1. La retrocessione di grado dei marescialli, brigadieri, sottobrigadieri e appuntati;
2. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio degli stessi graduati e dei comandanti fino a due mesi;
3. Licenziamento dal corpo dei graduati.

Spetta pure al Ministero autorizzare i prefetti al licenziamento delle guardie semplici, quando non si tratti di fine di ferma o rafferma.

Art. 601. La degradazione, l'espulsione dal corpo, e l'incorporazione nelle compagnie di disciplina dei graduati e delle guardie non potranno essere pronunciate o autorizzate dal Ministero, se non dopo sentito il parere del Consiglio di disciplina.

In caso di degradazione, il Consiglio di disciplina dovrà espressamente dichiarare se l'agente degradato a semplice guardia possa o no ammettersi al godimento del premio proporzionale della ferma o rafferma, ai termini dell'articolo 94, pel tempo che fosse ancora vincolato al servizio.

Nei casi di espulsione dal corpo o di invio alle compagnie di disciplina, il Consiglio dovrà espressamente dichiarare se l'agente perda o no il diritto al collocamento a riposo, che gli spettasse ai termini dell'articolo 216, lettera *a*.

Art. 602. I sottoprefetti e questori hanno facoltà di confermare o modificare le punizioni inflitte dai comandanti di battaglione e di compagnia, e dagli altri graduati; i prefetti hanno facoltà di confermare o modificare quelle pronunciate dai sottoprefetti e questori; il Ministero ha facoltà di confermare o modificare quelle pronunciate dai prefetti.

Art. 603. La retrocessione è pronunciata dal Ministero contro i graduati che sono recidivi nelle mancanze disciplinari, come pure quando si siano dimostrati incapaci a mantenere la disciplina nei loro dipendenti, a ben dirigerli e a comandarli.

Art. 604. Oltre i casi già previsti dal regolamento, il Ministero può ordinare il licenziamento dal corpo dei graduati e delle guardie per constatata loro incapacità al servizio di pubblica sicurezza.

Art. 605. Il licenziamento dal corpo dei comandanti di battaglione e dei comandanti di compagnia è provocato dal Ministero, con decreto Reale, quando, avendo essi già acquistato diritto alla pensione di riposo, si sono dimostrati incapaci a mantenere la disciplina, o a ben dirigere e comandare i loro subalterni.

La dispensa dal servizio dei comandanti di battaglione e dei comandanti di compagnia è provocata dal Ministero con decreto Reale, nei casi sopraindicati, previo il parere del Consiglio di disciplina, anche se non hanno acquistato diritto alla pensione di riposo.

La destituzione dei comandanti di battaglione e dei comandanti di compagnia è provocata dal Ministero, con decreto Reale, nei casi di cattiva condotta, sentito previamente il Consiglio di disciplina.

I comandanti licenziati dal corpo o dispensati dal servizio conservano il diritto alla pensione che loro spettasse, ai termini di legge; lo perdono invece in caso di destituzione, anche se lo avessero già acquistato, ai termini dell'articolo 216, lettera *a*, a meno che il Consiglio di disciplina non dichiari espressamente il contrario.

Capo IV. — *Mancanze alla disciplina e loro punizione.*

Art. 606. Sono punite coll'ammonizione le mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

Art. 607. Sono punite cogli arresti in caserma la recidiva entro tre mesi nelle mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

Art. 608. È punita cogli arresti semplici in sala di disciplina:

1. La seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze lievi alla disciplina e al servizio;

2. La mancanza di zelo e di puntualità, non maliziosa, nell'adempimento dei proprii doveri, o degli incarichi avuti; la pigrizia; la negligenza e la poca volontà in servizio;

3. L'inesattezza o il non giustificato ritardo nel rendere conto ai proprii superiori delle mancanze dei subalterni;

4. La negligenza e trascuratezza nella pulizia della persona; nella tenuta e nella conservazione del vestiario e delle armi;

5. Il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;

6. L'allontanarsi dalla caserma contro il divieto espresso dei superiori;

7. Il frequentare pratiche o compagnie sconvenienti;

8. Il trattenersi in esercizi pubblici, fuori dei casi di servizio, per solo oggetto di gozzovigliare;

9. Il giuocare negli esercizi pubblici, anche fuori dei casi di servizio;

10. L'ubbriacarsi;

11. Il contrarre debiti non viziosi, senza soddisfarli;

12. L'oltrepassare senza autorizzazione il termine della licenza accordata;

13. L'altercare coi compagni o l'usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

14. Le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il tenere propositi sconvenienti;

15. L'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al corpo, e specialmente se di sesso diverso;

16. Il commerciare od esercitare un mestiere qualunque;

17. L'introduzione indebita o il traffico nella caserma di commestibili, vino, ed altri oggetti;

18. Il tenere tresche scandalose;

19. Il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori o all'autorità oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

20. La parzialità, l'ingiustizia, i modi sconvenienti e qualunque abuso, anche lieve, di autorità verso i dipendenti;

21. Il lasciar fuggire un detenuto per negligenza o trascuranza di custodia, salva l'azione penale.

Art. 609. Sono puniti cogli arresti di rigore in sala di disciplina, colla sospensione dall'ufficio o con quella dallo stipendio, colla perdita o retrocessione del grado:

1. La recidiva entro tre mesi nell'ubbriachezza;

2. Il contrarre debiti con esercenti pubblici o con persone pregiudicate e sospette, o per causa di giuoco o per acquisto di vestiario, anelli, orologi ed altri oggetti di lusso, o per divertimenti;

3. Il trattenersi in esercizi pubblici o in postriboli a giuocare, bere, gozzovigliare o conversare, essendo di servizio;

4. La disobbedienza agli ordini superiori;

5. Qualunque altra grave mancanza alla disciplina o al servizio, come pure la recidiva entro tre mesi nelle altre mancanze contemplate dall'articolo precedente.

Art. 610. Sono punite colla espulsione dal corpo o colla incorporazione nelle compagnie di disciplina:

1. L'incorreggibilità nel mancare alla disciplina o al servizio, dimostrata dalle punizioni già subite;

2. Qualunque mancanza al decoro;

3. Le gravi mancanze alla disciplina o al servizio accompagnate da pubblicità, scandalo, o da altre conseguenze dannose al servizio o al prestigio del corpo, salva l'applicazione delle leggi penali;

4. L'appropriazione o la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, quando non concorrano nel fatto gli estremi di un reato di competenza dell'autorità giudiziaria;

5. La violazione del segreto in affari di servizio;

6. La istigazione alla diserzione o alla insubordinazione;

7. L'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie, nè da vie di fatto contro qualunque superiore del corpo o contro un ufficiale di pubblica sicurezza;

8. La violazione degli arresti e il dar prova di viltà in servizio;

9. L'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

10. L'assenza non autorizzata oltre le 48 ore;
11. Il contrarre matrimonio, sì religioso che civile, durante il servizio, senza autorizzazione;
12. I maltrattamenti e le vessazioni ai detenuti o ai cittadini, quando non costituiscono un reato punibile ai termini del Codice penale;
13. La vendita, il pegno o l'imprestito delle armi e degli oggetti componenti la divisa senza speciale autorizzazione;
14. Il chiedere o l'accettare mancie, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, ed anche per motivi estranei al servizio; la transazione sopra un verbale; il rifiuto di compiere i propri doveri, o l'omissione volontaria dei medesimi, salve le relative azioni penali.

Art. 611. Il comandante del battaglione, quello della compagnia, della sezione, brigata o sottobrigata, appena abbiano notizia che un loro dipendente abbia contratto debiti senza soddisfarli, ne informeranno il questore, sottoprefetto o prefetto, che provvederanno per l'applicazione delle misure disciplinari prescritte.

Art. 612. Quando contro un graduato od una guardia sia stato spiccato dall'autorità giudiziaria mandato di cattura per un crimine o delitto, oppure quando un agente qualsiasi venga sorpreso in flagranza di reato, sarà immediatamente licenziato dal corpo, spogliato di ogni distintivo e divisa, e posto a disposizione del procuratore del Re, previa sistemazione della contabilità che lo riguarda, la quale però rimarrà sospesa nei suoi effetti sino all'esito del giudizio.

Si procederà nello stesso modo anche quando contro un graduato o una guardia sia stato anche soltanto iniziato un procedimento penale in base a fondati indizi, allorchè la imputazione sia di natura da offendere il prestigio o il decoro del corpo.

Se l'agente fosse imputato di un reato di competenza del Tribunale militare, sarà sospeso immediatamante dalle funzioni e dallo stipendio, salvo ogni altro provvedimento dopo il giudizio definitivo.

La condanna a qualsiasi pena criminale o correzionale, che non sia della multa, trae seco di pieno diritto l'espulsione dal corpo, senza che occorra sentire il parere del Consiglio di disciplina.

Lo stesso avrà luogo se il condannato alla multa l'avesse scontata col carcere, nel caso di non effettuato pagamento.

Art. 613. Il Ministero, quando lo creda opportuno, potrà obbligare al compimento della ferma o rafferma contratta l'agente prosciolto dai Tribunali civili e militari. In tal caso egli non avrà diritto al rimborso degli stipendi non percetti durante il processo, e sino al giorno della sua riammissione in servizio.

Capo V. — *Consiglio di disciplina.*

Art. 614. In ogni capoluogo di provincia avrà sede un Consiglio di disciplina, che pronuncierà con deliberazione motivata, allorchè si tratta di gravi infrazioni disciplinari, punibili, ai termini del regolamento, colla degradazione, colla espulsione dal corpo o coll' invio alle compagnie di disciplina dei graduati e guardie, oppure colla dispensa dal servizio o colla destituzione dei comandanti.

Art. 615. Il Consiglio di disciplina è presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci, oppure dal questore: è composto di due ufficiali dell'esercito, superiori in grado dell'agente, che saranno destinati dal Comando militare del luogo, ove risiede il Consiglio, di un ufficiale del Pubblico Ministero e di un ispettore o delegato di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto, secondo che si tratti di un comandante o di altro agente sottoposto al Consiglio medesimo.

Un impiegato della stessa Amministrazione compirà le funzioni di relatore e segretario, senza voto.

Il Consiglio sarà tenuto colla dovuta solennità.

Art. 616. I due ufficiali dell'esercito prenderanno nel Consiglio di disciplina quel posto che loro spetta, secondo il grado che rivestono.

Dovendosi riunire il Consiglio, il prefetto della provincia ne darà avviso, in tempo opportuno, all'autorità militare competente, e al procuratore del Re.

Art. 617. Il relatore presenterà al Consiglio:
1. I rapporti e verbali che constatano la mancanza imputata all'agente contro il quale si procede;
2. L'interrogatorio dell'agente incolpato, colle contestazioni fattegli e le sue discolpe;
3. Le verificazioni fatte in esito alle discolpe prodotte dall'incolpato, e le dichiarazioni testimoniali assunte;
4. Il decreto del prefetto della provincia che autorizza il Consiglio di disciplina;
5. L'attestato del medico militare rilasciato in esito alla visita, alla quale l'agente deve essere sottoposto prima del Consiglio, e dal quale risulti se per fisica costituzione sia o meno atto al servizio militare;
6. Il certificato del sindaco del comune, a cui l'agente appartiene per ragione d'origine o di domicilio, constatante la situazione di famiglia dell'agente stesso, i suoi mezzi di sussistenza e quelli della famiglia;
7. La copia degli atti di contrattazione di ferma o rafferma, e di giuramento dell'agente;
8. Il suo estratto di disciplina e matricola;
9. L'estratto della sua situazione di massa;
10. L'articolo del regolamento che fu violato dallo agente.

Art. 618. Il presidente apre la discussione, fa dar lettura al Consiglio di tutti gli atti, e quindi fa introdurre nella sala lo agente incolpato, che dovrà essere libero, ma sotto la scorta di un graduato.

Il presidente interroga l'incolpato nelle sue difese, e dopo di lui i membri del Consiglio possono domandare tutti quegli schiarimenti che ravviseranno necessari.

Art. 619. Ultimato l'interrogatorio, il presidente fa allontanare dalla sala l'incolpato; riassume le risultanze della discussione, e dà la parola ai membri del Consiglio perchè ciascuno emetta il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del presidente.

Art. 620. Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove verificazioni, il presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza, e provvede agli incumbenti necessari.

Art. 621. Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da circostanziato e motivato processo verbale, che deve essere redatto dal segretario relatore prima che la seduta sia sciolta.

Verrà sempre citato l'articolo al quale la deliberazione si appoggia.

Il processo verbale sarà letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del Consiglio.

Art. 622. Le deliberazioni del Consiglio, con tutti gli atti e documenti di cui all'articolo 617, saranno a mezzo del prefetto inviate al Ministero dell'Interno, al quale spetta di approvarle o modificarle.

Il Ministero dell'Interno non può in alcun caso adottare una punizione disciplinare più grave di quella deliberata dal Consiglio.

Art. 623. In pendenza che sia approvata dal Ministero la deliberazione, l'agente è trattenuto nella sala di disciplina.

Art. 624. Se il Consiglio delibera l'incorporazione dello agente nelle compagnie di disciplina, si asterrà dal determinarne la durata, dovendosi applicare le disposizioni del regolamento speciale per le dette compagnie.

Capo VI. — *Norme per l'invio degli agenti alle compagnie di disciplina.*

Art. 625. L'agente inviato alle compagnie di disciplina passa sotto la giurisdizione del Comando delle medesime, a norma del regolamento 6 giugno 1878, e viene espulso

cancellato dai ruoli dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, nella quale non può più essere riammesso.

Sistemati i conti di soldo e massa, sarà inviato alle carceri giudiziarie per essere, colla forza pubblica, scortato al luogo di pena.

Art. 626. Gli oggetti di divisa e di vestiario spettanti all'agente condannato alla incorporazione nelle compagnie di disciplina saranno ritirati e passati in magazzino, conteggiandone l'importo nella situazione di massa individuale, fatta eccezione di un berretto, di un paio pantaloni di panno, di una mezza tunica di panno, di due paia mutande, di due camicie, di un farsetto o maglia, di un paio mezzi stivali, di un asciugamano, due fazzoletti, una cravatta, una cintura, una tazza di latta, una borsa di pulizia completa ed un sacchetto per riporvi gli oggetti fuori d'uso.

Nella stagione invernale potrà essere lasciato al condannato, durante il viaggio, il cappotto, che sarà rinviato a cura del comandante la compagnia di disciplina, a spese della massa individuale.

Art. 627. Il credito di massa che risulta a favore dell'agente condannato al momento della chiusura dei conti, sarà versato nel fondo dei profitti realizzati dall'Amministrazione: il debito invece costituirà una perdita per l'Amministrazione, ove non possa esperirsi con profitto l'azione civile verso i debitori, a norma dell'articolo 314 del presente regolamento.

Art. 628. In seguito all'approvazione Ministeriale, di cui all'art. 622, saranno trasmessi al comandante della compagnia di disciplina, a mezzo della forza pubblica incaricata di scortare il condannato, l'elenco degli oggetti di vestiario che il medesimo porta seco, il certificato del medico militare attestante la sua fisica costituzione e attitudine al servizio militare, l'estratto del registro di disciplina e matricola, e il certificato del sindaco concernente la sua situazione di famiglia e i mezzi di sussistenza.

TITOLO VI.

Caserme e casermaggio.

CAPO I. — *Caserme.*

Art. 629. Gli agenti di pubblica sicurezza, ad eccezione di quelli ammogliati, saranno accasermati.

Art. 630. Le spese per le caserme, pei corpi di guardia, per il casermaggio, nonchè per le sale di deposito dei detenuti, sono interamente a carico dei comuni in cui risiedono le guardie, secondo il prescritto dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 631. Vi sarà una caserma in ciascuna località in cui trovasi raccolta una compagnia, sezione, brigata o sottobrigata.

Nelle città dove esistono uffici di pubblica sicurezza distaccati dalla Prefettura o dalla Questura, e presso i quali sieno stabilite brigate o sottobrigate, queste avranno pure la loro caserma.

Art. 632. Le caserme devono essere situate in luoghi sani, di passaggio e più adatti per la sorveglianza, e dovranno possibilmente essere provviste di due uscite. Per le esigenze del servizio di pubblica sicurezza dovranno preferibilmente stabilirsi in case isolate, ed ove ciò non si potesse ottenere, non dovranno mai trovarsi sotto il medesimo tetto con osterie od altri simili luoghi di pubblico convegno. Non potranno nemmeno essere in comunicazione con altre private abitazioni, e dovranno sempre avere un ingresso affatto separato dagli altri inquilini.

Art. 633. In ciascuna caserma, oltre le camere e i dormitorii sufficienti pel personale dei graduati e delle guardie, vi sarà:

Una sala di riunione per la scuola od istruzione;

Una sala per la mensa in comune;

Una cucina adatta, con quanto è ad essa indispensabile;

Una camera pel magazzino del vestiario e delle armi;

Una camera per il posto di guardia;

Una o due camere di disciplina per le guardie in punizione, coi prescritti tavolacci;

Due camere di sicurezza, una per gli uomini e l'altra per le donne in arresto, quando non siasi a ciò provveduto con altri appositi locali;

Una fontana o un pozzo provvisto di buona acqua potabile ed a sufficienza, con tutto l'occorrente per attingerla.

In mancanza del pozzo o fontana nel locale, il comune dovrà provvedervi a sue spese, mediante il trasporto in caserma dell'acqua occorrente;

Uno o più cessi, a seconda del bisogno.

Art. 634. Nelle caserme, per le compagnie, sezioni e brigate numerose, vi saranno pure:

Una camera per uso di biblioteca e di lettura;

Una legnaia;

Un celliere.

Si farà ogni opera perchè alla caserma sia annesso un cortile che possa servire agli esercizi militari e alla scuola delle armi.

Art. 635. Ogni caserma avrà sulla porta esterna lo stemma Reale colla leggenda: *Guardie di pubblica sicurezza.*

Lo stemma sarà provveduto a spese del comune.

Art. 636. Quando per mancanza di locale non sia possibile provvedere all'alloggio in caserma di alcuni degli agenti della compagnia, sezione, brigata o sottobrigata, i comuni hanno l'obbligo di provvederli a proprie spese del necessario alloggio fuori di caserma, o pagare ad essi un'indennità, corrispondente al prezzo ordinario di affitto, in ragione di due camere, se si tratta di un comandante, maresciallo o capo-posto; e in ragione di una sola, se si tratta di una guardia o di altro graduato.

CAPO II. — *Casermaggio.*

Art. 637. La fornitura degli oggetti di casermaggio, che i comuni hanno l'obbligo di somministrare ad ogni guardia e ad ogni graduato, avrà luogo dietro richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dei comandanti di battaglione, compagnia, sezione, brigata o sottobrigata, i quali redigeranno verbale di ricevimento, e saranno responsabili della loro conservazione.

Art. 638. Gli oggetti di casermaggio da fornirsi dai comuni sono i seguenti:

Per gli uffici dei comandanti di battaglione, di compagnia, di sezione, di brigata e di sottobrigata:

1. Una o più tavole di legno, secondo il bisogno, con tiretto e serratura a chiave;

2. Il numero necessario di sedie impagliate;

3. Uno o più armadi di legno, inverniciati ad olio, con serratura a chiave, per riporvi le carte ed i registri.

Per le caserme:

Ogni guardia ed ogni graduato sarà provveduto di un letto ad una sola piazza se celibe, vedovo od ammogliato, non convivente colla moglie; a due piazze, se convive colla moglie, e coll'aggiunta di un altro letto, se ha figli.

Ogni letto sarà composto di una lettiera e di due cavalletti in ferro con assi inverniciati ad olio, color verde, a due riprese, un paglievicio, un materasso, un capezzale, due lenzuola, due coperte di lana e un copriletto di bordato o di altra simile stoffa a colori.

Ogni graduato ed ogni guardia sarà ugualmente provveduto di un tavolo con cassetto, di una sedia, di una panca, di una rastrelliera per l'armamento, di un portamantelli di ferro, di un portacatino di ferro con brocca e catino, di un asciugamano di tela, di un cassettone od armadio per gli effetti di vestiario, di un candelliere d'ottone, e di una scopa ogni due mesi.

Il letto, sia poi in ferro o formato di cavalletti in ferro e di assi, dovrà essere lungo non meno di due metri e largo un metro.

Il paglericcio dovrà essere largo e lungo come il letto, alto centimetri 35 e ripieno di foglie di granturco, da cambiarsi con altre nuove una volta all'anno, o più spesso, se occorrerà.

Ove per assoluta deficienza di foglie di granturco, in talune località il letto si dovesse riempire di paglia, dovrà questa essere di buona qualità e cambiata per intero ogni tre mesi.

Il materasso deve essere di lana di buona qualità, lungo e largo come il letto e del peso di chilogrammi 15. Il capezzale sarà pure di lana di buona qualità, e dovrà pesare chilogrammi 2.

Le lenzuola di buona tela casalinga, lino o canepa di media finezza, escluso il cotone, dovranno essere lunghe metri 3 e dovranno essere larghe metri 1 70 per i letti ad una piazza, e metri 2 20 pei letti a due piazze.

Le coperte saranno lunghe da metri 2 50 a metri 2 70; e dovranno essere larghe, pei letti ad una piazza metri 1 70, per quelli a due piazze metri 2 10; ed essere del peso, le prime di chilogrammi due e mezzo, le seconde di chilogrammi 3.

Le lenzuola dovranno essere cambiate e spurgate almeno tre volte al mese nell'estate, e almeno due volte al mese nell'inverno; gli asciugamani una volta la settimana. I materassi ed i capezzali, nonchè le coperte ed i paglioricci dovranno essere spurgati una volta in ogni anno. I materassi ed i capezzali dovranno oltracciò una volta all'anno essere battuti e cardati.

Il cambio delle lenzuola, degli asciugamani e delle coperte dovrà essere fatto nelle caserme per cura dei comuni, che avranno a loro carico anche il trasporto alle caserme e viceversa.

La cucina sarà fornita di tavole, marmitte e vasi di rame, mantenuti sempre stagnati, in numero e grandezza proporzionati alla forza stabilita nella caserma; di una o due padelle, di una scopa al mese, di uno o due mastelli, di un tagliere di legno, di due secchie, di una tina per l'acqua, di un mastello per la sciacquatura di cucina, di due mestole di legno, di un mortaio in ferro o pietra, di una forchetta grande in ferro, di un coltello trinciante; di una mezzaluna, di una schiumarola in ferro, di una grattugia, di una piccola scure, dei capi-fuoco necessari, molle e paletta da fuoco, di un soffietto, di uno staccio, di una rastrelliera pei piatti, non che di tue tondi e di una posata per ogni individuo.

La stagnatura degli oggetti di cucina dovrà essere fatta ogni volta che se ne verificherà il bisogno, ed in seguito ad invito del comandante della compagnia, sezione, brigata o sottobrigata.

Art. 639. La sala per la scuola od istruzione dovrà essere provvista dei mobili necessari, al pari della sala per la mensa in comune, e della stanza pel corpo di guardia.

La camera destinata a magazzino del vestiario e delle armi dovrà avere gli occorrenti armadi e cavalletti o attaccapanni.

Anche la camera ad uso di biblioteca e lettura nelle caserme principali, la legnaia e il celliere dovranno avere i mobili, effetti e vasi necessari.

Ove nasca contestazione sulla quantità e natura dei mobili ed altri oggetti da somministrarsi sulla richiesta fatta dal comandante, determinerà il sottoprefetto o prefetto.

Art. 640. La camera di sicurezza o di deposito, e le sale di disciplina debbono essere munite di tavolazzi proporzionati al locale, delle necessarie tinozze cerchiate in legno con coperchio per uso dei detenuti, di una o più secchie di castagno cerchiate, senza ferro, nè al manico, nè alle altre parti, per l'acqua occorrente.

Nelle camere di sicurezza vi saranno inoltre i ceppi, oppure alcune catene fisse al muro, con braccia-piede e solido lucchetto.

Tanto nelle sale di disciplina, che nelle camere di sicurezza o di deposito vi saranno coperte di lana nel numero richiesto dal bisogno, cadauna delle quali dovrà avere l'ampiezza necessaria per ben coprire un individuo, e che dovranno essere mantenute sempre pulite, riparate e cambiate sulla richiesta del comandante ogni qual volta siansi rese inservibili.

Art. 641. Ogni caserma sarà provveduta delle occorrenti lanterne nei corridoi, nelle camerate e nelle scale, a seconda delle località, ed in ragione del bisogno comune. Queste lanterne dovranno essere mantenute accese tutta la notte.

L'olio da provvedersi dal comune dovrà essere d'olivo puro o di noce, di buona qualità mercantile, scevro della morchia e atto a bruciare, senza dar fumo o tramandare odore disgustoso.

La somministrazione dell'olio dovrà essere regolata nel modo seguente:

Pei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre grammi 90 per ogni lume;

Pei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre grammi 60 per ogni lume.

La quantità dei lumi necessari è determinata dal comandante, secondo il bisogno; e in caso di contestazione dal sottoprefetto o prefetto.

I comuni sono pure obbligati a provvedere nella stagione invernale al riscaldamento delle caserme, secondo il bisogno, e a richiesta del comandante.

In caso di contestazione, il quantitativo è determinato dal sottoprefetto o prefetto.

Art. 642. Nello stesso modo delle caserme, verrà dai comuni provveduto alla illuminazione e al riscaldamento dei corpi di guardia, anche isolati e staccati dalle caserme, che in qualunque località venissero stabiliti nell'interesse del servizio.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

CAPO UNICO.

Art. 643. I premi di ingaggio e di ringaggio per le guardie ed i graduati attualmente in servizio continueranno a pagarsi loro in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento 27 ottobre 1880, n. 5705 (Serie 2ª), fino a che non abbiano compita la ferma in corso.

La spesa relativa continuerà, a tale effetto, a figurare nelle contabilità semestrali, secondo le disposizioni portate dal regolamento medesimo.

In caso di morte, il pagamento delle quote proporzionali, corrispondenti al tempo di servizio prestato dall'agente defunto, saranno pagate agli eredi, di cui all'art. 92 del presente regolamento.

Le disposizioni degli articoli 88 e seguenti riguardanti i premi di ingaggio per le ferme e rafferme, a termini del nuovo regolamento saranno applicate dal primo giorno del mese immediatamente successivo o quello della sua pubblicazione.

Art. 644. Gli ufficiali dell'esercito in servizio attivo o in posizione ausiliaria, che fossero dal Ministero della Guerra posti temporaneamente a disposizione del Ministero dell'Interno per il comando dei battaglioni o delle compagnie delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, potranno ottenere una indennità che sarà ragguagliata allo stipendio mensile attribuito nel ruolo normale ai comandanti delle guardie delle varie classi, secondo il grado che rivestono, e che sarà pagata sulle economie che si verificheranno per la mancanza di tali comandanti nel bilancio del Ministero dell'Interno sul capitolo *Stipendi degli agenti di pubblica sicurezza*.

Art. 645. Coll'attuazione del presente regolamento cesserà di aver vigore ogni precedente disposizione per le

guardie di pubblica sicurezza a piedi, che sia contraria al medesimo.

PARTE SECONDA.

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA A CAVALLO.

TITOLO I.
Organizzazione del corpo.

CAPO I. — *Istituzione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane.*

Art. 646. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo nelle provincie siciliane è istituito allo scopo di provvedere all'osservanza ed alla esecuzione delle leggi, nonchè al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, specialmente nelle campagne.

Art. 647. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, come quello delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, fa parte integrante della forza pubblica; dipende dal Ministero dell'Interno, e per esso dai prefetti, dai sottoprefetti, dai questori e dagli altri ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 648. Le guardie e i graduati di pubblica sicurezza a cavallo rivestono la qualità di agenti dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, secondo il disposto dalla legge relativa.

Sieno o no comandati, essi devono considerarsi in permanente servizio per la tutela dei cittadini e della pace pubblica, per la scoperta e l'arresto dei malfattori.

Art. 649. Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo devono essere impiegati esclusivamente per il servizio del corpo cui appartengono.

Qualunque funzionario e qualunque graduato contravvenga a tale divieto, andrà soggetto alle misure di cui all'articolo 4.

CAPO II. — *Composizione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.*

Art. 650. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo si compone di comandanti, di marescialli, di brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore obbedienza, subordinazione e rispetto.

Art. 651. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia è diviso in tre compagnie: al comando di ogni compagnia è preposto un comandante, col grado di maggiore o di capitano.

I comandanti di compagnia risiedono a Palermo, Messina e Catania.

Art. 652. Ogni compagnia è suddivisa in sezioni, brigate, sottobrigate e posti distaccati, la cui forza è determinata con decreto Reale.

Art. 653. Le guardie e i graduati che prestano servizio nelle provincie di Palermo, Trapani e Girgenti costituiscono un battaglione.

Le guardie e i graduati che prestano servizio nelle provincie di Catania, Siracusa e Caltanissetta costituiscono un altro battaglione.

Il comandante del battaglione ha pure il comando della compagnia nella città in cui risiede.

Art. 654. In ogni capoluogo di provincia vi è un maresciallo comandante di sezione, e in ogni capoluogo di circondario vi è un brigadiere comandante di brigata.

Le sottobrigate sono comandate da sottobrigadieri, e i posti distaccati da appuntati.

Art. 655. Quando il Ministro dell'Interno lo ravvisi opportuno nell'interesse del servizio, al comando delle compagnie, delle sezioni e delle brigate più importanti potranno, in via di eccezione e temporaneamente, essere preposti ufficiali di pubblica sicurezza colle norme prescritte dal Reale decreto 30 dicembre 1881, n. 581 *sexies* (Serie 3ª).

Art. 656. Lo stato della forza e gli stipendi pel corpo delle guardie a cavallo sono stabiliti dalla annessa tabella n. 2, nella quale sono pure determinate le indennità per la provvista e mantenimento del cavallo, di cui all'articolo 2 della legge 25 dicembre 1881, n. 544 (Serie 3ª).

Non spetta questa indennità ai graduati e guardie, pel tempo che per fatto proprio rimanessero senza cavallo, salvi gli altri provvedimenti disciplinari prescritti dal regolamento.

Art. 657. Con speciale decreto Reale sono stabiliti i Consorzi dei comuni nelle singole provincie della Sicilia, per l'effetto di cui all'articolo 1 della suddetta legge 25 dicembre 1881, nonchè il luogo di residenza delle guardie e dei graduati a ciascuno dei medesimi assegnate.

CAPO III. — *Reclutamento del corpo delle guardie a cavallo.*

Art. 658. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo si recluta nello stesso modo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, secondo il disposto dall'articolo 17, e gli aspiranti dovranno giustificare di avere i requisiti di cui all'articolo 18, e di essere oltracciò esperti nell'equitazione.

L'articolo 19 è applicabile anche per gli aspiranti delle guardie a cavallo nel caso dal medesimo contemplato.

Art. 659. La domanda per l'ammissione nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo dovrà essere presentata in carta da bollo, al prefetto della provincia, sia direttamente, sia a mezzo delle autorità locali, corredata dai documenti prescritti dall'articolo 20, e il prefetto provvederà secondo il disposto dagli articoli 21 e seguenti.

Art. 660. Il Ministero, in esame delle carte prodotte, autorizza l'ammissione nel corpo dell'aspirante; dopo di che il prefetto emette il decreto di nomina, salvo il disposto dal seguente articolo per quanto riguarda il possesso del cavallo; gli fa contrarre la ferma e prestare giuramento, e quindi lo destina presso un Comando di sezione, di brigata o di sottobrigata, per essere istruito nel servizio, durante quel periodo di tempo, che dallo stesso prefetto sarà riconosciuto necessario.

Se nel periodo di istruzione la guardia avrà dato prova di cattiva condotta o di inettitudine al servizio, sarà senza altro dal prefetto licenziata, dandone avviso al Ministero, e la guardia non avrà diritto ad alcun compenso, oltre la paga mensile, che avrà percepita.

Art. 661. Il prefetto non può emettere il decreto di nomina di alcun aspirante, se prima questi non abbia debitamente comprovato di possedere il cavallo, e se dal certificato rilasciato per iscritto dal veterinario scelto dal prefetto non risulti che il cavallo sia pienamente adatto al servizio.

Tale certificato, colla prova fornita sul possesso della cavalcatura, sarà unito alla pratica dell'aspirante.

Il prefetto potrà, in via di eccezione, disporre che all'aspirante che ne fosse privo sia fornito il cavallo dall'Amministrazione, nel solo caso però in cui si tratti di carabinieri o di soldati di cavalleria e di artiglieria provenienti dall'esercito, che in esso abbiano prestato un lodevole servizio, salvo a rivalersi del prezzo anticipato mediante ritenute sull'assegno mensile.

CAPO IV. — *Atto di giuramento e contrattazione di ferma.*

Art. 662. All'atto dell'ammissione nel corpo, gli aspiranti contraggono una ferma di anni tre e prestano giuramento di fedeltà avanti il prefetto o consigliere delegato, in presenza del comandante delle guardie superiore in luogo e di un delegato di pubblica sicurezza, che farà le veci di segretario.

Di ogni contrattazione di ferma sarà dato avviso al Ministero, inviandogli contemporaneamente il cartellino matricolare della guardia ammessa (mod. n. 20).

Art. 663. La formola del giuramento è quella prescritta dall'art. 35, e il giuramento dovrà prestarsi nei modi stabiliti dall'art. 36.

Art. 664. Per la rafferma dei graduati e guardie a cavallo dovrà osservarsi il disposto dagli articoli 37 e 38.

Art. 665. Gli originali atti di ferma e di giuramento devono essere redatti secondo il disposto dall'art. 39.

Art. 666. La ferma contratta può essere interrotta nei casi previsti dall'art. 40.

Art. 667. Alle guardie a cavallo non sono applicabili le disposizioni del regolamento che riguardano i premi di ingaggio stabiliti per le ferme e le rafferme delle guardie a piedi.

CAPO V. — *Nomine e promozioni dei graduati e delle guardie a cavallo.*

Art. 668. Le disposizioni della parte prima, titolo I, capo V, del presente regolamento per le nomine e promozioni dei graduati e guardie a piedi sono applicabili anche ai graduati e alle guardie a cavallo.

CAPO VI. — *Armamento e divisa dei graduati e delle guardie a cavallo. Contratti di fornitura.*

Art. 669. L'armamento, la divisa, il cavallo, la bardatura e gli oggetti di piccolo corredo che devono avere i graduati e le guardie a cavallo sono stabiliti dall'annessa tabella n. 5, e sono a carico degli stessi agenti, com'è a loro carico la relativa manutenzione.

La stessa tabella indica pure quale sia la loro tenuta giornaliera in servizio e quella di parata.

Art. 670. La provvista degli oggetti di divisa e di bardatura del cavallo, occorrenti alle guardie e graduati, esclusi i comandanti e i marescialli, sarà fatta per tutto il corpo, a seconda del bisogno, col mezzo di appalto, che si terrà presso la Prefettura di Palermo, colle norme stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato pei contratti del Governo, e sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nella parte prima, titolo III, capo III, del presente regolamento.

La provvista di tali oggetti e la spesa per la loro rinnovazione e riattamento sono a carico del fondo di massa di ciascun agente.

Art. 671. È a carico del fondo di massa di ciascun agente anche la spesa dell'armamento, la cui provvista verrà fatta dal Governo. I comandanti e i marescialli vi provvederanno direttamente, coll'obbligo però di uniformarsi alle prescrizioni del regolamento.

Art. 672. Ove sorga il bisogno, durante il periodo della ferma o della rafferma, di provvedere le guardie e i graduati di un nuovo cavallo, ne sarà eseguita la provvista a carico del loro fondo di massa, quando gli agenti non preferiscano di acquistarlo del proprio.

In niun caso però il cavallo sarà accettato se non in seguito a perizia in iscritto di un veterinario scelto dal prefetto, e dopo la visita e il collaudo del comandante o del maresciallo.

Nel caso in cui la provvista fosse stata eseguita col fondo di massa, non potrà essere addebitato all'agente un prezzo maggiore di quello che risulterà dalla dichiarazione del veterinario, e che sarà allegata alla contabilità.

I comandanti e i marescialli provvederanno all'acquisto del cavallo a proprie spese, ma non sarà accettato se non in seguito al collaudo del perito veterinario.

Art. 673. È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa. In caso di contravvenzione si applicherà il disposto dall'articolo 61.

Art. 674. La tabella n. 7 determina la durata che devono avere i vari oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura, all'effetto d'impedire che sia abusivamente accresciuto il debito di massa individuale degli agenti, con danno dell'Amministrazione.

Ove per la convenienza e proprietà della tenuta fosse necessario rifornire qualche oggetto prima della scadenza del termine prescritto, si provvederà secondo il disposto dall'articolo 62.

Art. 675. Se il deterioramento degli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura fosse stato causato da negligenza o trascuranza nel conservarli, si applicherà il disposto dall'articolo 63.

Art. 676. Ogniqualvolta l'agente possa dimostrare che il deterioramento degli oggetti di divisa o di piccolo corredo sia avvenuto per causa di servizio, si provvederà secondo l'articolo 64.

Art. 677. Tutte le spese per la rinnovazione e per la riparazione delle armi sono a carico degli agenti, quando non possano provare che la dispersione o il guasto ebbe luogo per causa di servizio.

Art. 678. Quando in uno scontro con malfattori o nello inseguimento dei medesimi, o a causa e per ragione diretta e immediata di tali servizi, un agente di pubblica sicurezza perda il cavallo, o questo sia reso inservibile, gliene sarà abbuonato il valore che aveva al momento del servizio compiuto, detratto però nel secondo caso quel tanto che potrà ritrarsi dal cavallo riformato.

Art. 679. Per ottenere un tale compenso si dovranno inviare al Ministero i verbali dell'operazione di servizio eseguita; l'attestato del prefetto constatante che la morte o la malattia del cavallo ebbe luogo nelle circostanze tassativamente previste dal precedente articolo, e finalmente la perizia di due veterinari scelti dal prefetto, che specifichi il valore che aveva il cavallo al momento della morte o della riforma, le cause precise che la produssero, indicando nel caso di riforma anche il prezzo che ne può essere ritratto.

Fuori di questi casi, la perdita o la malattia del cavallo non dà all'agente diritto ad alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 680. Qualunque sia il motivo pel quale un agente cessa dal servizio, dovrà consegnare tutti gli oggetti di armamento e di divisa, che non potrà asportare per nessun titolo.

Art. 681. Gli oggetti di divisa e di armamento consegnati da coloro che cessano dal servizio, saranno periziati e distribuiti agli altri agenti, secondo il disposto dagli articoli 311, 312, 314 e 350.

Il valore attribuito sarà computato in diminuzione del debito di massa, ove l'agente risulti debitore verso l'Amministrazione, e, in caso diverso, sarà al medesimo accreditato.

Art. 682. I graduati che trascureranno l'adempimento di quanto è prescritto dagli articoli 65, 66 e 67, dovranno rifondere del proprio il danno risentito dall'Amministrazione.

CAPO VII. — *Tenuta delle guardie a cavallo in servizio e avanti i Tribunali.*

Art. 683. È prescritta anche per gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo la più grande proprietà della tenuta e la serietà del contegno, che conciliano la deferenza ed il rispetto dei cittadini.

I graduati saranno responsabili della più grande sorveglianza a tale riguardo sui loro dipendenti.

Art. 684. Gli agenti di qualunque grado devono sempre indossare la divisa, ed avranno cura che sia conservata decente e pulita.

Art. 685. I graduati e le guardie di pubblica sicurezza a cavallo non possono portare che gli oggetti di vestiario ad essi forniti dall'Amministrazione, e questi dovranno essere perfettamente uniformi per tutto il corpo. Lo stesso è a dirsi dell'armamento e della bardatura del cavallo.

Art. 686. Gli agenti di pubblica sicurezza dovranno curare non solo una inappuntabile tenuta del vestiario, ma anche la più scrupolosa pulizia e nettezza della persona.

Art. 687. Nei servizi di parata ed altri consimili, gli appuntati, i sottobrigadieri, i brigadieri e gli altri graduati superiori terranno la sciabola sguainata.

Art. 688. Ogniqualvolta un agente sia chiamato per qualunque motivo avanti i Tribunali, dovrà presentarsi nella divisa prescritta dall'articolo 76.

Art. 689. I comandanti e i marescialli citati come testimoni, hanno diritto all'indennità di cui all'art. 77.

CAPO VIII. — *Vestiario in borghese.*

Art. 690. Nessun graduato e nessuna guardia può vestire l'abito borghese, senza il permesso in iscritto del prefetto, sottoprefetto o questore, che lo accorderanno soltanto per l'esecuzione di speciali e determinati servizi, e pel tempo strettamente necessario per eseguirli.

Ultimato il servizio, l'agente dovrà immediatamente restituire il permesso all'autorità che lo ha rilasciato.

Art. 691. Il permesso di travestimento non può accordarsi che a quegli agenti che siano provetti nel servizio, e che abbiano date sicure prove di abilità e di prudenza, congiunte ad una condotta irreprensibile.

Art. 692. Il permesso di travestimento dovrà risultare da un foglio a stampa, staccato da un registro a madre e figlia, firmato dal prefetto, sottoprefetto o questore, e dovrà contenere le generalità e i connotati dell'agente, in conformità al mod. n. 8.

Dovrà portare il timbro dell'ufficio dal quale viene rilasciato e il visto del comandante, maresciallo o brigadiere, da cui l'agente dipende.

Art. 693. L'agente autorizzato al travestimento dovrà sempre, nell'esercizio delle sue funzioni, portare con sè questo foglio, e renderlo ostensibile, nel caso di qualunque operazione, anche se non ne è richiesto, allo scopo di legittimare la sua qualità, e schivare opposizioni e rivolte.

CAPO IX. — *Traslocazioni e indennità relative.*

Art. 694. I prefetti potranno ordinare il cambio di residenza, nella rispettiva provincia, degli agenti che da essi dipendono, secondo lo esigerà il buon andamento del servizio.

Art. 695. Spetta soltanto al Ministero dell'Interno ordinare il traslocamento dei graduati e delle guardie dall'una all'altra provincia.

Art. 696. Per le traslocazioni delle guardie e graduati a cavallo, come per le indennità in tali casi spettanti ad essi, alle loro mogli e figli, si dovranno osservare le disposizioni portate dai capi XI e XII del titolo 1, parte prima, del presente regolamento.

Agli agenti traslocati compete il trasporto gratuito sulle ferrovie e piroscafi anche pel cavallo.

CAPO X. — *Licenze.*

Art. 697. Per le licenze delle guardie e graduati a cavallo si osserveranno le disposizioni portate dal capo XIII, titolo 1, parte prima, del presente regolamento. Tali licenze non possono essere accordate che dai prefetti, sottoprefetti e questori colle norme che vi sono prescritte.

CAPO XI. — *Stipendi e indennità-cavalli.*

Art. 698. Gli stipendi e gli assegni per l'indennità-cavalli vengono corrisposti, alla scadenza di ogni mese, dalle Prefetture, sulla presentazione degli stati di presenza, tanto degli uomini che dei cavalli. Questi stati dovranno essere firmati dai rispettivi comandanti, e portare il visto del prefetto, sottoprefetto o questore.

Prima di fare luogo al pagamento, le Prefetture dovranno anzitutto dedurre l'ammontare dell'indennità-cavalli per tutto il tempo in cui gli agenti rimasero per fatto proprio sprovvisti della cavalcatura, ai termini dell'articolo 655, per riversarlo in Tesoreria a vantaggio dello Stato e dei Consorzi dei comuni, nei casi in cui a loro favore si verificassero le condizioni previste dalla legge di pubblica sicurezza per il beneficio della riduzione proporzionale della quota da liquidarsi.

Art. 699. Le Prefetture dovranno, prima di far luogo al pagamento, detrarre anche l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie, nonchè le quote spettanti agli agenti ammalati, in licenza o assenti per altri motivi. Dopo di ciò consegneranno al comandante o maresciallo le somme dovute a coloro che prestano servizio nel primo circondario della provincia, ritirandone quietanza provvisoria, e spediranno ai sottoprefetti, con vaglia del Tesoro, le somme dovute agli agenti che prestano servizio nei rispettivi circondari.

I sottoprefetti, a loro volta, consegneranno al brigadiere le somme dovute, sotto l'osservanza delle preaccennate disposizioni.

Art. 700. I comandanti, marescialli e brigadieri, sono obbligati a consegnare ai loro dipendenti gli stipendi e l'indennità-cavalli nello stesso giorno che li ricevono, a norma dello stato-paghe, sul quale dovranno ritirare originale quietanza dai singoli interessati.

Art. 701. Gli stati-paghe, debitamente quietanzati, saranno senza alcun indugio rimessi all'ufficio di Prefettura o di Sottoprefettura, colla contemporanea restituzione delle somme, che per qualunque motivo non fossero state pagate.

La Prefettura e le Sottoprefetture annulleranno le quietanze provvisorie, e le restituiranno al graduato che le ha rilasciate.

È dovere dei sottoprefetti di inviare immediatamente al prefetto gli stati-paghe quietanzati e le somme che fossero state restituite.

Art. 702. Gli stipendi e le indennità-cavalli spettanti agli agenti in licenza saranno conservati dall'ufficio di Prefettura, oppure, secondo i casi, trasmessi con vaglia del Tesoro al prefetto della provincia, in cui gli agenti si trovano per essere loro consegnati, ritirando la prescritta quietanza, da inviarsi immediatamente alla Prefettura cui spetta.

Art. 703. Gli stipendi e le indennità-cavalli dei graduati e guardie, che si trovassero negli ospedali, rimarranno presso la Prefettura per essere soddisfatti agli interessati appena guariti, fatta deduzione di quanto è dovuto all'ospedale, e delle altre spese incontrate per la loro cura e mantenimento.

Art. 704. Per nessun motivo si può fare sugli stipendi e indennità delle guardie e graduati a cavallo qualsiasi ritenuta, che non sia espressamente autorizzata dal presente regolamento.

CAPO XII. — *Liquidazione delle somme dovute dai comuni per gli stipendi ed indennità-cavalli.*

Art. 705. Per il riparto della spesa spettante ai comuni, tanto per gli stipendi degli agenti, quanto per l'indennità-cavalli, si osserveranno le disposizioni della legge di pubblica sicurezza, nonchè quelle dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1883, n. 1299 (Serie 3ª).

Art. 706. Il prospetto delle giornate di presenza dei graduati e guardie a cavallo sarà compilato secondo il mod. numero 13, e sarà corredato della tabella di riparto degli agenti fra i comuni costituenti i singoli Consorzi, in ragione composta della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Tale prospetto, prima di essere inviato al comune, dovrà riportare l'approvazione del Ministero.

I comuni saranno, all'atto della comunicazione del prospetto, invitati a versare prontamente nelle casse dello Stato la quota liquidata a loro carico.

Art. 707. I prefetti non possono aumentare la forza assegnata ai singoli Consorzi dei comuni, fatta eccezione soltanto dei casi di servizi straordinari, reclamati da urgenti bisogni di ordine pubblico, e per loro natura affatto transitori, dandone però immediato avviso al Ministero.

Capo XIII — *Onorificenze, premi e proventi.*

Art. 708. Agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo spettano le stesse onorificenze, premi e proventi, che sono attribuiti agli agenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, e si applicano ad essi le medesime disposizioni.

Capo XIV. — *Cassa di economia.*

Art. 709. In ogni provincia saranno raccolte, per cura e sotto la responsabilità del prefetto, in una cassa di economia, tutte le somme dei proventi eventuali, di cui agli articoli 173 e 174 del presente regolamento.

Nella stessa cassa, e tenendone una contabilità separata, saranno pure raccolte tutte quelle somme che provengono dalle ritenute fatte ai graduati e guardie per sospensione di stipendio, in conseguenza delle punizioni disciplinari loro inflitte in conformità del presente regolamento.

Il riparto di questo fondo ha luogo secondo il disposto dall'articolo 177.

Capo XV. — *Trasferte.*

Art. 710. Quantunque, per massima, gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo debbano prestare servizio nel territorio dei comuni costituenti il Consorzio, al quale si trovano assegnati, pur tuttavia possono essere destinati dai prefetti, con autorizzazione Ministeriale:

1. In sussidio temporaneo di un'altra brigata o sottobrigata;

2. In qualunque comune dove addivenga necessaria la loro presenza, per esservi gravemente turbata la pubblica sicurezza;

3. In servizio di colonna mobile, per l'inseguimento e l'arresto di malfattori.

Art. 711. Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 del precedente articolo spetterà alle guardie una indennità giornaliera di lira 1, ed ai graduati di lira 1 50, che verrà corrisposta dai prefetti sull'apposito fondo delle trasferte, però solo quando sieno destinati di servizio fuori del circondario.

Spetterà pure in tali casi alle guardie e graduati il posto gratuito per sè e per il cavallo sulle ferrovie e sui piroscafi.

Se invece si tratta di servizio di colonna mobile in qualsiasi località, che sia stato autorizzato dal Ministero, sarà accordato un soprassoldo giornaliero di lire 2 alle guardie e di lire 3 ai graduati senza distinzione di grado.

Art. 712. Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo non possono essere distratti dal loro servizio ordinario, a meno che si tratti dell'accompagnamento di detenuti in via straordinaria o del ricapito di lettere urgenti per servizi d'ordine pubblico, e sempre quando manchino i carabinieri od altri agenti della forza pubblica per eseguirli.

Art. 713. I comandanti di compagnia e i comandanti di sezione, quando debbono eseguire trasferte per motivi di servizio, hanno diritto alla indennità giornaliera, i primi di lire sei ed i secondi di lire quattro, ma solo quando si tratti di trasferta eseguita fuori del circondario in cui risiedono, e sempreché sia stata previamente autorizzata dal prefetto.

Art. 714. Per la liquidazione delle indennità di trasferta, per la trasmissione al Ministero delle relative tabelle e per la loro approvazione, si osserverà il disposto dagli articoli 184 e 185.

Capo XVI. — *Matrimoni.*

Art. 715. I graduati e le guardie di pubblica sicurezza a cavallo non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.

Questa autorizzazione non è accordata se non alle seguenti condizioni:

1. Che il graduato o la guardia prestino servizio nel corpo da oltre due anni;

2. Che abbiano sempre tenuta regolare condotta, e si siano distinti in operazioni speciali di servizio;

3. Che sia constatata la onorabilità del progettato matrimonio.

Art. 716. Potranno dal Ministero ammettersi nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo individui che già si trovino regolarmente ammogliati, e a preferenza i sottufficiali provenienti dall'arma dei Reali carabinieri, o dagli altri corpi dell'esercito, oppure da quello delle guardie di finanza, quando si trovino nelle condizioni prescritte dall'articolo 199, ed abbiano i requisiti di cui agli articoli 18, 50 e 51.

Ai graduati e guardie a cavallo che siano ammogliati non spetta in alcun caso indennità di alloggio.

Capo XVII. — *Ammalati.*

Art. 717. Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo che cadono ammalati, quando non possono farsi curare nelle località in cui risiedono, saranno ricoverati nel più vicino ospedale.

Le spese di cura e di trasporto, come la retribuzione dovuta all'ospedale, sono a carico dell'infermo, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 203.

Nel solo caso in cui l'ammalato sia stato ricoverato nello spedale e non possa sostenere del proprio la spesa di mantenimento, sarà questa soddisfatta con ritenute mensili sullo stipendio a lui spettante, a cura dell'ufficio di Prefettura.

Il pagamento avrà luogo in seguito alla presentazione e liquidazione della relativa contabilità.

Art. 718. Ove la malattia si protraesse oltre un mese, il prefetto dovrà avvertirne il Ministero, trasmettendogli il certificato del medico curante sulla natura della medesima e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 719. In caso di morte, le spese di sepoltura che non sieno state soddisfatte dagli eredi dell'agente defunto, saranno detratte dallo stipendio e dal fondo di massa al medesimo spettante, sino alla concorrenza dell'ammontare di questi fondi.

Capo XVIII. — *Pensioni e provvedimenti per gli agenti che non fanno più parte del corpo.*

Art. 720. Per il trattamento di pensione sono applicabili al personale delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo le disposizioni portate dal capo XX, titolo I, parte prima, del presente regolamento.

Art. 721. Sono applicabili al corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo le disposizioni portate dagli articoli 234 e 235.

TITOLO II.
Contabilità.

Capo I. — *Delle amministrazioni.*

Art. 722. L'amministrazione per le operazioni di cassa e di contabilità inerenti ai fondi di massa e di ogni provento relativo al corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo è tenuta presso ciascuna Prefettura.

Essa è affidata al prefetto, che ne è responsabile tanto verso il Ministero dell'Interno quanto verso gli interessati.

La contabilità relativa sarà tenuta dall'ufficio di ragioneria presso le singole Prefetture, distinta da quella delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.

Art. 723. Il fondo di massa di ciascun graduato e di ciascuna guardia si compone:

1. Delle ritenute mensili ordinarie e straordinarie sugli stipendi e sulle indennità-cavalli, per le spese del vestiario, armamento, piccolo corredo, bardatura e cavallo, di cui alla tabella n. 5;

2. Dei versamenti volontari;

3. Dell'importo degli oggetti di vestiario, di armamento, di bardatura e di piccolo corredo ritirati agli agenti che cessano di appartenere al corpo;

4. Delle somme retratte dalla vendita dei cavalli divenuti inservibili.

Art. 724. Il fondo di massa è esclusivamente destinato:

1. Al pagamento degli effetti di vestiario, armamento, piccolo corredo, bardatura e cavallo;

2. Alla riparazione delle armi guaste e alla sostituzione di quelle disperse, quando il deterioramento o la dispersione non siano derivati da cause dipendenti dal servizio, come all'articolo 677;

3. Al pagamento dell'importo dei libretti di massa;

4. Alle restituzioni parziali autorizzate colle norme stabilite dall'articolo 728;

5. All'assestamento definitivo dei conti, in caso di morte, di licenziamento dal servizio, di passaggio alle compagnie di disciplina, di espulsione dal corpo, di collocamento a riposo, di traslocazione dall'una all'altra provincia, di passaggio nel corpo delle guardie a piedi, o di promozione al grado di maresciallo o di comandante di compagnia.

Art. 725. Tutti i graduati e tutte le guardie, esclusi i marescialli e i comandanti, sono sottoposti alla ritenuta ordinaria, che viene eseguita ogni mese all'atto del pagamento dello stipendio e dell'indennità-cavalli. Essa consiste nella sesta parte dell'intiero assegno, depurato da ogni trattenuta fiscale.

Questa ritenuta cesserà ogniqualvolta sia raggiunto un fondo di massa di lire 600.

Art. 726. Sono autorizzati i versamenti volontari, per completare più sollecitamente il fondo di massa.

Art. 727. Sono sottoposti alla ritenuta straordinaria il graduato e la guardia che, dopo un anno di servizio, rimangano debitori verso l'Amministrazione di una somma superiore alle lire 200.

La ritenuta straordinaria è eguale alla metà di quella ordinaria, e viene eseguita contemporaneamente alla medesima, sino a che il debito di massa non sia ridotto alla suddetta somma di lire 200.

Art. 728. Il graduato e la guardia che abbiano un credito di massa superiore alle lire 400, potranno essere autorizzati dal prefetto a ritirarne una parte, nel caso di comprovato e impellente bisogno.

La quota che potrà autorizzarsi non dovrà mai eccedere le lire 50, nè potrà concedersi allo stesso agente più di una volta nello stesso semestre.

Art. 729. Il graduato o la guardia che per fine di ferma, o per motivi particolari, cessa di appartenere al corpo, deve prima saldare il suo debito di massa o con versamenti volontari, o con ritenute straordinarie da determinarsi dal prefetto sugli stipendi mensili, o col rilascio degli effetti di vestiario, armamento, piccolo corredo, bardatura e cavallo a prezzo di stima, che dovrà essere approvato dal prefetto stesso.

Art. 730. L'agente che viene espulso dal corpo, o inviato alle compagnie di disciplina, perde ogni diritto al suo fondo di massa, e gli sono parimenti ritirati il cavallo e tutti gli oggetti di vestiario, di bardatura e di armamento, senza alcun compenso.

L'ammontare di questi oggetti e il credito di massa ricadono, come profitto, a vantaggio dell'Amministrazione.

Art. 731. Il debito di massa rimasto insoddisfatto dovrà essere appurato anche coll'azione civile, sempre quando non sia dimostrata la miserabilità del debitore.

Art. 732. Gli oggetti di vestiario appartenenti a graduati o guardie morti per malattia contagiosa, non saranno ritirati in magazzino, nè conteggiati a favore della massa o degli eredi, ma saranno invece distrutti.

Art. 733. Gli agenti che cessano dal servizio, e non si trovano in debito di massa o nelle condizioni previste dall'articolo 730, hanno diritto al pagamento del loro credito di massa, e potranno ritenere il proprio cavallo, la bardatura e gli oggetti di piccolo corredo, ma non la divisa, nè l'armamento, che saranno ritirati in magazzino e pagati a prezzo di stima.

Capo II. — *Delle casse.*

Art. 734. Le casse dell'Amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono destinate a raccogliere le somme provenienti dalle esazioni contemplate nel presente regolamento. Non si potranno collocare in esse fondi o titoli riguardanti altri rami di servizio.

Questi fondi devono servire esclusivamente per far fronte ai pagamenti indicati nel presente regolamento, e non possono essere distratti per qualsiasi uso, sotto la personale responsabilità dei prefetti.

Art. 735. Le esazioni consistono:

1. Nelle ritenute ordinarie e straordinarie, e nei versamenti volontari, come agli articoli 725, 726 e 727;

2. Nelle anticipazioni governative per acquisto di vestiario, piccolo corredo, armamento, bardatura e cavallo, e nei prestiti avuti da altre Amministrazioni per lo stesso scopo;

3. Negli interessi delle somme impiegate in Buoni del Tesoro;

4. Nel retratto dalla vendita degli effetti di magazzino e di altri fuori d'uso o inservibili;

5. Nell'importo dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio, o che sono traslocati in altre provincie;

6. Nell'importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altre provincie.

Art. 736. Il Governo concede anticipazioni per il pagamento delle provviste di armamento, vestiario, piccolo corredo, cavallo e bardatura, che sono a carico dei graduati e guardie, nel caso che risulti, per mezzo di speciale relazione del prefetto, trovarsi la cassa nell'assoluta impossibilità di supplirvi direttamente, e che i fornitori non siano disposti ad accettare il corrispettivo in rate proporzionali alle esazioni della cassa stessa, oltre il termine stabilito nel contratto d'appalto.

Art. 737. I proventi di cui al n. 4 dell'articolo 735 derivano dalla vendita degli effetti di vestiario, piccolo corredo, armamento, bardatura e cavallo lasciati dagli agenti espulsi o inviati alle compagnie di disciplina ai termini dell'articolo 730, quando il relativo prodotto non debba servire alla estinzione totale o parziale del rispettivo debito di massa.

Art. 738. Allorquando un agente a cavallo viene traslocato in altra provincia, o passa nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, o nelle compagnie di disciplina, o cessa per qualsiasi motivo dal servizio, deve avere luogo l'assestamento del suo conto di massa.

Il debito che ne risulta è soddisfatto dall'Amministrazione dalla quale l'agente va a dipendere, se si tratta di traslocazione in altra provincia o di passaggio nel corpo delle guardie a piedi; se invece l'agente è destinato alle compagnie di disciplina o è licenziato dal servizio, saranno osservate le norme di cui agli articoli 730 e 731.

Quando invece l'agente passa ad altra provincia o nel corpo delle guardie a piedi con credito di massa, la somma

corrispondente sarà versata all'Amministrazione dalla quale va a dipendere.

Art. 739. Ogni qualvolta venga a raccogliersi nella cassa dell'Amministrazione una somma non inferiore alle lire 500, e questa non sia necessaria per corrispondere agli ordinari bisogni o a spese prevedibili, dovrà essere dal prefetto impiegata immediatamente nell'acquisto di Buoni del Tesoro, a scadenza non minore di sei mesi.

I Buoni devono essere girati colla precisa dicitura: *All'ordine dell'Amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo della provincia di . . . . e per essa del rispettivo prefetto.*

Di mano in mano che i Buoni del Tesoro acquistati pervengono alla loro scadenza, il prefetto ne promuoverà la rinnovazione, tranne quando il capitale rappresentato sia in tutto o in parte necessario per far fronte alle spese ordinarie della amministrazione.

Appena eseguito l'acquisto od il rinnovamento dei Buoni, il prefetto deve riferirne al Ministero, inviando un elenco, conforme al mod. 21, indicante il numero, la data, la decorrenza, la scadenza, il tasso degli interessi e il capitale dei Buoni in parola.

Il prefetto è personalmente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione per la inosservanza di queste disposizioni, nè può alienare, prima della scadenza, e per qualunque siasi motivo, alcuno dei Buoni acquistati, senza la preventiva autorizzazione Ministeriale.

Art. 740. I pagamenti consistono:

1. Nell'importo dei libretti di deconto forniti dal Ministero;

2. Nel rimborso delle anticipazioni governative e di quelle ricevute da altre Amministrazioni;

3. Nell'acquisto dell'armamento, cavallo, bardatura, oggetti di vestiario e di piccolo corredo, nella sostituzione o riattamento delle armi disperse o guaste per colpa degli agenti, e nelle restituzioni parziali, di cui all'art. 728;

4. Nelle riparazioni del vestiario e bardatura del cavallo, a carico degli agenti o del magazzino;

5. Nell'ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio, che sono traslocati in altra provincia, o che passano nel corpo delle guardie a piedi;

6. Nell'importo dei debiti di massa degli agenti provenienti da altre provincie, o dal corpo delle guardie a piedi.

Art. 741. Il rimborso delle anticipazioni ricevute da altre Amministrazioni viene eseguito non appena esistano in cassa i fondi necessari, derivanti dagli introiti ordinari; quello delle anticipazioni governative si eseguisce in seguito a determinazione del Ministero, in occasione dell'approvazione del rendiconto semestrale.

Art. 742. I pagamenti per l'importo dell'armamento, cavallo, bardatura, oggetti di vestiario e di piccolo corredo, non potranno essere effettuati dal prefetto se prima non abbia constatato che le somme relative vennero inscritte nel libro mastro (mod. 22) e nel libretto di deconto, a debito dei diversi agenti interessati.

Art. 743. Il passaggio di qualunque somma da un'Amministrazione all'altra viene dai prefetti eseguito mediante vaglia del Tesoro, da richiedersi in conformità delle disposizioni portate dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 744. Tutti gli introiti e i pagamenti saranno dal prefetto fatti descrivere e registrare, di volta in volta che si verificano, sui giornali di cassa, riscossioni e spese, pei fondi di massa e pei profitti realizzati, mod. 25 e 26, e dovranno da lui essere sottoscritti alla fine di ogni mese.

Art. 745. I giornali di cassa saranno sempre tenuti in corrente; non dovranno presentare raschiature o cancellature, ed occorrendo qualche rettificazione o variazione, dovranno essere praticate con la inserzione di apposito motivato articolo.

La chiusura dei giornali si eseguirà soltanto alla fine di ogni semestre pel rendimento dei conti al Ministero, od in caso di consegna da un prefetto all'altro.

La rimanenza di cassa dopo l'approvazione Ministeriale sarà passata nel titolo *riscossioni* dei rispettivi giornali per base delle operazioni successive.

Capo III. — *Della contabilità.*

Art. 746. La contabilità delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo è affidata ai prefetti, i quali possono, sotto la loro esclusiva responsabilità, delegare alla tenuta della medesima un impiegato della ragioneria.

Questa delegazione sarà fatta con atto regolare, di cui verrà rimessa copia al Ministero.

Art. 747. Ogni agente è munito di un libretto per il conto della sua massa individuale.

Nel libretto deve essere riportato l'atto autentico della ferma o rafferma contratta, e l'indicazione degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo, di armamento e di bardatura, non che del prezzo del cavallo, quando questo sia stato fornito dal Governo.

I libretti sono forniti dal Ministero dell'Interno, il quale li spedisce, dietro richiesta, alle diverse Prefetture, per il prezzo da esso determinato, che sarà addebitato alla massa degli agenti cui furono consegnati.

Art. 748. Il libretto deve rimanere sempre in possesso del suo titolare, nè presentare cancellature o raschiature. Le variazioni o correzioni che vi si dovessero fare saranno eseguite con apposita annotazione, vidimata dal prefetto o da chi per esso.

Nell'*avere* del libretto, che è la parte attiva del conto aperto, vengono notate tutte le partite costituenti la massa individuale, indicate nell'articolo 723.

Nel *dare*, che è la parte passiva, sono registrate le partite costituenti le spese della massa individuale, di cui all'articolo 724.

Le registrazioni sul libretto saranno eseguite progressivamente all'atto che si verifica l'introito o la spesa, a cura dell'impiegato delegato, e porteranno a ciascuna progressione di data la vidimazione del prefetto.

Art. 749. Verificandosi la perdita di un libretto, il relativo conto viene riepilogato dal libro mastro, di cui al seguente articolo, e trascritto sopra un nuovo libretto immediatamente sostituito.

Art. 750. Le partite della massa individuale, tanto a credito, quanto a debito, devono essere inscritte in apposito conto sul libro mastro, da tenersi nella forma indicata dal mod. n. 22 nell'atto stesso che vengono riportate sul libretto dell'agente interessato.

Queste registrazioni si fanno a cura dell'impiegato delegato, e portano ad ogni progressione di data la sottoscrizione dell'agente, al quale il conto si riferisce, e la vidimazione del prefetto.

Art. 751. Cessando l'agente di appartenere al corpo per qualunque motivo, si procede all'assestamento e alla chiusura del suo conto sul libretto individuale e sul libro mastro, indicandone la causa tanto nell'uno che nell'altro, previa la sottoscrizione dell'interessato e la vidimazione del prefetto.

In caso di traslocazione, sarà trasmesso un estratto dell'assestamento del conto di massa al prefetto della provincia, nella quale l'agente è tramutato, per l'apertura del nuovo conto sul libro mastro corrispondente.

Art. 752. I pagamenti sono effettuati dietro il rilascio di regolare quietanza per parte dei creditori, e dopo che il prefetto avrà constatato l'attendibilità e regolarità della partita, e l'avvenuta iscrizione della medesima nei registri di contabilità.

Le quietanze devono essere vidimate dal prefetto.

Quando si tratta di passaggio di fondi da un'Amministra-

zione all'altra, le quietanze relative possono essere stese su carta libera.

CAPO IV. — *Del rendimento dei conti.*

Art. 753. Alla fine di ogni semestre, il prefetto riepiloga le risultanze dei giornali delle riscossioni e delle spese sul conto semestrale di cassa, mod. n. 28.

Egli deve bene accertarsi che la rimanenza emergente tra l'ammontare delle spese e quello delle riscossioni, corrisponda esattamente all'effettivo numerario esistente in cassa, ed al totale delle somme collocate in Buoni del Tesoro.

In conferma di ciò sottoscrive la dichiarazione posta a tergo del detto modulo.

Art. 754. Nella 4ª pagina del conto semestrale di cassa viene riassunta la situazione finanziaria dell'amministrazione, che comprende l'attivo e il passivo.

La parte attiva consiste:

1. Nel contante esistente in cassa;
2. Nelle somme collocate in Buoni del Tesoro;
3. Nell'importo degli oggetti di armamento, vestiario, piccolo corredo e bardatura dei cavalli, in deposito nel magazzino;
4. Nel totale del debito di massa degli agenti;
5. Nei crediti riconosciuti inesigibili;
6. Nei crediti diversi.

La parte passiva riguarda:

1. Il debito verso il Governo o verso altre Amministrazioni per anticipazioni avute;
2. Il credito di massa degli agenti;
3. Il credito dei fornitori degli oggetti di vestiario, di piccolo corredo, e di bardatura dei cavalli;
4. I debiti vari;
5. I profitti realizzati.

Art. 755. Il credito e debito di massa degli agenti sono desunti dal relativo conto semestrale (mod. n. 30), che viene compilato coi dati desunti dai conti aperti sul libro mastro, e sui libretti individuali, le risultanze dei quali devono concordare pienamente.

In prospetto a parte ogni agente deve riconoscere e confermare, colla propria firma, l'entità e l'esattezza del debito o credito risultante a suo riguardo, in seguito alla chiusura dei conti.

Art. 756. L'importo degli oggetti di armamento, vestiario, piccolo corredo e bardatura dei cavalli da inscriversi nella parte attiva, risulta dal conto semestrale di magazzino, redatto secondo il prospetto mod. n. 32.

In tale prospetto saranno riportati la quantità, la qualità e il valore degli oggetti usati rimasti in magazzino alla fine del precedente semestre; di quelli entrati ed usciti durante il semestre, al quale il conto si riferisce, e di quelli rimasti in deposito alla fine di esso.

I dati per la compilazione di questo conto si desumono dal registro di carico e di scarico, da tenersi da ogni Amministrazione per le variazioni che si verificano nel movimento del magazzino.

Quantunque la fornitura degli oggetti nuovi debba eseguirsi dietro i boni di richiesta rilasciati a seconda del bisogno, e la provvista debba corrispondere alla quantità da distribuirsi, tuttavia questi oggetti vengono egualmente annotati nel conto di magazzino, per dimostrare il movimento verificatosi nel semestre.

Art. 757. Sono compresi in attivo, sotto il titolo di crediti inesigibili, i debiti di massa lasciati insoddisfatti dagli agenti che cessano dal servizio, dopo che saranno stati riconosciuti tali dal Ministero, dietro produzione, per parte del prefetto, di regolari certificati, che comprovino la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili si estingueranno con appositi prelevamenti dal fondo dei profitti realizzati, in seguito a disposizione Ministeriale.

Art. 758. Nelle categorie dei crediti e debiti diversi vengono inscritte le partite dovute da altre Amministrazioni, e quelle di cui le medesime rimanessero temporaneamente creditrici, per l'avvenuto tramutamento di agenti.

Art. 759. Sotto il titolo *Credito dei fornitori* si comprendono tutte le somme dovute per la fornitura degli oggetti di vestiario, piccolo corredo, armamento e bardatura dei cavalli.

Le somme stesse devono essere dettagliate e specificate in apposita dichiarazione a parte, redatta e sottoscritta dai rispettivi creditori.

Art. 760. Fra i profitti realizzati, oltre gli interessi dei Buoni del Tesoro, si annoverano i proventi derivanti dai crediti di massa perduti dagli agenti espulsi dal corpo, o inviati alle compagnie di disciplina e dalla vendita o cessione ad altri agenti del cavallo, degli oggetti di vestiario, di bardatura e armamento, ai medesimi ritirati ai termini dell'articolo 730.

Vi si annoverano pure i proventi derivanti dalla vendita del vestiario e di altri oggetti divenuti inservibili.

Questo fondo serve per la estinzione dei crediti inesigibili, di cui all'articolo 757; per le spese d'ufficio assegnate ai comandanti del corpo con appositi decreti Ministeriali, e per altre spese impreviste nell'interesse dell'Amministrazione.

Il Ministero è in facoltà di ordinare il passaggio delle somme costituenti il fondo dei profitti realizzati, dall'una all'altra Amministrazione, ogni qualvolta ne riconosca il bisogno.

Art. 761. L'erogazione di qualsiasi somma del fondo di cui all'articolo precedente sarà sempre fatta esclusivamente per disposizione Ministeriale.

Art. 762. Accertato che la parte attiva della situazione finanziaria della Amministrazione pareggia perfettamente colla passiva, il prefetto, entro un mese dalla scadenza del semestre, trasmette al Ministero dell'Interno, in duplice esemplare, i conti semestrali di cassa, di massa e di magazzino, corredandoli:

1. Di tutte le quietanze originali giustificanti gli eseguiti pagamenti;
2. Dell'estratto per copia conforme dei giornali delle riscossioni e delle spese, tanto pei fondi di massa che pei profitti realizzati;
3. Della dichiarazione di credito dei fornitori, di cui all'articolo 759;
4. Del prospetto dimostrativo dei debiti e crediti vari;
5. Del prospetto del debito e credito di massa dei singoli agenti, firmato per ciascuna partita dagli interessati;
6. Di ogni altro prospetto che occorresse a meglio spiegare la causa delle variazioni che durante il semestre si fossero verificate nelle diverse partite dei crediti inesigibili, delle anticipazioni ricevute dal Governo o dalle altre Amministrazioni, e delle deficienze e differenze risultanti.

Art. 763. Esaminati e riconosciuti regolari i conti, il Ministero dell'Interno restituirà al prefetto un esemplare dei medesimi, munito del relativo decreto di approvazione.

CAPO V. — *Prescrizioni generali.*

Art. 764. Allorchè il prefetto lascia definitivamente l'amministrazione della provincia, dovrà, prima di abbandonare il posto, ottemperare alle disposizioni portate dal capo VI, titolo III, parte 1ª, del regolamento, anche per ciò che riguarda l'amministrazione delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo.

Art. 765. In caso di bisogno di oggetti di vestiario, di armamento e di bardatura del cavallo pei graduati e guardie, il comandante di compagnia o di sezione ne fa richiesta per iscritto al prefetto, il quale provvede ai termini degli articoli 348 e 349.

Per gli oggetti ritirati agli agenti che per qualunque causa cessano dal servizio si osserverà il disposto dall'articolo 350.

TITOLO III.
Servizio.

CAPO I. — *Norme generali di servizio.*

Art. 766. I comandanti di compagnia hanno l'ordinaria loro residenza nelle città sedi di Questura.

I marescialli comandanti di sezione risiedono nel capoluogo della provincia e i brigadieri nel capoluogo del circondario.

Art. 767. I sottobrigadieri, appuntati e guardie sono ripartiti nei comuni costituenti i Consorzi, per disposizione del prefetto della provincia, ai termini dell'art. 694, e nel numero a ciascuno di essi assegnato.

Art. 768. I graduati e le guardie a cavallo hanno le stesse attribuzioni e gli stessi doveri dei graduati e delle guardie a piedi.

Essi prestano il loro servizio ordinario nel territorio attribuito al Consorzio dei comuni al quale appartengono, e solo in via di eccezione, e per gravi esigenze di sicurezza e d'ordine pubblico, possono dai prefetti, sottoprefetti e questori essere chiamati temporaneamente in sussidio ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza a piedi in altre località della provincia o del circondario.

Cessato il bisogno, devono ritornare all'ordinaria loro residenza.

Art. 769. Nessun graduato e nessuna guardia a cavallo può essere distratto dalle sue funzioni per essere impiegato, anche momentaneamente, come scritturale, portiere od inserviente presso qualsiasi ufficio, Comando o persona, come neppure in altri servizi che non sieno quelli dell'istituzione del corpo, sotto la comminatoria di cui all'articolo 4.

Art. 770. Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo è chiamato principalmente a proteggere la sicurezza delle strade e delle campagne; a ricercare e arrestare gli individui colpiti da mandato di cattura o da ordine di arresto delle autorità competenti, i disertori, i renitenti alla leva, gli evasi dalle carceri e dagli stabilimenti di pena; a prevenire i reati; a far rispettare le leggi e i regolamenti; a sorvegliare le persone ammonite, o sottoposte alla vigilanza speciale della polizia, o altrimenti sospette, ai termini della legge di pubblica sicurezza; a reprimere i furti campestri e il pascolo abusivo; a tutelare i prodotti delle campagne; a far osservare le leggi che vietano il porto delle armi senza licenza e il porto delle armi illecite; a indagare e scoprire gli autori dei reati commessi per ridurli in potere della giustizia, osservate le disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 771. Gli agenti del corpo delle guardie a cavallo eseguono le istruzioni e gli ordini di servizio che vengono ad essi impartiti dai prefetti, sottoprefetti, questori ed altri ufficiali di pubblica sicurezza, a mezzo dei rispettivi comandanti e graduati, e in casi d'urgenza anche direttamente.

Art. 772. Le autorità, che hanno diritto di requisire la forza pubblica, non potranno esercitare questa facoltà verso il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, se non mediante richiesta per iscritto.

Nei casi di urgenza la richiesta potrà essere fatta anche verbalmente, coll'obbligo però di ridurla in iscritto al più presto possibile.

La richiesta sarà diretta alle autorità, da cui le guardie dipendono, e solo in caso di urgenza potrà essere rivolta direttamente ai comandanti e graduati, ed in loro mancanza alle stesse guardie.

Art. 773. Tutti i fatti e gli avvenimenti interessanti l'ordine e la sicurezza pubblica, e tutte le operazioni di servizio eseguite dovranno essere dagli agenti a cavallo, giorno per giorno, puntualmente riferiti al graduato ad essi immediatamente superiore, il quale dovrà senza indugio farne rapporto al delegato di pubblica sicurezza, nella cui giurisdizione esercita il comando.

Trattandosi di reati o di avvenimenti gravi, i graduati e in loro mancanza le guardie dovranno avvertirne subito, ed anche verbalmente, l'autorità di pubblica sicurezza, che risiede nel luogo.

Art. 774. Le mancanze alla disciplina commesse dalle guardie e dai graduati del corpo, saranno, a mezzo dei loro immediati superiori, riferite al prefetto, sottoprefetto o questore, indicando le punizioni e i provvedimenti, che, nel limite delle proprie competenze, fossero già stati adottati dai comandanti di sezione, di brigata o di sottobrigata.

Art. 775. I brigadieri dovranno in ogni giorno, a meno che non si trovino assenti per ragioni di servizio, presentarsi al sottoprefetto, o in sua vece al capo dell'ufficio di pubblica sicurezza in luogo, per informarlo di tutto quanto riguarda il servizio, e averne le direzioni.

Lo stesso praticheranno i marescialli ed i comandanti di compagnia nei capoluoghi di provincia verso il questore, e dove non esiste Questura, verso il prefetto e l'ispettore di pubblica sicurezza.

Art. 776. I graduati, e in loro mancanza le guardie a cavallo, rimettono al delegato di pubblica sicurezza, che risiede nel mandamento in cui essi prestano servizio, il rapporto giornaliero, di cui all'articolo 773, e adempiono a quant'altro è dal medesimo prescritto per la tutela della pubblica sicurezza.

Ove il delegato abbia bisogno, per operazioni di servizio, del concorso o dell'assistenza delle guardie a cavallo, dovrà richiederli nel modo voluto dall'articolo 772.

Egli non ha ingerenza diretta nella disciplina degli agenti di pubblica sicurezza a cavallo, ma è in obbligo di riferire all'autorità superiore, dalla quale dipende, le infrazioni alla disciplina e al servizio dai medesimi commesse, ogniqualvolta ne venga in cognizione.

Art. 777. Gli agenti di pubblica sicurezza a cavallo devono giornalmente far perlustrazioni e girate nel territorio assegnato alla loro sorveglianza, e non possono abbandonarlo senza autorizzazione dei loro superiori, tranne in caso di inseguimento di malfattori.

Ove si debbano eseguire servizi urgenti fuori del territorio della provincia, si osserverà quanto è prescritto a tale riguardo dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 778. Spetta soltanto ai prefetti di ordinare, per circostanze straordinarie di pubblica sicurezza, la riunione temporanea di diverse brigate nella loro provincia, dandone avviso per telegramma al Ministero.

Art. 779. Quando si tratti di operazioni da eseguirsi sul confine di diverse provincie, il prefetto che prende l'iniziativa del servizio dovrà concertarsi cogli altri prefetti interessati, e combinare le disposizioni all'uopo necessarie.

Il comandante la compagnia assumerà in tal caso il comando delle forze riunite, e darà esecuzione ai provvedimenti che gli saranno stati partecipati.

CAPO II. — *Doveri e responsabilità dei comandanti e degli altri graduati del corpo.*

Art. 780. I comandanti di compagnia e i marescialli comandanti di sezione sono incaricati della generale vigilanza sul servizio e sulla disciplina dei graduati e delle guardie della provincia in cui hanno l'ordinaria loro residenza, e ne sono responsabili.

I comandanti di brigata sono responsabili del servizio e della disciplina della brigata cui sono preposti, e la stessa responsabilità incumbe agli altri graduati per gli agenti che da loro dipendono.

(Continua)

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

Art. 781. I graduati del corpo delle guardie a cavallo hanno l'obbligo di controllare assiduamente il servizio e la condotta dei loro dipendenti, verificando se adempiono con puntualità e zelo le giornaliere perlustrazioni e la sorveglianza che loro incumbe per la tutela della sicurezza pubblica e per la ricerca e l'arresto dei malfattori.

Essi daranno gli ordini di servizio, che i loro dipendenti dovranno prontamente eseguire; e nelle visite che faranno ai comuni compresi nella loro giurisdizione si informeranno delle condizioni e dei bisogni della sicurezza pubblica, e ne riferiranno all'autorità politica del circondario, a mezzo dei loro superiori.

Art. 782. I graduati del corpo delle guardie a cavallo, ogni qualvolta si recano in un comune della loro giurisdizione, dovranno, ove non ne siano impediti da gravi motivi di servizio, presentarsi al pretore e all'ufficiale di pubblica sicurezza, per dare o ricevere quelle informazioni concernenti la giustizia e la sicurezza pubblica, che possono tornare utili allo svolgimento dei processi pendenti, alla persecuzione dei malfattori e alla tutela dei cittadini.

Capo III. — *Ispezioni e riviste.*

Art. 783. Le ispezioni e le riviste che i comandanti e i diversi graduati del corpo devono eseguire ai loro dipendenti sono ordinarie e straordinarie.

Art. 784. I comandanti di battaglione hanno l'obbligo di ispezionare e passare in rivista una volta al mese tutti gli agenti che compongono la sezione, le brigate e le sottobrigate della provincia in cui hanno l'ordinaria loro residenza, e una volta ogni tre mesi devono ugualmente ispezionare e passare in rivista tutte le sezioni, brigate e sottobrigate esistenti nelle altre provincie comprese nella periferia del battaglione ad essi assegnato.

Art. 785. Nelle provincie in cui i comandanti di battaglione non hanno l'ordinaria loro residenza, l'obbligo della ispezione e della rivista mensile a tutte le brigate e sottobrigate esistenti nella provincia spetta, in quella di Messina, al comandante della compagnia, e nelle altre ai marescialli comandanti di sezione.

I brigadieri devono una volta al mese ispezionare e passare in rivista le sottobrigate e i posti distaccati che da essi dipendono.

Art. 786. Il comandante di compagnia in Messina ed i comandanti di battaglione nella provincia, in cui hanno la ordinaria loro residenza, dovranno eseguire quelle ispezioni e riviste straordinarie che nell'interesse del servizio e della disciplina saranno di volta in volta e per iscritto loro ordinate dal prefetto della rispettiva provincia, che ne riferirà al Ministero.

Le ispezioni e riviste straordinarie nelle sezioni, brigate e sottobrigate delle altre provincie comprese nella periferia del battaglione non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero.

Art. 787. I comandanti di brigata dovranno eseguire ispezioni e riviste straordinarie ai loro dipendenti tutte le volte che lo crederanno necessario nell'interesse del servizio e della disciplina, o che saranno ordinate dal prefetto o dall'autorità politica del circondario dalla quale immediatamente dipendono.

Le riviste straordinarie dei marescialli comandanti di sezione dovranno essere ordinate di volta in volta e per iscritto dal prefetto della provincia che ne riferirà al Ministero.

Art. 788. I comandanti di compagnia, di sezione e di brigata nelle ispezioni e riviste ordinarie dovranno constatare:

1. Lo stato e la tenuta degli uomini e dei cavalli, non che degli oggetti di armamento, di vestiario, di piccolo corredo e di bardatura;

2. Se vi siano agenti distratti in servizi particolari, o in altri estranei alla istituzione del corpo;

3. Come sia disposto e proceda il servizio e la disciplina; se i graduati e le guardie compiano esattamente il loro dovere, e se colla loro condotta diano luogo a reclami o ad osservazioni;

4. Se siano provvisti dei registri prescritti dal regolamento, e se questi siano tenuti in ordine e al corrente.

Sul risultato della ispezione e della rivista stenderanno rapporto, unendovi il prospetto conforme al mod. n. 17.

Nel rapporto faranno tutte quelle osservazioni e proposte che ravviseranno necessarie nell'interesse del migliore andamento del servizio e della disciplina.

Art. 789. Nelle ispezioni e riviste straordinarie dovranno anzitutto constatare i fatti e le circostanze che le hanno motivate, ed estenderanno poi sempre le loro verifiche a tutto quanto può interessare il servizio, la disciplina e la sicurezza pubblica.

Art. 790. Prima di eseguire qualunque ispezione e rivista tanto ordinaria che straordinaria delle sezioni, brigate e sottobrigate esistenti nelle provincie che compongono il battaglione, i comandanti devono presentarsi non solo al prefetto e al sottoprefetto, ma anche all'ispettore o delegato che dirigono in luogo il servizio di pubblica sicurezza per sentire se abbiano osservazioni o rimarchi sulla condotta degli agenti di loro dipendenza e sul modo col quale disimpegnano il loro servizio. Procederanno quindi a quanto è prescritto dall'articolo 788, e sul risultato della loro ispezione e rivista stenderanno rapporto, copia del quale rimetteranno ai signori prefetti interessati, e direttamente a mezzo d'ufficio, anche al Ministero.

Art. 791. Nelle provincie in cui non risiede un comandante di compagnia, i marescialli riferiscono ai prefetti, dai quali dipendono, il risultato delle ispezioni e riviste sì ordinarie che straordinarie, eseguite nella provincia, e rimettono ai medesimi il prospetto mensile, mod. n. 17.

I comandanti di brigata devono, oltrechè ai sottoprefetti, dai quali dipendono, trasmettere al maresciallo copia dei rapporti sulle ispezioni e riviste che avranno praticate, unendovi il prospetto mensile sopraindicato.

Art. 792. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, i prefetti trasmetteranno al Ministero il rapporto sulla ispezione e rivista di cui agli articoli 788 e 791 insieme al prospetto mod. n. 17, per la rivista passata nel mese precedente agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo nella loro provincia.

Art. 793. Al comandante del battaglione, tanto per le ispezioni e riviste ordinarie eseguite fuori della provincia in cui risiede, e delle quali all'articolo 784, quanto per le straordinarie autorizzate fuori della stessa provincia dal Ministero, e di cui all'articolo 786, spetta l'indennità stabilita nei casi di missione per i funzionari di pubblica sicurezza provvisti di uguale stipendio.

Ai marescialli comandanti di sezione, tanto per le ispezioni e riviste ordinarie eseguite fuori del circondario dove risiedono, e delle quali all'art. 785, quanto per le straordinarie fuori dello stesso circondario ordinate dal prefetto, come all'articolo 787, spetta una indennità giornaliera di lire 4.

Capo IV. — *Relazioni e ordini del giorno.*

Art. 794. I comandanti di brigata nei circondari devono spedire ogni giorno, a mezzo d'ufficio, ai comandanti di sezione, un riassunto dei fatti più gravi ed importanti avvenuti nella loro circoscrizione e ragguagliarli delle più importanti operazioni di servizio compiute, segnalando gli agenti che in modo speciale si fossero distinti.

Dovranno ugualmente informarli di tutte le mancanze commesse contro la disciplina dai loro dipendenti.

Nelle provincie in cui risiede un comandante di compagnia, questi rapporti gli saranno immediatamente comunicati a cura del comandante la sezione.

Art. 795. I comandanti di compagnia, per la provincia in cui risiedono, e i marescialli comandanti di sezione nelle

altre provincie, dovranno trascrivere in apposito registro, giorno per giorno, i reati più gravi avvenuti, i cui autori non fossero stati ancora scoperti ed arrestati, colle generalità delle persone imputate, e colla descrizione degli oggetti rubati e non ancora ricuperati, ove si tratti di reati contro le proprietà.

Dovranno oltracciò con appositi ordini del giorno, che dirameranno ai loro dipendenti, insistere perchè si continuino con alacrità e diligenza le indagini, finchè non siensi ottenuti tutti quei risultati, che sono reclamati dagli interessi della giustizia.

Cogli stessi ordini del giorno daranno le istruzioni di servizio necessarie, e parteciperanno le operazioni nelle quali gli agenti di loro dipendenza si fossero in modo speciale segnalati; gli encomi, le gratificazioni e le punizioni dai medesimi riportate; gli ordini di rintraccio e di arresto che saranno stati ad essi comunicati, e tutto quanto importa che sia fatto loro conoscere.

Questi ordini del giorno saranno trascritti nell'apposito registro di ciascuna sezione, brigata e sottobrigata, e saranno comunicati a tutti gli agenti che le compongono.

CAPO V. — *Registri.*

Art. 796. I comandanti di compagnia dovranno tenere i seguenti registri:

1. Registro di protocollo (mod. n. 36) di tutti i rapporti e di tutti gli atti che ricevono e spediscono, coll'apposita rubrica.

Le carte espletate saranno poste in archivio e conservate in perfetto ordine;

2. Registro di matricola e di disciplina di tutti i graduati e guardie della provincia in cui risiedono (mod. n. 34);

3. Registro di composizione delle sezioni, brigate, sottobrigate e posti distaccati esistenti nelle provincie comprese nella periferia del battaglione;

4. Registro degli ordini del giorno, di cui all'art. 794;

5. L'elenco degli agenti in licenza della loro provincia, coll'indicazione della durata del congedo, del giorno della partenza e di quello del ritorno;

6. L'elenco degli agenti della loro provincia ricoverati nell'ospedale, colla data dell'ingresso e della sortita e la indicazione della natura della malattia.

Art. 797. I comandanti di sezione nelle provincie in cui non risiedono comandanti di compagnia, dovranno tenere tutti i registri indicati nel precedente articolo, colla sola differenza che il registro di composizione dev'essere limitato alle brigate, sottobrigate e posti distaccati della rispettiva provincia.

Art. 798. Tutti i comandanti di sezione, nessuno eccettuato, dovranno avere:

1. Il registro degli ammoniti, pregiudicati, sorvegliati speciali e persone sospette del circondario in cui risiedono (mod. 37);

2. Il registro degli esercenti pubblici del loro circondario (mod. 38);

3. Il registro dei latitanti, dei colpiti da mandato di cattura o da ordine di arresto, dei disertori e dei renitenti alla leva e delle persone da rintracciarsi del rispettivo circondario (mod. 39);

4. Le circolari periodiche dei catturandi diramate dal Ministero, che dovranno essere legate in volume.

Art. 799. I comandanti di brigata dovranno tenere, limitatamente ai graduati e guardie di loro dipendenza, i registri indicati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 796, e tutti gli altri indicati all'art. 798.

Art. 800. I registri di matricola e disciplina devono essere tenuti al corrente giorno per giorno, e vi si dovranno inscrivere tutti gli elogi, le gratificazioni e le punizioni degli agenti.

Art. 801. I prefetti e le autorità politiche dei circondari, da cui dipendono le sezioni, brigate, e sottobrigate, devono far comunicare ai comandanti delle medesime, dai rispettivi uffici di pubblica sicurezza, non solo i dati necessari per la pronta ed esatta compilazione dei registri prescritti, ma anche le variazioni che di mano in mano si andranno verificando.

Art. 802. Gli stampati dei moduli 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 30 e 32 occorrenti per l'amministrazione, contabilità e personale delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, i registri di matricola e disciplina (mod. nn. 34 e 35), quelli di polizia giudiziaria e amministrativa e quelli dei mandati di cattura (mod. nn. 37, 38 e 39), saranno forniti, sulla richiesta dei prefetti, dall'Economato generale presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La legatura di tali registri, la provvista di quegli altri che sono prescritti dal regolamento, nonchè quella degli oggetti di cancelleria, sono a carico dei rispettivi Comandi di compagnia, sezione, brigata e sottobrigata.

Sarà perciò accordata un'annua indennità di spese d'ufficio di lire duecento al comandante la compagnia di Palermo; di lire centocinquanta al comandante la compagnia di Catania; di lire cento al comandante la compagnia di Messina; di lire ottanta a ciascuno dei comandanti di sezione, meno a quelli di Palermo, di Catania e di Messina, alle cui spese d'ufficio dovranno provvedere i rispettivi comandanti di compagnia; di lire sessanta a ciascuno dei comandanti di brigata, e di lire trenta a ciascuno dei comandanti di sottobrigata, pagabili a trimestri maturati dai prefetti delle rispettive provincie sui profitti realizzati, secondo il disposto dell'art. 760.

TITOLO IV.
Disciplina.

CAPO UNICO.

Art. 803. Saranno applicabili agli agenti di pubblica sicurezza a cavallo le disposizioni portate dal presente regolamento per la disciplina e le punizioni delle guardie di pubblica sicurezza a piedi, meno per quanto riguarda l'appello serale.

È pure applicabile al corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo l'art. 644.

Art. 804. Gli arresti in caserma e quelli in sala di disciplina saranno dalle guardie a cavallo scontati in apposito locale nel capoluogo del circondario.

La sospensione dallo stipendio non può andare congiunta con quella dell'indennità-cavalli, meno nei casi previsti dall'art. 656 del presente regolamento.

Art. 805. I distintivi dei graduati delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo sono uguali a quelli delle guardie a piedi, in conformità alla tabella mod. n. 5.

I graduati a cavallo che hanno attualmente un distintivo superiore al grado che rivestono, potranno continuare a portarlo, provvisoriamente, finchè non abbiano raggiunto il grado superiore.

Art. 806. È abrogato il regolamento per le guardie di pubblica sicurezza a cavallo, approvato con Regio decreto 29 gennaio 1882, n. 632 (Serie 3ª), fatta eccezione di quanto è disposto sul vincolo delle cauzioni per le pendenze relative agli indennizzi per danni e furti.

D'ordine di S. M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
DEPRETIS.

NOTA — Seguono le *tabelle* e *moduli* cui si riferiscono gli articoli del presente regolamento.

R. SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Avviso.

È aperto nella R. Scuola normale superiore di Pisa un concorso a numero 13 posti nella sezione di lettere e filosofia, ed a numero 13 posti nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali.

A sei dei vincitori del concorso nella sezione di lettere e filosofia, ed a quattro dei vincitori nella sezione di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato od un posto gratuito nel Convitto annesso alla Scuola, od un sussidio di lire 60 mensili per tutto il tempo in cui la Scuola rimane aperta. Gli altri vincitori tanto nella prima quanto nella seconda sezione verranno nominati alunni aggregati, ed a due di essi potrà essere concesso di entrare nel Convitto come alunni a pagamento.

Gli esami principieranno la mattina del 26 ottobre prossimo venturo, a ore 8 antimeridiane.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione della Scuola non più tardi del 30 settembre prossimo.

Le norme per il concorso sono indicate negli articoli del regolamento che qui sotto si riportano per comodo dei concorrenti.

Pisa, dalla R. Scuola normale superiore,

Lì 4 luglio 1883.

Il Direttore: Enrico Betti.

R. Scuola Normale Superiore di Pisa

Art. 1. La Regia Scuola normale superiore istituita in Pisa col *motuproprio* del 28 novembre 1846 ha per oggetto di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole secondarie e normali.

Art. 2. Essa si compone di due sezioni:

1. Lettere e filosofia;
2. Scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima sezione si divide nelle tre sottosezioni seguenti:

1. Filologica;
2. Storica;
3. Filosofica.

La seconda sezione si divide nelle quattro sottosezioni seguenti:

1. Matematica;
2. Fisica;
3. Chimica;
4. Scienze naturali.

Art. 3. Vi saranno nella Scuola alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato e viceversa, quando il direttore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministro.

Art. 4. Gli alunni della Scuola saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio e aggregati senza sussidio.

Con decreto Ministeriale verrà determinato ogni anno, per ciascuna delle due sezioni suindicate, il numero degli alunni di queste differenti classi.

Art. 5. I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla Scuola o negli studi fatti come alunni della Scuola stessa.

Art. 6. Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di lire 60 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la Scuola.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di lire 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7. Il corso della Scuola normale, per gli alunni convittori, si compone di due anni di studi preparatorii e di due anni di studi normalistici.

Art. 8. L'anno scolastico della Scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9. La divisione degli alunni di ciascuna sezione fra le varie sue sottosezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda sezione negli anni di studi preparatorii vien fatta soltanto la divisione fra studenti di scienze naturali e studenti di scienze matematiche e fisiche.

Un giovane potrà chiedere di iscriversi a due sottosezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo di sezione deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10. Negli anni di studi preparatorii i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle Facoltà respettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla Facoltà relativa; fanno nell'interno della Scuola conferenze e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni dell'ultimo anno normalistico, e attendono ad insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti per la Facoltà di lettere e filosofia e per quella di scienze, in quelle parti che riguardano le scuole di magistero, in quanto le norme stesse si accordano con quelle stabilite dal presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorii nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della Scuola, il quale sentirà, per questo, i Consigli direttivi speciali di sezione.

Art. 11. Finito il corso normalistico, la Regia Scuola normale rilascierà ai giovani che abbiano superati tutti gli esami un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole secondarie classiche o normali, firmato dal rettore della Regia Università e dal direttore della Scuola.

L'esame di abilitazione sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della Scuola, come presidente, e dei professori della sottosezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà d'interrogare il giovane sulla dissertazione.

Art. 12. Tutti i posti di alunni della Scuola normale si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere ad essere ammesso alla Scuola soltanto per uno degli anni preparatorii e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane venga ammesso anche al secondo anno di studi normalistici in una sottosezione, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Ogni anno, per poter conservare il posto di alunno della Scuola normale, il giovane dovrà riportare in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici fatti durante l'anno i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la Scuola.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della Scuola normale.

A coloro che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto in altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13. Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto

mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, il direttore della Scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo generale, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14. Le iscrizioni per il concorso alla Scuola sono aperte presso la Università e la Regia Scuola normale superiore di Pisa e presso le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino, dal 1° luglio fino ai 15 giorni prima dell'apertura dell'Università di Pisa.

Art. 15. L'istanza per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata al direttore della Scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita comprovante l'età non minore di 17 anni, nè maggiore di 25, da un certificato di buoni costumi, rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due sezioni, il certificato di licenza liceale, e pel secondo anno i certificati di iscrizione e di diligenza per gli studi che la Facoltà relativa della Regia Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari;

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di licenza universitaria, ed oltre a questo anche i certificati di diligenza corrispondenti agli studi universitari fatti.

Art. 16. Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della Scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse, formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei primi venti giorni dell'anno scolastico della Regia Università di Pisa.

Art. 18. Pel concorso al primo anno di studi preparatorii in lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1. In un componimento italiano;
2. In una traduzione dal latino;
3. In una traduzione dal greco;
4. In un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1. Nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2. In quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3. In quesiti di storia e geografia;
4. In quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorii in scienze matematiche, fisiche e naturali la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

Art. 19. Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, le due prove si aggireranno sulle materie che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitarii del primo anno della Facoltà stessa, e pel concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, le due prove si aggireranno sulle materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della Scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20. Gli esami di concorso per le due sezioni si fanno presso la Regia Scuola normale di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la Scuola sono nominate dai Consigli direttivi di sezione e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale, che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla Direzione della Scuola normale.

Art. 21. I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della Scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23. I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della Scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la Scuola.

Art. 24. Il direttore della Scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentiti i Consigli direttivi, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno di due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla Scuola, secondo l'articolo 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

(Estratto dal regolamento della R. Scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto del 23 giugno 1877).

PROGRAMMA DEL CONCORSO AL PREMIO *RAVIZZA* per l'anno 1884

« La famiglia, considerata come base e norma della so-« cietà civile, e in riguardo alla soluzione del problema « sociale. »

Si raccomandano i concetti e il metodo del La Play.

Vi può concorrere ogni italiano, eccettuati i membri della Commissione.

I manoscritti saranno mandati alla Presidenza del Regio Liceo Cesare Beccaria in Milano, non più tardi del 31 dicembre 1884.

Devono essere in lingua italiana, inediti, scritti chiaro, contrassegnati da un motto, che si ripeterà sopra una scheda suggellata, contenente nome, cognome e abitazione del concorrente. I nomi dei non premiati restano ignoti.

Il premio è di lire 1000.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo lavoro, coll'obbligo di pubblicarlo entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione. Alla presentazione dello stampato riceverà il premio assegnatogli.

Gli altri lavori possono essere ritirati entro sei mesi dalla data della relazione che li avrà giudicati.

Milano, 12 maggio 1883.

La Commissione: **Pietro Rotondi**, *presidente* — **Cesare Cantù** — **Felice Manfredi** — **Francesco Restelli** — **Adolfo Broglaldi.**

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.